

RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

FEBBRAIO 2013



INDICE

RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

Sezione I	– Informazioni generali	6
Sezione II	– Assetti proprietari	11
Sezione III	– Informazioni sull'attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, sulle principali caratteristiche del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in relazione alla informativa finanziaria e pratiche di governance	14
Sezione IV	– Tabelle di sintesi, prospetto di confronto con i principi e criteri applicativi del Codice e allegati	35
1	– Codice di Condotta	83
2	– Estratto del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01"	101
3	– Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi	175
4	– Procedura di Gruppo per il conferimento di incarichi a società di revisione	181
5	– Procedura per la gestione delle denunce	185
6	– Regolamento del Comitato Controllo e Rischi	193
7	– Regolamento del Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità	195
8	– Regolamento del Comitato Remunerazioni	197
9	– Procedure per operazioni con parti correlate	199
10	– Linee Guida sulle Operazioni Significative	207
11	– Statuto della Fiat Industrial S.p.A.	209
12	– Regolamento dell'Assemblea	219



RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

6

11

14

35


Sezione I Informazioni generali

Sezione II Assetti proprietari

Sezione III Informazioni sull'attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, sulle principali caratteristiche del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in relazione alla informativa finanziaria e pratiche di governance

Sezione IV Tabelle di sintesi, prospetto di confronto con i principi e criteri applicativi del Codice e allegati

STRUTTURA DELLA CORPORATE GOVERNANCE



RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

PREMESSA

Nel corso del 2012, secondo esercizio di piena operatività, Fiat Industrial ha consolidato il modello di Corporate Governance del quale si era già dotata alla fine del 2010 a conclusione del progetto strategico di separazione delle attività relative alle Macchine per l'Agricoltura e per le Costruzioni (settore CNH), ai Veicoli Industriali (Iveco) e alla parte "Industrial & Marine" del settore FPT Powertrain Technologies (di seguito settore FPT Industrial) dalle attività relative ai business delle Automobili e dei relativi Componenti e Sistemi di Produzione del Gruppo Fiat, provvedendo anche agli opportuni aggiornamenti in considerazione della specificità dei business e delle caratteristiche del nuovo Gruppo.

La separazione di tali business – attuata mediante la scissione parziale proporzionale di Fiat S.p.A. a favore di Fiat Industrial S.p.A. (di seguito la "Scissione") – ha portato alla costituzione, in data 1° gennaio 2011, del nuovo Gruppo Fiat Industrial in cui sono confluiti i settori CNH, Iveco e FPT Industrial.

Dalla medesima data del 1° gennaio 2011, Fiat Industrial S.p.A. (di seguito "Fiat Industrial" o la "Società") ha cominciato ad operare, come soggetto autonomo e distinto da Fiat ed inoltre dal 3 gennaio 2011 sono iniziate le negoziazioni delle azioni di Fiat Industrial sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.

Le suddette azioni sono quindi assoggettate al regime di circolazione delle azioni emesse da società italiane con azioni quotate previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Gruppo Fiat Industrial aderisce e si conforma al Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane edito nel marzo 2006 (e successivamente modificato nel corso del 2010 e a fine 2011) adottato da Borsa Italiana (di seguito il "Codice di Autodisciplina") con le integrazioni e gli adeguamenti conseguenti alle caratteristiche del Gruppo come di seguito indicato.

In ottemperanza agli obblighi normativi, la presente Relazione contiene una descrizione generale del sistema di governo societario adottato dal Gruppo e riporta le informazioni sugli assetti proprietari e sull'adesione al Codice di Autodisciplina, ivi incluse le principali pratiche di governance applicate e le principali caratteristiche del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in relazione al processo di informativa finanziaria. In particolare la Relazione, che in diversi punti richiama la documentazione consultabile sul sito internet www.fiatindustrial.com, sezione Corporate Governance, si compone di quattro sezioni: la prima contiene una descrizione della struttura di governance; la seconda evidenzia le informazioni sugli assetti proprietari; la terza analizza l'attuazione delle previsioni del Codice, descrive le principali caratteristiche del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in relazione al processo di informativa finanziaria e le principali pratiche di governance applicate; la quarta, oltre alle tabelle sintetiche ed ai documenti di Corporate Governance del Gruppo Fiat Industrial, contiene un prospetto nel quale le informazioni relative alle modalità di attuazione sono organizzate ed integrate in funzione dei contenuti di ciascun principio e criterio applicativo del Codice di Autodisciplina.

Il Codice di Autodisciplina è inoltre consultabile sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

SEZIONE I INFORMAZIONI GENERALI

La struttura di corporate governance si compone di un sistema di amministrazione e controllo e dell'organo assembleare. La revisione legale dei conti è demandata ai sensi di legge ad una società di revisione.

Fiat Industrial ha adottato il sistema tradizionale di amministrazione e controllo che è basato sulla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In questa struttura il Consiglio, cui spetta la gestione ed al tempo stesso, nella sua collegialità ed attraverso specifici comitati dotati di funzioni propositive e consultive, la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della società, viene affiancato da un organo, esterno al Consiglio stesso, il Collegio Sindacale, dotato di autonome competenze e poteri e nominato in base a requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza definiti per legge ed integrati in via statutaria.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione cui spetta l'indirizzo della gestione dell'impresa attraverso la definizione del modello di delega, l'attribuzione e la revoca delle deleghe, nonché l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari elaborati dagli organi delegati, della struttura societaria di gruppo, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, delle operazioni in cui gli organi delegati siano in una posizione di conflitto di interessi e di quelle con parti correlate riservate alla propria competenza dalle Procedure in materia. Spetta inoltre al Consiglio la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, la valutazione, sulla base della relazione degli organi delegati, del generale andamento della gestione, nonché la vigilanza sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili e sull'adeguatezza dei poteri e mezzi attribuiti al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

L'art. 15 dello Statuto attribuisce infine al Consiglio la competenza a deliberare in materia di:

- incorporazione e scissione di società – nei particolari casi previsti dalla legge;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione gli amministratori cui sono state conferite deleghe operative (amministratori esecutivi), cui spetta la gestione dell'impresa nei limiti delle deleghe loro conferite dal Consiglio, il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità e il Comitato Remunerazioni, ai quali sono attribuite funzioni propositive e consultive.

L'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012 ha determinato in undici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione il cui mandato ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014.

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, rinnovato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012, riflette le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione uscente nella relazione appositamente predisposta, formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità nonché le migliori pratiche a livello internazionale.

In particolare si sottolinea che:

- per favorire l'efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati è stato ampliato il numero degli amministratori portandolo a 11;
- nel definire i requisiti di l'indipendenza degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito caratteristiche più restrittive rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente e in linea con i requisiti stabiliti dal Codice di Autodisciplina. Detti criteri riguardano l'inesistenza o la sostanziale non rilevanza, nell'ultimo triennio, di relazioni economiche e di partecipazione con la Società, i suoi amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità strategiche, le sue controllanti o controllate nonché di relazioni di parentela con gli amministratori esecutivi delle suddette società. Escludono inoltre che la qualifica di indipendente possa riguardare coloro i quali siano stati negli ultimi tre anni soci o amministratori di società primarie concorrenti, intendendosi per tali quelle che per prodotti e principali mercati di riferimento competono con il Gruppo, di società di rating o di revisione incaricate dalla Società o da società del Gruppo ovvero siano amministratori esecutivi di società terze nelle quali gli amministratori della Società siano amministratori non esecutivi;
- si è incrementato il numero degli amministratori indipendenti rispetto al totale degli amministratori (8 indipendenti su 11);
- le liste presentate all'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012 hanno recepito le raccomandazioni del Consiglio di Amministrazione rispetto alla diversità di genere, anticipando i tempi definiti dal disposto normativo emanato in materia (L. 12 luglio 2011 n. 120). L'attuale Consiglio di Amministrazione risulta pertanto composto da nove amministratori di genere maschile e da due amministratori di genere femminile.

La quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione di liste di candidati è pari a quella stabilita dalla Consob con proprio regolamento in correlazione alla capitalizzazione media di borsa dell'ultimo trimestre dell'esercizio precedente (l'1% per capitalizzazione inferiore a 15 miliardi di euro).

Ai sensi di Statuto (art. 11) non può essere nominato amministratore chi ha compiuto il settantacinquesimo anno di età. Gli amministratori sono inoltre soggetti alle clausole di ineleggibilità e decadenza di legge e sono rieleggibili.

La procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione attraverso il voto di lista è stata applicata, per la prima volta, in occasione della suddetta Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza di singoli amministratori sono regolate dalla legge.

La legge 12 luglio 2011 n. 120 ha introdotto nell'ordinamento per le società quotate il principio di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo. In particolare, la citata normativa, anche attraverso l'introduzione dei nuovi commi 1-ter dell'art. 147-ter e 1-bis dell'art. 148 del D.Lgs. 58/1998, ha imposto alle società quotate il rispetto di criteri di nomina degli organi sociali in base ai quali gli stessi devono essere composti secondo un criterio di equilibrio tra i generi tale per cui al genere meno rappresentato debbano appartenere almeno un quinto dei componenti per il primo mandato successivo al 12 agosto 2012 e almeno un terzo per i due successivi mandati.

In attuazione delle deleghe regolamentari conferite con i citati articoli, la Consob, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, ha modificato il Regolamento Emittenti inserendo il nuovo art. 144-undecies che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le società quotate di disciplinare nel proprio statuto sociale le modalità di formazione delle liste e di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato al fine di assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi.

La normativa in questione, come sopra precisato, si applica per i tre rinnovi degli organi sociali delle società quotate che avranno luogo successivamente al 12 agosto 2012.

Trattandosi di adeguamenti obbligatori a disposizioni normative, il Consiglio di Amministrazione in virtù dei poteri allo stesso spettanti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, con delibera del 31 gennaio 2013 ha provveduto a modificare lo Statuto per adeguarlo alle suddette novità normative in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo.

Ai sensi dell'art.12 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina uno o più dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari attribuendo le relative funzioni anche a più soggetti purché congiuntamente e con responsabilità solidale; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni. In attuazione di tale disposizione statutaria, il Consiglio, nella riunione del 31 gennaio 2013, ha nominato il Chief Financial Officer quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

In coerenza con la nuova composizione, il Consiglio di Amministrazione ha ridefinito anche la struttura dei Comitati. Considerato il ruolo chiave dei Comitati nel consentire al Consiglio di Amministrazione di adottare le proprie deliberazioni alla luce di un più completo approfondimento di tutti i fatti più rilevanti, dal 5 aprile 2012, sono state suddivise le funzioni del Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità con l'istituzione di due diversi Comitati: il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità e il Comitato Remunerazioni.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è l'organo cui spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di effettiva attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi; è inoltre chiamato ad esprimere una proposta motivata all'Assemblea degli Azionisti in sede di conferimento o revoca, e relativa determinazione del corrispettivo, dell'incarico di revisione legale dei conti.

Inoltre, il D.Lgs. 39/2010 attribuisce al Collegio Sindacale il ruolo di Comitato per il controllo interno e la revisione legale con il compito di vigilare sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e sull'indipendenza della società di revisione legale.

Il Collegio Sindacale di Fiat Industrial è costituito da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti che sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. Ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e rispettare i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile. Circa i requisiti di professionalità, Fiat Industrial, ai sensi di Statuto (art.17), ha esteso per tutti i sindaci il requisito dell'iscrizione al registro dei revisori legali con la previsione di un periodo minimo di tre anni di esercizio dell'attività di controllo legale dei conti.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

La nomina di un sindaco a cui spetta la Presidenza, in base allo Statuto (art. 17), è riservata ad una minoranza di azionisti titolare di una quota minima di partecipazione pari a quella stabilita dalla Consob per la nomina degli amministratori e quindi la nomina avviene con il metodo del voto di lista.

Le novità normative in materia di equilibrio tra i generi illustrate in precedenza nella sezione relativa al Consiglio di Amministrazione si applicano anche con riguardo alla composizione del Collegio Sindacale. Pertanto le modifiche allo Statuto per adeguarlo alle suddette novità normative – apportate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2013 – hanno riguardato anche l'organo di controllo.

Pertanto, già in occasione del prossimo rinnovo del Collegio Sindacale che scade con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, si procederà con il voto di lista e nelle liste che contengono un numero di candidati maggiore di tre, i primi due candidati, sia alla carica di sindaco effettivo che supplente, devono essere di genere diverso tra loro per garantire una composizione del collegio conforme alla legge.

L'Assemblea degli Azionisti è l'organo che rappresenta l'universalità degli azionisti ed a cui compete deliberare in via ordinaria in merito all'approvazione del bilancio annuale, alla nomina e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del loro Presidente, alla determinazione dei compensi di amministratori e sindaci, al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; in via straordinaria in merito alle modificazioni dello Statuto ed alle operazioni di carattere straordinario quali gli aumenti di capitale, le fusioni e le scissioni, fatto salvo quanto attribuito alla competenza del Consiglio dall'art. 15 dello Statuto, come già ricordato.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile. La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini del conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima o in unica convocazione sia nell'eventuale seconda convocazione, salvo che per la nomina degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Anche per quanto riguarda la costituzione dell'Assemblea straordinaria e la validità delle sue deliberazioni si applicano le maggioranze di legge. In prima convocazione si costituisce con la partecipazione di almeno la metà del capitale con diritto di voto; in seconda, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale, mentre in terza o nell'unica convocazione, con la partecipazione di almeno un quinto del capitale stesso. La delibera è assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata ai sensi di legge da una società di revisione iscritta nell'apposito Registro. L'Assemblea degli Azionisti del 13 ottobre 2010, sulla base di proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, ha conferito, con effetto dalla data di efficacia della Scissione richiamata nella Premessa, il relativo incarico della durata di nove esercizi, e cioè per gli esercizi dal 2011 al 2019, alla Reconta Ernst & Young S.p.A.

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Fiat Industrial non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti e definisce in piena autonomia i propri indirizzi strategici generali ed operativi. Ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile le società italiane controllate direttamente ed indirettamente, salvo casi particolari, hanno individuato Fiat Industrial quale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale attività consiste nella indicazione degli indirizzi strategici generali ed operativi di Gruppo e si concretizza nella definizione ed adeguamento del sistema di controllo interno e del modello di governance e degli assetti societari, nell'emanazione di un Codice di Condotta adottato a livello di Gruppo e nella elaborazione delle politiche generali di gestione delle risorse umane, finanziarie e di comunicazione. Inoltre il coordinamento di Gruppo include la funzione Finance, l'Internal Audit ed i servizi legali e prevede la gestione accentrata, anche tramite società dedicate, dei servizi di tesoreria.

La direzione e coordinamento a livello di Gruppo consente alle società controllate, che rimangono pienamente depositarie della propria autonomia gestionale ed operativa, di realizzare economie di scala avvalendosi di professionalità e prestazioni specialistiche con crescenti livelli qualitativi e di concentrare le proprie risorse nella gestione del *core business*.

INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRA FIAT INDUSTRIAL E CNH GLOBAL

Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial, in occasione di più riunioni tenute nel corso del 2012, ha elaborato una riorganizzazione societaria fra la medesima Fiat Industrial e alcune delle sue società controllate. In particolare, la suddetta riorganizzazione prevede l'integrazione delle attività fra la Fiat Industrial e la CNH Global N.V. (CNH) attraverso una sequenza collegata di operazioni di fusione, all'esito delle quali la società incorporante sarà una società olandese di recente costituzione (DutchCo). Detta proposta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di CNH e le due società hanno conseguentemente sottoscritto un accordo relativo alla fusione a fine novembre 2012.

Ai sensi di detto accordo (che prevede una serie di termini e condizioni per l'efficacia della suddetta operazione, inclusa la sua approvazione da parte delle assemblee straordinarie delle due società), Fiat Industrial e CNH, si fonderanno in DutchCo. Nell'ambito delle rispettive operazioni di fusione gli azionisti di Fiat Industrial riceveranno una azione di DutchCo per ciascuna azione di Fiat Industrial e gli azionisti di CNH riceveranno 3,828 azioni di DutchCo per ciascuna azione di CNH.

Principali obiettivi dell'operazione sono (1) la semplificazione della struttura societaria del Gruppo creando un'unica azione quotata presso la borsa di New York e anche presso il Mercato Telematico Azionario organizzato da Borsa Italiana e quindi facilmente negoziabile, e (2) la costituzione di un operatore nel settore dei Capital Goods in grado di confrontarsi con le principali aziende nordamericane del settore, sia a livello di dimensioni sia di capacità attrattiva sui mercati finanziari.

Questa operazione consentirà la piena integrazione delle attività del Gruppo, che insieme rappresentano la terza società mondiale nel campo dei Capital Goods, unendo i business delle macchine per l'agricoltura e le costruzioni di CNH con quello dei veicoli industriali e commerciali di Iveco e le attività motoristiche di FPT Industrial.

Tale integrazione aumenterebbe la capacità attrattiva del Gruppo nei confronti degli investitori internazionali, migliorerebbe il profilo di credito di entrambe le società e creerebbe una base solida su cui costruire le future opportunità di crescita. Questa operazione porterebbe pertanto benefici sia agli azionisti sia agli altri stakeholder di entrambe le società.

Le azioni di DutchCo saranno quotate presso il New York Stock Exchange. DutchCo farà anche i suoi migliori sforzi per fare sì che le sue azioni siano ammesse alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato da Borsa Italiana subito dopo il completamento della fusione.

DutchCo adotterà un sistema di voto basato sulla fedeltà alla società; gli azionisti di ciascuna delle due compagnie sociali che siano presenti o direttamente o per delega alle rispettive assemblee degli azionisti chiamate a deliberare in merito alla fusione e che continuino a detenere le loro azioni sino alla data di efficacia della fusione potranno scegliere di ricevere azioni che saranno registrate in una sezione speciale del registro soci di DutchCo e che daranno diritto a due voti. Questi azionisti di DutchCo avranno diritto ad esprimere questo doppio voto a tempo indeterminato. Se un azionista di DutchCo negoziere le sue azioni che danno diritto ad un voto doppio, queste azioni torneranno nella sezione generale del registro ed avranno diritto ad un voto singolo per ogni azione. Successivamente al completamento della fusione, i nuovi azionisti potranno aver diritto a guadagnare il voto doppio attraverso questo meccanismo di fedeltà, a condizione che continuino a detenere dette azioni per tre anni.

Come prima riportato, questa operazione dovrà essere approvata dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Fiat Industrial unitamente alla documentazione che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, sarà pubblicata sul sito internet della Fiat Industrial (www.fiatindustrial.com) e messa a disposizione presso la sede legale in Torino, Via Nizza 250, al fine di consentire a tutti gli astanti diritto di prenderne visione. Per ogni ulteriore informazione circa la descritta operazione di integrazione si rinvia pertanto alla suddetta documentazione, che sarà disponibile nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito dell'approvazione dell'operazione – che si qualifica come "rilevante" ai sensi del regolamento relativo alle operazioni con parti correlate approvato dalla Consob con deliberazione del 12 marzo 2010 – Fiat Industrial si avvarrà dell'esenzione prevista dall'art. 14 del citato regolamento e dall'art. 2.3 ("Operazioni infragruppo") delle "Procedure per operazioni con parti correlate" adottate da Fiat Industrial in quanto, le altre società coinvolte nell'operazione, sono controllate totalitarie (con riguardo a Fiat Netherlands Holding N.V. e a DutchCo) e, approssimativamente all'87,4% (con riguardo a CNH).

Inoltre, per le caratteristiche dell'operazione, gli azionisti di Fiat Industrial che non voteranno a favore della suddetta operazione saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile.

SEZIONE II ASSETTI PROPRIETARI

Il capitale sociale di Fiat Industrial è di euro 1.919.433.144,74 suddiviso in numero 1.222.568.882 azioni ordinarie da nominali euro 1,57 ciascuna quale risultante dall'operazione di conversione obbligatoria deliberata lo scorso anno e che ha avuto efficacia il 21 maggio 2012.

Le Assemblee speciali degli Azionisti portatori di azioni privilegiate e di risparmio tenutesi il 3 aprile 2012 e l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenuta il 5 aprile 2012 hanno rispettivamente approvato la conversione obbligatoria di tutte le n. 103.292.310 azioni privilegiate e di tutte le n. 79.912.800 azioni di risparmio della Società in n. 130.241.397 azioni Fiat Industrial ordinarie sulla base del rapporto di conversione pari a 0,700 azioni ordinarie per ciascuna azione privilegiata e pari a 0,725 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio. Le suddette deliberazioni sono state attuate con efficacia in data 21 maggio 2012. L'ultimo giorno di negoziazione in Borsa delle azioni Fiat Industrial privilegiate e di risparmio è stato il 18 maggio 2012 e dal 21 maggio 2012, sono negoziate sul Mercato Telematico di Borsa Italiana esclusivamente le azioni Fiat Industrial ordinarie.

DIRITTI DELLE AZIONI

Le azioni ordinarie emesse a seguito della conversione hanno godimento 1° gennaio 2012.

Non sussistono deleghe ad aumentare il capitale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

I diritti delle azioni Fiat Industrial ordinarie sono indicati nello Statuto, in particolare agli articoli 6, 20, 21 e 23 di cui si riportano le principali disposizioni.

Le azioni ordinarie sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.

Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili di cui sia deliberata la distribuzione e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti.

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:

- alla riserva legale il 5% fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- ad ulteriore accantonamento a riserva legale, alla riserva straordinaria, ad utili portati a nuovo e/o ad altre destinazioni eventuali assegnazioni deliberate dall'Assemblea;
- alle azioni gli utili che residuano di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare, verificate le condizioni di legge, il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è ripartito tra le azioni in egual misura.

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo, non sussistono restrizioni al diritto di voto o al trasferimento di titoli, né sussistono sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.

Le azioni ordinarie, come già prima indicato, sono quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana.

AZIONI PROPRIE

A fine 2012 la Riserva disponibile per acquisto azioni proprie ammonta a 499.935 migliaia di euro con una variazione in diminuzione di 500.065 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011.

Infatti tale Riserva era stata costituita mediante prelievo dalla riserva "Utili (perdite) portati a nuovo", a seguito delle delibere dell'Assemblea degli Azionisti del 20 dicembre 2010 che autorizzava l'acquisto di un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il limite di legge sul capitale sociale e il controvalore massimo di 1 miliardo di euro e del 5 aprile 2012 che ne approvava il rinnovo per un controvalore massimo di 500.000 migliaia di euro.

La riduzione del controvalore massimo autorizzata dalla deliberazione assembleare del 5 aprile 2012 – rispetto alla precedente autorizzazione – ha comportato la riduzione per l'ammontare di 500.000 migliaia di euro della Riserva disponibile per acquisto azioni proprie (già precedentemente iscritta in bilancio per tale finalità per 1 miliardo di euro) e il contestuale incremento, per pari importo, della Riserva Utili portati a nuovo.

La suddetta autorizzazione non implica l'obbligo per la Società di acquistare azioni proprie. Nel momento in cui la Società intendersse effettuare acquisti di azioni proprie, ai sensi della normativa applicabile, verrà preventivamente reso pubblico il Programma di acquisto e le operazioni effettuate verranno comunicate al mercato ed alle Autorità competenti. In base all'autorizzazione assembleare gli acquisti potranno avvenire nei diciotto mesi successivi al 5 aprile 2012 secondo le modalità consentite dalla normativa ed a prezzi direttamente correlati al prezzo di riferimento rilevato in Borsa il giorno precedente più o meno il 10% ad eccezione degli eventuali acquisti di azioni rivenienti dall'esercizio del diritto di recesso che saranno effettuati al prezzo stabilito dell'art. 2437-ter del codice civile.

Le azioni che saranno eventualmente acquistate, con le modalità meglio rispondenti all'interesse della società nel rispetto della normativa vigente, potranno esser anche utilizzate al servizio del piano di incentivazione basato su strumenti di equity (piano di stock grant) approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012.

Alla data di riferimento della presente Relazione, Fiat Industrial detiene direttamente n. 8.559 azioni proprie per un valore di circa 65 migliaia di euro che derivano dalla monetizzazione, da parte della società, delle frazioni di azioni ordinarie eccedenti l'esatta applicazione dei rapporti di conversione nell'ambito dell'operazione di conversione obbligatoria di tutte le azioni privilegiate e di risparmio in azioni ordinarie.

AZIONARIATO

Ai sensi dell'art. 93 Testo Unico della Finanza, il controllo è esercitato dalla Giovanni Agnelli & C. S.a.p.A. indirettamente tramite la società Exor S.p.A. la quale detiene il 30,013% delle azioni Fiat Industrial ordinarie (pari al 30,013% dei diritti di voto) e tramite la Fiat S.p.A la quale detiene il 2,799% delle azioni Fiat Industrial ordinarie (pari al 2,799% dei diritti di voto). La Giovanni Agnelli & C. S.a.p.A. quindi indirettamente detiene il 32,812% delle azioni Fiat Industrial ordinarie (complessivamente pari al 32,812% dei diritti di voto).

Gli azionisti di Fiat Industrial sono circa duecentocinquantamila. A febbraio 2013 gli altri azionisti che, secondo quanto pubblicato da Consob, possiedono direttamente o indirettamente azioni Fiat Industrial in misura pari o superiore al 2% del capitale sociale con diritto di voto sono di seguito indicati:

- Harris Associates LP: 5,027%;
- Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd: 2,548%.

Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili, risulta che circa il 21,35% del capitale ordinario è detenuto da Investitori Istituzionali area Unione Europea e circa il 17,13% da Investitori Istituzionali extra area Unione Europea. Il residuo 21% circa è detenuto da Altri Azionisti.

ACCORDI TRA AZIONISTI

Si precisa che, ai sensi dell'art. 122 Testo Unico della Finanza, nel dicembre 2012, è stato reso noto al pubblico un accordo tra la società Exor S.p.A. e CNH Global N.V. relativo all'impegno assunto da Exor S.p.A. nei confronti della società controllata CNH Global N.V. a partecipare e a votare favorevolmente in occasione di ogni assemblea della Società che sarà chiamata a deliberare in merito all'operazione di riorganizzazione societaria fra la Società ed alcune delle società da questa controllate; in particolare, la suddetta riorganizzazione prevede l'integrazione fra la Società e la CNH Global N.V. attraverso una sequenza collegata di fusioni, all'esito delle quali la società incorporante sarà una società di recente costituzione di diritto olandese, attualmente totalmente controllata dalla medesima Società. I contenuti della suddetta operazione di integrazione sono illustrati in sintesi in un precedente capitolo della presente relazione.

**CLAUSOLE
DI CHANGE
OF CONTROL**

Le società operative del Gruppo, nell'ambito della loro normale attività, sono parti di contratti di joint venture o di fornitura e cooperazione con altri partner industriali e finanziari che, come d'uso nei contratti internazionali, prevedono clausole che attribuiscono a ciascuna delle parti la facoltà di risolvere o modificare tali accordi in caso di cambiamento diretto e/o indiretto di controllo di una delle parti stesse.

Alcuni dei maggiori accordi di finanziamento garantiti da Fiat Industrial ed i prestiti obbligazionari emessi dal Gruppo e garantiti da Fiat Industrial, per complessivi 5,6 miliardi di euro circa al 31 dicembre 2012, prevedono, come d'uso in operazioni finanziarie di questo tipo, clausole che possono comportare l'obbligo di rimborso o cancellazione anticipata nel caso in cui vi sia un cambiamento di controllo di Fiat Industrial o del mutuatario, associato, in alcuni casi, dal contemporaneo verificarsi di altre condizioni, quali, ad esempio, il downgrading da parte di agenzie di rating.

**ALTRÉ
INFORMAZIONI
AI SENSI
DELL'ART. 123-BIS,
COMMA 1, TUF**

Le informazioni dettagliate riguardanti gli accordi tra la Società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, rimozione o cessazione dalla carica o a seguito di altri eventi quali operazioni straordinarie sono riportate nella Relazione sulla Remunerazione.

Le informazioni concernenti la nomina e la sostituzione degli amministratori sono riportate nella Sezione I e nella Sezione III.

**SEZIONE III
INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL CODICE
DI AUTODISCIPLINA, SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI
IN RELAZIONE ALLA INFORMATIVA FINANZIARIA E PRATICHE
DI GOVERNANCE**

Fiat Industrial si è dotata, già nel corso del 2010, di un modello di corporate governance, inclusi i relativi strumenti attuativi ed il sistema di controllo interno, in grado di assicurare non solo la compliance con il sistema normativo e regolamentare italiano, ma anche il sostanziale adeguamento alle *best practices* adottate a livello internazionale da gruppi di dimensioni comparabili, mutuando le esperienze ed i sistemi già operanti nel Gruppo Fiat ed in particolare quelli già adottati dalle società che sono andate a comporre il Gruppo Fiat Industrial.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è formato, secondo la previsione statutaria, da un numero di componenti variabile da un minimo di nove ad un massimo di quindici. L'Assemblea del 5 aprile 2012 ha determinato in undici il numero dei componenti il Consiglio il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2014.

**MODELLO
DI DELEGA**

Premesso che lo Statuto (art. 16) attribuisce, in via disgiunta, la rappresentanza della Società agli amministratori che rivestono cariche sociali e stabilisce (art. 12) che il Vice Presidente, ove nominato, assuma le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, il Consiglio di Amministrazione ha adottato, per il primo anno di mandato, scaduto all'assemblea

di approvazione del bilancio 2011, e al conseguente rinnovo e ampliamento del Consiglio, un modello di delega che prevede il conferimento al Presidente dei poteri di rappresentanza della Società e conseguenti deleghe operative, fermi i casi di competenza del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge o dalle procedure adottate dalla Società. Il Consiglio si è infatti riservato la competenza per deliberare in merito alle operazioni significative, come si dirà in seguito.

Si sottolinea che il Consiglio di Amministrazione è composto in maggioranza da Amministratori indipendenti (8 su 11) i quali garantiscono sia la condivisione nelle scelte di indirizzo strategico e nelle scelte aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, sia un efficace modello di governance.

Inoltre il contributo di amministratori aventi tali caratteristiche risulta fondamentale per la composizione ed il funzionamento dei Comitati il cui compito è l'esame preventivo di molte deliberazioni del Consiglio così come quello di fornire pareri e raccomandazioni al Consiglio stesso nelle materie di loro competenza.

Da un punto di vista operativo, il Presidente si avvale del Group Executive Council (GEC), organismo decisionale guidato dal Presidente stesso e costituito, fino alla metà di novembre 2012, dai responsabili dei settori operativi e da alcuni responsabili di funzione, invitati a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione. In coerenza con l'obiettivo di integrare le attività di Fiat Industrial e quelle di CNH, da metà novembre 2012, è stata rinnovata la struttura organizzativa del GEC che attualmente è composto da quattro strutture principali articolate per ambiti regionali di operatività, per brand, per processi industriali nonché per funzioni corporate di supporto. Il modello di governance prevede una forte responsabilizzazione (e il conseguente affidamento di ampie deleghe operative) ai responsabili di business nelle singole aree geografiche (EMEA, NAFTA, Sudamerica e Mercati Internazionali).

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In merito all'adozione di procedure per le operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile e del Regolamento Consob n. 17221/2010, nella predisposizione delle procedure per le operazioni con parti correlate è attribuito un ruolo di rilievo agli amministratori indipendenti, ai quali è richiesto di esprimere uno specifico parere; nel 2010 la Società ne aveva rinviato l'adozione ad un momento successivo all'entrata in carica degli amministratori indipendenti, ossia successivo alla data di efficacia della Scissione, al fine di consentire agli stessi di partecipare attivamente all'approvazione delle procedure. In relazione a quanto sopra precisato, la Società ha adottato, con deliberazione consiliare del 21 aprile 2011 ed entrata in vigore il giorno successivo, le "Procedure per operazioni con parti correlate" (le "Procedure") volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, individuate ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24.

Le Procedure definiscono le operazioni di "maggiore rilevanza" che devono essere preventivamente approvate dal Consiglio, con il parere motivato e vincolante del Comitato per le operazioni con parti correlate, e comportano la messa a disposizione del pubblico di un documento informativo. Detto Comitato è identificato nel Comitato Controllo e Rischi, fatta eccezione per le deliberazioni in materia di remunerazioni per le quali la competenza è stata attribuita al Comitato Remunerazioni.

Le altre operazioni, a meno che non rientrino nella categoria residuale delle operazioni di importo esiguo – operazioni di importo inferiore a euro 200.000 e, limitatamente a quelle poste in essere con soggetti giuridici il cui fatturato annuo consolidato superi euro 200 milioni, operazioni di importo inferiore a euro 10 milioni – sono definite "di minore rilevanza" e possono essere attuate previo parere motivato e non vincolante del suddetto Comitato.

Le Procedure individuano, inoltre, i casi di esenzione dall'applicazione delle Procedure, includendovi in particolare le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, le operazioni con o tra controllate e quelle con società collegate, a condizione che nelle stesse non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società, e le operazioni di importo esiguo.

L'attuazione e la diffusione delle Procedure tra le società del Gruppo è affidata al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, il quale ne garantisce inoltre il coordinamento con le procedure amministrative previste dall'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98.

A riguardo delle operazioni con parti correlate effettuate nel corso dell'esercizio 2012 si rinvia al Bilancio.

OPERAZIONI SIGNIFICATIVE

Nella riunione del 21 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le "Linee Guida sulle Operazioni Significative", attraverso le quali sono riservate al preventivo esame ed approvazione del Consiglio le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario.

Sono quindi sottratte alla delega conferita all'amministratore esecutivo le decisioni che concernono le operazioni significative, intendendosi per tali quelle che, di per sé, sottopongano la Società alla necessità di pubblicare prospetti o documenti informativi al mercato secondo le specifiche prescrizioni delle autorità di vigilanza.

Quando venga a presentarsi la necessità per la Società di dar corso ad operazioni significative, gli organi delegati devono mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione con ragionevole anticipo un quadro riassuntivo delle analisi condotte in termini di coerenza strategica, di fattibilità economica e di atteso ritorno per la Società.

RIUNIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO

Lo Statuto (art. 13) stabilisce che il Consiglio di Amministrazione si debba riunire almeno trimestralmente e che in tali occasioni gli amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscano al Consiglio ed al Collegio sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate. Inoltre il medesimo art. 13 stabilisce che il Consiglio debba esaminare i piani strategici, industriali e finanziari, e valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società nonché, sulla base delle relazioni degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Ciascun amministratore deve riferire al Consiglio ed al Collegio ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società. Alle riunioni di Consiglio di Amministrazione vengono invitati a partecipare il Group Chief Operating Officer, il Chief Financial Officer e, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, anche i responsabili delle Funzioni interessate o altri dirigenti del Gruppo.

Nel corso del 2012 il Consiglio si è riunito dieci volte per esaminare ed assumere deliberazioni in merito all'andamento della gestione nei vari Settori di attività, ai risultati consuntivi trimestrali ed alla Relazione finanziaria semestrale nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Società e delle sue controllate presentate dall'amministratore esecutivo.

Nella riunione del 22 febbraio 2012, il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esaminare ed approvare la Relazione sulla Corporate Governance, ha inoltre esaminato ed approvato:

– la Relazione sulla Remunerazione, sulla base delle proposte formulate dal Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità, che definisce una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

- un piano di incentivazione basato su strumenti di equity (piano di stock grant composto da una prima componente legata alle performance e da una seconda legata alla fidelizzazione) che prevede per i beneficiari, al verificarsi di determinate condizioni, di avere titolo a ricevere un numero di azioni della Società uguale al numero di diritti loro assegnati;
- la proposta di autorizzare l'acquisto di azioni proprie per un nuovo periodo di diciotto mesi e per un ammontare di massimi 500 milioni di euro e per un numero di azioni non superiore al 20% del capitale sociale, revocando altresì la precedente autorizzazione deliberata nel dicembre 2010;

Il Consiglio ha inoltre elaborato, come già prima indicato, al fine di ridurre la complessità della struttura del capitale con vantaggi anche per la governance della Società, la proposta di convertire le azioni privilegiate e di risparmio della Società in azioni Fiat Industrial ordinarie.

Le suddette proposte unitamente alla prima parte della Relazione sulla Remunerazione (quella che riguarda le politiche sulla remunerazione che dovranno essere seguite dalla Società in relazione ai compensi dei consiglieri di amministrazione ed ai dirigenti con responsabilità strategiche) sono state quindi approvate dagli azionisti in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria tenuta il 5 aprile 2012.

Sulla base delle indicazioni predisposte dai competenti comitati, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare alcuni aspetti di controllo interno, che compongono la struttura di governance della società, per allinearla ai nuovi requisiti previsti dalla versione aggiornata del Codice di Autodisciplina. In particolare, si è provveduto a rinominare il Comitato Controllo Interno in Comitato Controllo e Rischi e a modificare il Regolamento del Comitato evidenziando come la supervisione sulla gestione del rischio sia al centro delle proprie attività. Inoltre è stata approvata la versione aggiornata delle Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, per allinearle alle novità introdotte dal nuovo Codice di Autodisciplina nella definizione della propensione al rischio da parte del Gruppo.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, in occasione di più riunioni tenute nel corso del 2012, ha elaborato la proposta di integrazione con la controllata CNH. Contenuti e modalità di integrazione sono illustrati in sintesi in un precedente capitolo nella presente Relazione e richiederanno specifica approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti da convocarsi in sede straordinaria in relazione ai contenuti delle proposte deliberazioni.

Il Consiglio si è avvalso dell'attività del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità nonché del Comitato Remunerazioni. La documentazione contenente gli elementi utili per la discussione è stata trasmessa a Consiglieri e Sindaci, salvo i casi di urgenza e di particolare riservatezza, nei giorni precedenti le riunioni. In proposito, la Società si è dotata di una piattaforma informatica dedicata che consente la trasmissione in via continuativa di comunicazioni ed informazioni ai consiglieri ed ai membri del Collegio Sindacale che rimangono accessibili anche successivamente.

Nel corso del 2012 è stata condotta una sessione di orientamento a beneficio dei componenti il Consiglio di amministrazione, finalizzata a una più approfondita conoscenza dei contesti di mercato e degli specifici business in cui il Gruppo Fiat Industrial opera. In tale ambito, tra le altre attività, si sottolinea la visita a impianti produttivi e centri di ricerca situati negli U.S.A.. Il Consiglio di Amministrazione si propone di confermare l'iniziativa anche nel corso del 2013.

Al 31 dicembre 2012 il Consiglio si compone di un Amministratore esecutivo e dieci Amministratori non esecutivi, ossia non titolari di deleghe o funzioni direttive nella Società o nel Gruppo; otto Amministratori sono qualificati come indipendenti in base ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal D.Lgs. 58/98 nonché da quelli indicati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, Corporate

Governance e Sostenibilità, nella relazione predisposta per l'Assemblea del 5 aprile 2012 in occasione della quale gli Azionisti hanno provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il periodo 2012-2014.

Una compiuta e approfondita valutazione sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione è stata condotta dal Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità. Dei risultati di tale valutazione si riferisce nella parte in cui si descrive l'attività di tale Comitato.

AMMINISTRATORI ESECUTIVI

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

CARICHE IN ALTRE SOCIETÀ

È Amministratore esecutivo il Presidente, il quale ricopre anche la carica di Presidente nelle principali società controllate (CNH Global N.V., Iveco S.p.A. e FPT Industrial S.p.A.) senza peraltro avere, in tali società, deleghe operative.

Una adeguata presenza di amministratori indipendenti costituisce elemento essenziale del sistema di governance del Gruppo a tutela degli interessi di tutti gli azionisti e dei terzi. Il contributo di amministratori aventi tali caratteristiche è inoltre fondamentale per la composizione ed il funzionamento dei Comitati il cui compito è l'esame preventivo di molte deliberazioni del Consiglio così come quello di fornire pareri e raccomandazioni al Consiglio stesso nelle materie di loro competenza.

I requisiti di indipendenza degli amministratori vengono accertati annualmente; inoltre, ogni qualvolta si verifichi una circostanza potenzialmente idonea a far venire meno il requisito di indipendenza, è dovere degli amministratori segnalare detta situazione per iscritto. L'esito di tali valutazioni viene comunicato al mercato.

Nella riunione del 1° febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha verificato il mantenimento, in capo degli allora sei Amministratori indipendenti, dei requisiti di indipendenza così come previsto dal Codice di Autodisciplina.

Nella riunione del 5 aprile 2012, tenuta al termine dell'Assemblea degli Azionisti della Società che ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il periodo 2012-2014, il medesimo Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codice di Autodisciplina delle società quotate sia di quelli previsti ai sensi del D.Lgs. 58/98 in capo ai seguenti otto Amministratori: A. Bombassei, M. P. Grieco, R. Liberatore, L. Milone, G. Perissinotto, G. Tabellini, J. Tammenoms Bakker e J. Zhao. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate.

Alcuni degli attuali Amministratori ricoprono cariche in altre società quotate o di interesse rilevante.

Escludendo le menzionate cariche ricoperte dall'amministratore esecutivo all'interno del Gruppo Fiat Industrial, le più significative sono le seguenti:

- **Alberto Bombassei:** Presidente Brembo S.p.A., Amministratore Atlantia S.p.A., Italcementi S.p.A., Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., Pirelli & C. S.p.A.
- **Gianni Coda:** componente del Consiglio Consultivo Fiat Automoveis S.A. – FIASA, Amministratore Tofas – Turk Otomobil Fabrikasi Tofas A.S.
- **John Elkann:** Presidente e Socio Accomandatario Giovanni Agnelli & C. S.a.p.A., Presidente e Amministratore Delegato EXOR S.p.A., Presidente Fiat S.p.A., Editrice La Stampa S.p.A., Amministratore Gruppo Banca Leonardo S.p.A., The Economist Group e SGS S.A.

- **Maria Patrizia Grieco:** Presidente e Amministratore Delegato Olivetti S.p.A.
- **Robert Liberatore:** Socio internazionale German Marshall Fund, Presidente Faith and Politics Institute, Amministratore Atlantic Council, National Democratic Institute, The Federal City Council, Senior Adviser Boston Consulting Group
- **Sergio Marchionne:** Presidente e Amministratore Delegato Chrysler Group LLC, Amministratore Delegato Fiat S.p.A., Presidente SGS S.A., Presidente e Amministratore Delegato Fiat Group Automobiles S.p.A., Amministratore EXOR S.p.A. e Philip Morris International Inc.
- **Libero Milone:** Amministratore Poltrona Frau S.p.A., Falck Renewables S.p.A. e Tofas – Turk Otomobil Fabrikasi Tofas A.S.
- **Giovanni Perissinotto:** Amministratore Hera S.p.A.
- **Guido Tabellini:** Amministratore CIR S.p.A.
- **Jacqueline Tammernoms Bakker:** Amministratore Tesco Plc (Regno Unito), Vivendi (Francia) e Van Leer Group Foundation (Paesi Bassi)
- **John Zhao:** Amministratore Delegato e Direttore Generale Hony Capital Limited, Director and Senior Vice President Legend Holdings Limited, Presidente Beijing Hony Future Investment Advisor Ltd. ed Executive Director China Pharmaceutical Group Limited.

COMPOSIZIONE CONSIGLIO

Si riepilogano di seguito la composizione del Consiglio al 31 dicembre 2012 e le qualifiche di ciascun amministratore:

Sergio Marchionne	Presidente Esecutivo
Alberto Bombassei	Amministratore Non Esecutivo Indipendente
Gianni Coda	Amministratore Non esecutivo
John Elkann	Amministratore Non esecutivo
Maria Patrizia Grieco	Amministratore Non esecutivo Indipendente
Robert Liberatore	Amministratore Non esecutivo Indipendente
Libero Milone	Amministratore Non esecutivo Indipendente
Giovanni Perissinotto	Amministratore Non esecutivo Indipendente
Guido Tabellini	Amministratore Non esecutivo Indipendente
Jacqueline Tammernoms Bakker	Amministratore Non esecutivo Indipendente
John Zhao	Amministratore Non esecutivo Indipendente

NOMINA AMMINISTRATORI

Come già in precedenza evidenziato, con delibera del Consiglio di Amministrazione tenuta il 31 gennaio 2013 si è provveduto a modificare lo Statuto (e quindi anche l'art. 11) per adeguarlo alla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo.

Il già richiamato art. 11 dello Statuto prevede il meccanismo del voto di lista per la nomina degli amministratori riservando la nomina di un amministratore agli azionisti di minoranza che, da soli o insieme ad altri, siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la società dalla disciplina vigente. La norma statutaria parimenti prevede che due amministratori siano in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e inoltre il Codice di Autodisciplina, a cui la Fiat Industrial ha dichiarato di aderire, prevede che un numero adeguato di amministratori non esecutivi siano indipendenti, indicando peraltro ipotesi non tassative per valutare la sussistenza dei requisiti.

La quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione di liste di candidati è stabilita dalla Consob in proporzione alla capitalizzazione media di borsa dell'ultimo trimestre dell'esercizio precedente. Per Fiat Industrial S.p.A. è individuata nella misura di almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del Consiglio di Amministrazione non dovesse risultare conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati di genere diverso l'assemblea assume le conseguenti necessarie deliberazioni.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, le sostituzioni sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di composizione del consiglio di amministrazione. Peraltro qualora, per dimissioni

od altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

COMITATI ISTITUITI DAL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2010 ha istituito il Comitato per il Controllo Interno ed il Comitato Nomine e Remunerazioni.

In data 10 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione ha modificato la denominazione del Comitato Nomine e Remunerazioni in Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 5 aprile 2012, in considerazione del fondamentale ruolo dei Comitati, ha deliberato di modificare la denominazione e di separare le funzioni del Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità – ridefinendolo Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità – e di istituire un nuovo e distinto Comitato Remunerazioni. In attuazione delle più recenti raccomandazioni del nuovo Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data 31 ottobre 2012, a ridefinire il ruolo del Comitato Controllo Interno modificandone altresì la denominazione in Comitato Controllo e Rischi.

COMITATO CONTROLLO E RISCHI

In attuazione delle più recenti raccomandazioni del nuovo Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto in data 31 ottobre 2012 a ridefinire il ruolo del Comitato Controllo Interno, modificandone altresì la denominazione in Comitato Controllo e Rischi.

Il Comitato Controllo e Rischi, istituito dal Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial, è attualmente costituito dai seguenti tre Amministratori: Libero Milone (Presidente), Alberto Bombassei e Guido Tabellini, tutti indipendenti ed in possesso di un'esperienza adeguata in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Il Comitato Controllo e Rischi ha il compito di supportare, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e alle relazioni finanziarie periodiche.

In particolare, il Comitato Controllo e Rischi:

- assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione e aggiornamento delle Linee di indirizzo;
- valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentito il revisore legale, la corretta applicazione dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato eventualmente ricorrendo anche a colloqui/incontri con il Collegio Sindacale;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali nonché alla definizione della natura e del livello di rischio ritenuto compatibile con gli obiettivi strategici;
- esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit;
- monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di Internal Audit anche alla luce del Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa della società;

- esamina i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione eventualmente ricorrendo anche a colloqui/incontri con il Collegio Sindacale;
- riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- esamina, con l'assistenza del Responsabile della funzione Internal Audit, le segnalazioni pervenute attraverso la Procedura di Gestione Denunce al fine di monitorare l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- esamina il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit;
- svolge le funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate ad eccezione di quanto inerente la materia delle remunerazioni.

Il Comitato Controllo e Rischi svolge quegli ulteriori compiti che gli vengono di volta in volta attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ed esamina su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato gli argomenti che essi ritengono opportuno sottoporre al Comitato per gli aspetti di sua competenza.

Il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento del proprio compito e di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La società mette a disposizione del Comitato risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal Consiglio.

Il Comitato Controllo e Rischi può richiedere al Responsabile della funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Responsabile dell'Internal Audit mette a disposizione del Comitato a sua richiesta le risorse professionali della funzione e conferisce, a spese della Società e su istruzione del Comitato, incarichi a consulenti indipendenti dallo stesso individuati, su materie attinenti i suoi compiti.

Il Comitato Controllo e Rischi si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, e comunque almeno semestralmente. Partecipano alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato. Possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci e su invito del Presidente del Comitato, soggetti che non ne sono membri o rappresentanti della società di revisione legale, inclusi altri componenti del Consiglio o della struttura della Società, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno. È consentita la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione. Il Segretario redige il verbale delle riunioni.

Con l'adozione delle procedure per le operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, il suddetto Comitato, oltre ai compiti di cui sopra, è quindi chiamato ad esprimere un parere sulla correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate che, ai sensi delle procedure stesse, rivestano una determinata rilevanza. A tal fine, nella fase istruttoria delle operazioni, riceve informazioni tempestive ed adeguate, con facoltà, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, di formulare osservazioni ai soggetti incaricati di condurre le trattative. Durante l'esercizio il Comitato fornisce al Consiglio ed al Collegio Sindacale una informativa trimestrale sull'esecuzione delle suddette operazioni con parti correlate. Limitatamente alle deliberazioni in materia di remunerazioni, il Comitato Remunerazioni è stato individuato quale Comitato competente per le operazioni con parti correlate.

Nel corso del 2012 il suddetto Comitato si è riunito cinque volte durante le quali ha dedicato la propria attenzione in particolare all'analisi dei risultati trimestrali con i relativi commenti dei revisori, ai piani di lavoro predisposti dalla società di revisione e dall'Internal Audit, alla verifica dell'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e della gestione dei rischi aziendali, inclusa la specifica valutazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato e di esercizio e per le altre comunicazioni di carattere finanziario. Il Comitato Controllo e Rischi, unitamente al Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità, si è inoltre dedicato a formulare al Consiglio di Amministrazione proposte per l'aggiornamento di alcuni aspetti di controllo interno, che compongono la struttura di governance della società, per allinearla ai nuovi requisiti previsti dalla versione aggiornata del Codice di Autodisciplina. In particolare tali proposte, poi approvate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 31 ottobre 2012, hanno riguardato la nuova denominazione del Comitato Controllo Interno in Comitato Controllo e Rischi e la modifica del Regolamento del Comitato al fine, tra l'altro, di evidenziare come la supervisione sulla gestione del rischio sia al centro delle attività del Comitato e l'aggiornamento delle Linee di Indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, per allinearle alle novità introdotte dal nuovo Codice di Autodisciplina nella definizione della propensione al rischio da parte del Gruppo.

Nel corso dei primi due mesi del 2013 il Comitato si è riunito due volte.

COMITATO NOMINE, CORPORATE GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

Nell'ambito della continua revisione del sistema di corporate governance al fine di meglio uniformarsi alla *best practice* così come agli standard indicati in materia dal Codice di Autodisciplina e in considerazione del fondamentale ruolo dei Comitati, il Consiglio di Amministrazione, in data 5 aprile 2012, ha deliberato di modificare la denominazione del Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità in Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità, di separare le funzioni e di istituire un nuovo e distinto Comitato Remunerazioni.

Il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità è costituito dai seguenti tre Amministratori, tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti: John Elkann (Presidente), Robert Liberatore e Maria Patrizia Grieco con il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione nelle proprie responsabilità in materia di nomine, corporate governance e sostenibilità.

In particolare il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità è incaricato dei seguenti compiti consultivi:

- seleziona e propone al Consiglio di Amministrazione, in occasione delle cooptazioni, i candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione, indicandone i nominativi e/o i requisiti ad essi richiesti;
- raccomanda, in occasione dei rinnovi, i candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione da proporre per la nomina, indicandone i nominativi e/o i requisiti ad essi richiesti;
- formula pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione ed alla composizione del Consiglio, nonché in merito alle figure professionali e manageriali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna;
- svolge con cadenza annuale una valutazione dell'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione e dai suoi Comitati;
- esamina le proposte del Presidente relativamente alla nomina, ed ai piani di sostituzione dei componenti del GEC e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- fornisce al Consiglio il periodico aggiornamento sull'evoluzione delle regole di corporate governance, formulando altresì proposte di adeguamento;

– valuta le proposte inerenti gli indirizzi strategici in tema di sostenibilità, formulando, ove necessario, pareri al Consiglio di Amministrazione, esamina il Bilancio annuale di sostenibilità.

Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno, quando lo richiedano gli amministratori esecutivi e comunque almeno una volta l'anno.

Il Presidente del Comitato può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

Il Comitato può avvalersi a spese della società del supporto di consulenti esterni.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza, ecc.). Il Segretario redige il verbale delle riunioni.

L'attività di selezione e proposta, in occasione delle cooptazioni e dei rinnovi, dei candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione – indicandone i nominativi e/o i requisiti richiesti – compete al Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità che fornisce le sue raccomandazioni in materia al Consiglio di Amministrazione. Per tale motivo la Società non ha, allo stato, valutato l'opportunità di predisporre specifici piani di successione per gli amministratori esecutivi.

Nel corso del 2012 il suddetto Comitato si è riunito due volte durante le quali – essendo in allora investito dei compiti propositivi in materia di remunerazioni – ha svolto le attività preparatorie per formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta sulla politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, la proposta di un piano di incentivazione basato su strumenti di equity (piano di stock grant composto da una prima componente legata alle performance e da una seconda legata alla fidelizzazione) che prevede per i beneficiari, al verificarsi di determinate condizioni, di avere titolo a ricevere un numero di azioni della Società uguale al numero di diritti loro assegnati nonché la proposta per la determinazione della componente variabile sui risultati 2011 relativi alla remunerazione del Presidente.

Con riferimento alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, avvenuto in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012, e al conseguente suo rinnovo, il Comitato aveva presentato alcune proposte, già evidenziate in un precedente capitolo della presente Relazione ed integralmente recepite dal Consiglio di Amministrazione nella sua relazione formulata al riguardo all'Assemblea degli Azionisti.

Inoltre il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità ha contribuito, unitamente al Comitato Controllo e Rischi, a formulare al Consiglio di Amministrazione proposte per l'aggiornamento di alcuni aspetti che compongono la struttura di governance della società, al fine di allinearla ai nuovi requisiti previsti dalla versione aggiornata del Codice di Autodisciplina nonché per l'aggiornamento del Regolamento del Comitato.

Nel corso del 2012 è stata svolta una sessione di valutazione dell'attività del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, volta a esaminare il loro funzionamento ed efficacia. I risultati hanno confermato il buon andamento dei lavori consiliari e dei comitati e non sono state evidenziate criticità: le riunioni sono caratterizzate da un clima di coesione che favorisce un dibattito aperto e costruttivo ed il più ampio consenso sulle decisioni assunte.

Il Comitato ha inoltre proposto l'aggiornamento del regolamento al fine di allinearla, nella descrizione delle funzioni attribuite, a quelle di competenza così come risultano a seguito della già descritta istituzione del Comitato Remunerazioni. Le suddette proposte sono state poi approvate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 febbraio 2013.

COMITATO REMUNERAZIONI

Inoltre il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità ha contribuito, unitamente al Comitato Controllo e Rischi, a formulare al Consiglio di Amministrazione proposte per l'aggiornamento di alcuni aspetti che compongono la struttura di governance della società, per allinearla ai nuovi requisiti previsti dalla versione aggiornata del Codice di Autodisciplina.

Nel corso dei primi due mesi del 2013 il Comitato si è riunito una volta.

Come prima precisato, al fine di meglio uniformarsi alle *best practices* e agli standard indicati in materia dal Codice di Autodisciplina nonchè in considerazione del fondamentale ruolo dei Comitati, il Consiglio di Amministrazione, in data 5 aprile 2012, ha deliberato di istituire il nuovo e distinto Comitato Remunerazioni separando le relative funzioni dal Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità che fino ad allora includeva le suddette competenze.

Il Comitato Remunerazioni è costituito dai seguenti tre Amministratori, tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti: John Elkann (Presidente), Giovanni Perissinotto e Jacqueline Tammenoms Bakker.

Il Comitato per le Remunerazioni è incaricato dei seguenti compiti consultivi:

- formula al Consiglio proposte in merito ai piani di retribuzione individuali degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche;
- esamina le proposte del Presidente o altro amministratore esecutivo relativamente alla retribuzione ed alla valutazione dei componenti del GEC e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- esamina le proposte del Presidente o altro amministratore esecutivo concernenti i criteri di valutazione delle prestazioni, le politiche generali retributive, fisse e variabili, applicabili al Gruppo ed i piani di incentivazione, anche azionari;
- valuta particolari e specifiche questioni in materia di trattamento economico ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla politica della Società in materia di remunerazioni e alle relazioni sulla remunerazione.

Il Presidente del Comitato Remunerazioni riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta.

Il Comitato Remunerazioni si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno, quando lo richiedano gli amministratori esecutivi e comunque almeno una volta l'anno.

Il Presidente del Comitato può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

Il Comitato Remunerazioni può avvalersi a spese della Società del supporto di consulenti esterni.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza, ecc.). Il Segretario redige il verbale delle riunioni.

Con l'adozione delle procedure per le operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, il Comitato Remunerazioni limitatamente alle deliberazioni in materia di remunerazioni, è stato individuato quale Comitato per le operazioni con parti correlate.

A partire dal 5 aprile 2012, il suddetto Comitato si è riunito una volta nel corso del 2012 durante la quale ha curato le attività preparatorie per formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta del Regolamento del Comitato e la proposta di attribuzione di compensi agli Amministratori non esecutivi che sono anche componenti dei diversi Comitati nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato ha svolto con il Management aziendale un'analisi di *benchmark*, condotta a livello europeo e con particolare attenzione ai 40 titoli più liquidi e capitalizzati tra le società quotate presso la Borsa di Milano, che fanno parte dell'indice FTSE-MIB. Sulla base di tale analisi e con lo scopo di allineare i compensi degli Amministratori investiti

di particolari incarichi alla media del suddetto parametro di riferimento, ha presentato al Consiglio di Amministrazione la proposta di attribuire agli Amministratori che ricoprono incarichi particolari, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del codice civile italiano, i seguenti compensi annui lordi:

- Comitato Controllo e Rischi - Presidente: 30.000 euro;
- Comitato Controllo e Rischi - componente: 20.000 euro;
- Altri Comitati - Presidente: 20.000 euro;
- Altri Comitati - componente: 15.000 euro.

Entrambe le proposte sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Nel corso dei primi due mesi del 2013 il Comitato si è riunito due volte per formulare al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulla politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2013 nonché per esaminare la proposta di definire per l'esercizio 2012 il compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia la componente fissa sia quella variabile, nel rispetto delle previsioni delle Procedure con Parti Correlate.

Informazioni dettagliate circa la remunerazione degli amministratori e i piani di incentivazione sono fornite nella Relazione sulla Remunerazione.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio di Amministrazione, anche al fine di recepire le modifiche introdotte dal Codice di Autodisciplina 2011, ha aggiornato le "Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi".

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, basato sul modello di riferimento "COSO Report" e sui principi del Codice di Autodisciplina, è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Società, e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto sociale e delle procedure interne.

Tale sistema, definito in base alle *leading practice* nazionali ed internazionali, si articola sui seguenti tre livelli di controllo:

- 1° livello: le funzioni operative identificano e valutano i rischi e definiscono specifiche azioni di trattamento per la loro gestione;
- 2° livello: le funzioni preposte al controllo dei rischi definiscono metodologie e strumenti per la gestione dei rischi e svolgono attività di monitoraggio dei rischi;
- 3° livello: la funzione di Internal Audit fornisce valutazioni indipendenti sull'intero Sistema. Il Responsabile della funzione coincide con il preposto al controllo interno ex art. 150 del TUF.

Le Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi descrivono in dettaglio i compiti e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti prevedendo le modalità di coordinamento tra i soggetti coinvolti al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dello stesso e la riduzione di potenziali duplicazioni di attività.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA

Al fine di identificare e gestire i principali rischi, il Gruppo utilizza un proprio modello di *Enterprise Risk Management* (ERM) costantemente aggiornato sulla base delle esperienze maturate nel corso degli anni e delle indicazioni emerse da un confronto con le *best practice* di altre realtà industriali.

In particolare, è definita e diffusa dalle funzioni centrali deputate la mappa dei *risk driver* presso tutte le Regioni/Settori/Società operative, per facilitare l'identificazione e valutazione dei rischi, delle misure di controllo e dei relativi piani di azione sulla base delle singole specificità.

Fiat Industrial si avvale di un Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in relazione al processo di informativa finanziaria basato sul modello di riferimento "COSO Report", secondo il quale "il sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti volti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi aziendali". In relazione al processo di informativa finanziaria, tali obiettivi possono essere identificati nell'attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa stessa. L'attività di gestione dei rischi costituisce parte integrante del Sistema di Controllo Interno. La valutazione periodica del Sistema di Controllo Interno sul processo di informativa finanziaria è finalizzata ad accertare che i componenti del COSO Framework (ambiente di controllo, valutazione del rischio, attività di controllo, informazioni e comunicazione, monitoraggio) funzionino congiuntamente per conseguire i suddetti obiettivi.

Fiat Industrial, la cui controllata CNH Global N.V. è quotata al NYSE e quindi soggetta alla normativa statunitense Sarbanes-Oxley Act, paragrafo 404, prevede un complesso di procedure amministrative e contabili tali da garantire al Sistema di Controllo Interno sul reporting finanziario un elevato standard di affidabilità. Tale sistema si articola su due livelli.

Il primo comprende norme, procedure, linee guida attraverso le quali la capogruppo assicura un efficiente sistema di scambio di dati con le proprie controllate e ne svolge il necessario coordinamento. Sostanzialmente, ci si riferisce a due principali tipologie: la normativa sull'applicazione dei principi contabili di riferimento, rappresentata essenzialmente dal Manuale Contabile di Gruppo, e le procedure che regolano il processo di predisposizione del bilancio consolidato e delle situazioni contabili periodiche, ossia i Manuali operativi per la gestione del sistema di consolidamento e del piano dei conti, le procedure per la gestione contabile delle transazioni infragruppo, ecc. La relativa documentazione viene diffusa, a cura della capogruppo, per l'immediata applicazione da parte delle società controllate.

Il secondo livello riguarda, invece, le disposizioni operative di dettaglio predisposte dalle controllate, in funzione delle linee guida della capogruppo.

L'approccio adottato da Fiat Industrial in relazione alla valutazione, al monitoraggio e al continuo aggiornamento del Sistema di Controllo Interno sull'informativa finanziaria (*financial reporting*) si basa su un processo definito in coerenza con il modello COSO Framework ed è di tipo "*Top-down-risk based*". Esso consente di effettuare le valutazioni seguendo un'impostazione che si concentra sulle aree di maggior rischio e/o rilevanza, ovvero su rischi di errore significativo, anche per effetto di frode, nelle componenti del bilancio e dei documenti informativi collegati. A tal fine si procede a:

- identificare e valutare l'origine e la probabilità di errori significativi negli elementi dell'informativa economico-finanziaria;
- valutare se i controlli chiave esistenti sono adeguatamente definiti, in modo tale da individuare preventivamente o successivamente possibili errori negli elementi dell'informativa economico-finanziaria;
- verificare l'operatività dei controlli in base alla valutazione dei rischi di errore del *financial reporting*, focalizzando le attività di test sulle aree di maggior rischio.

L'individuazione e valutazione dei rischi di errore che potrebbero avere effetti rilevanti sul *financial reporting*, avviene attraverso un processo di *risk assessment* che identifica, attraverso un approccio di tipo *top-down*, le entità organizzative, i processi e le relative poste contabili che ne sono generate, nonché le specifiche attività in grado di generare potenziali errori rilevanti. Secondo la metodologia adottata da Fiat Industrial, i rischi e i relativi controlli sono associati ai conti e ai processi aziendali che sono alla base della formazione dei dati contabili.

I rischi rilevanti, identificati con il processo di *risk assessment*, richiedono l'individuazione e la valutazione di specifici controlli ("controlli chiave") che ne garantiscano la "copertura" limitando così il rischio di un potenziale errore rilevante sul reporting finanziario.

I controlli nel Gruppo Fiat Industrial possono essere ricondotti, sulla base delle *best practices* internazionali, a due principali fattispecie:

- controlli che operano a livello di gruppo o di singola società controllata quali assegnazione di responsabilità, poteri e deleghe, separazione dei compiti e assegnazione di privilegi e di diritti di accesso alle applicazioni informatiche;
- controlli che operano a livello di processo quali il rilascio di autorizzazioni, l'effettuazione di riconciliazioni, lo svolgimento di verifiche di coerenza, ecc. In questa categoria sono ricompresi i controlli riferiti ai processi operativi, quelli sui processi di chiusura contabile ed i controlli cosiddetti "trasversali" effettuati dai *Service Providers* del Gruppo Fiat. Tali controlli possono essere di tipo "preventive", con l'obiettivo di prevenire il verificarsi di anomalie o frodi che potrebbero causare errori nel *financial reporting*, ovvero di tipo "detective", con l'obiettivo di rilevare anomalie o frodi che si sono già verificati. Detti controlli possono avere una connotazione "manuale" od "automatica", quali ad esempio i controlli applicativi che fanno riferimento alle caratteristiche tecniche e di parametrizzazione dei sistemi informativi a supporto del business.

La verifica sull'efficacia del disegno e sull'effettiva operatività dei controlli chiave è svolta attraverso l'attività di *Testing*, effettuata da parte di strutture dedicate nell'ambito delle società controllate e da parte dell'Internal Audit, utilizzando tecniche di campionamento riconosciute dalle *best practice* internazionali. L'Internal Audit svolge inoltre un controllo qualitativo sull'attività di *Testing* effettuata dalle società controllate.

La valutazione dei controlli, laddove ritenuto opportuno, può comportare l'individuazione di controlli compensativi, azioni correttive o piani di miglioramento. I risultati delle attività di monitoraggio sono periodicamente sottoposti all'esame del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e da questi comunicati ai vertici aziendali, al Comitato Controllo e Rischi che, a sua volta, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Fiat Industrial.

CODICE DI CONDOTTA

Il Codice di Condotta adottato già nel corso del 2010, sulla base di quello in vigore in Fiat S.p.A., è parte integrante del Sistema di Controllo Interno ed esprime i principi di deontologia aziendale che Fiat Industrial riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e partner. Il Codice di Condotta è stato adottato da tutte le Società del Gruppo in Italia e all'estero. Il suddetto Codice recepisce specifiche Linee Guida inerenti a Ambiente, Salute e Sicurezza, Business Ethics e Anti-corruzione, Fornitori, Gestione delle Risorse Umane e Rispetto dei Diritti Umani.

Nel rispetto delle norme locali, il Codice di Condotta viene divulgato a tutti i dipendenti. Anche i consulenti ed i partner vengono informati dell'avvenuta adozione del Codice mediante l'invio di informativa o, in fase di sottoscrizione dei contratti, con l'inserimento di specifiche clausole di richiamo ai principi in esso espressi.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nella riunione del 1° febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione, su raccomandazione del Comitato Controllo e Rischi, ha ratificato l'aggiornamento delle "Linee Guida per l'adozione e l'aggiornamento del Modello presso le Società italiane del Gruppo" (Linee Guida) e conseguentemente approvato la revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito il "Modello") di Fiat Industrial. La revisione si era resa opportuna per rendere questi documenti maggiormente aderenti all'attuale attività operativa, nonché per adeguarli alle ultime previsioni normative del D.Lgs. 121/11, che avevano inserito alcuni reati ambientali nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti prevista dal già citato D.Lgs. 231/01.

Nel corso del febbraio 2013 l'Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello ha provveduto – acquisito il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi – all'ulteriore aggiornamento delle Linee Guida per adeguarle alle ultime previsioni normative introdotte dalla Legge 190 del novembre 2012 e dal D.Lgs. 109 dell'agosto 2012, indicate rispettivamente agli artt. 25 (delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità), 25-ter (reato di corruzione tra privati) e 25-duodecies (delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del D.Lgs. 231/01, ed alla successiva loro emanazione.

Per l'esercizio 2012 l'Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del suddetto Modello è di tipo monocratico ed opera in base ad uno specifico Programma di Vigilanza, e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, anche per il tramite del Comitato Controllo e Rischi.

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOCIETÀ DI REVISIONE

Questa procedura ha lo scopo di disciplinare il conferimento di incarichi da parte di Fiat Industrial e sue controllate ai revisori di Gruppo ed ai soggetti agli stessi correlati, al fine di salvaguardare il requisito di indipendenza delle società incaricate della revisione legale dei conti. Per "soggetti correlati alle società di revisione" si intendono le società e gli studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo (cosiddetto "network").

Tale procedura ha ad oggetto l'individuazione degli incarichi di revisione legale dei conti ed attività connesse (Audit Services), di quelli attinenti altre attività di revisione legale dei conti (Audit Related Services) nonché di quelli aventi ad oggetto materie non correlate alla revisione legale dei conti (Non Audit Services). Per ogni categoria di servizi vengono stabiliti facoltà e limiti di conferimento nonché le modalità procedurali di approvazione e gli obblighi di informativa dei dati consuntivi.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE DENUNCE

In applicazione del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta, è stata adottata una procedura per disciplinare la gestione delle denunce e dei reclami, provenienti da soggetti interni o esterni alla Società, relativi a situazioni di sospetta o presunta violazione dell'etica di comportamento, frodi in ambito del patrimonio aziendale e/o di bilancio, comportamenti vessatori nei riguardi di dipendenti o terze parti, reclami relativi alla contabilità, ai controlli contabili interni e alla revisione legale dei conti.

La procedura definisce i compiti e le responsabilità dei diversi organi aziendali, regolamenta le attività di ricevimento della denuncia, di verifica, di definizione e di informativa degli eventuali provvedimenti disciplinari.

La Procedura ribadisce l'impegno del Gruppo a garantire il denunciante in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione.

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE AVENTI SEDE IN PAESI EXTRA-UE

In applicazione di quanto previsto dagli artt. 36 e 39 del Regolamento Mercati, Fiat Industrial, individuato il perimetro di applicazione della normativa nel Gruppo, ha rilevato che i sistemi amministrativo-contabili e di reporting in essere nel Gruppo consentono la messa a disposizione del pubblico delle situazioni contabili predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato e sono idonei a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della Capogruppo i dati necessari per la redazione del bilancio consolidato stesso.

Agli stessi fini, il flusso informativo verso il revisore centrale, articolato sui vari livelli della catena di controllo societario, attivo lungo l'intero arco dell'esercizio e funzionale all'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della Capogruppo, è stato ritenuto efficace.

Fiat Industrial dispone, infine, in via continuativa della composizione degli organi sociali delle società controllate con evidenza delle cariche sociali ricoperte e provvede alla raccolta centralizzata dei documenti formali relativi allo Statuto sociale e al conferimento dei poteri alle cariche sociali, nonché al loro regolare aggiornamento.

INFORMAZIONI SOCIETARIE, RAPPORTI CON AZIONISTI ED INVESTITORI, ASSEMBLEE

Fiat Industrial promuove un'attiva politica di comunicazione verso gli azionisti privati, gli investitori istituzionali ed il mercato finanziario, nella convinzione che la trasparenza e la completezza della comunicazione finanziaria e societaria siano valori di primaria importanza.

La divulgazione all'esterno di documenti ed informazioni di carattere economico-finanziario, anche attraverso internet, avviene nel rispetto della vigente normativa applicabile e di quanto previsto dalle procedure interne adottate. In base a tali criteri vengono diffuse, anche in forma elettronica attraverso il sito internet, l'informativa economica finanziaria periodica e straordinaria.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Fiat Industrial si avvale del circuito SDIR-NIS, gestito da BIT Market Services S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange.

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

In data 27 settembre 2010, il Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial ha adottato la procedura per la gestione interna e la divulgazione all'esterno delle informazioni riservate.

Tale procedura contiene le norme per l'istituzione e la gestione del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate o potenzialmente privilegiate. In essa vengono definite le tipologie di informazioni "privilegiate", "potenzialmente privilegiate" e "riservate", sono indicate le diverse sezioni di cui si compone il registro nonché le regole per il suo concreto funzionamento, i compiti ed i ruoli dei responsabili deputati alla gestione di tali informazioni, vengono richiamate le norme che regolano la diffusione delle notizie "price sensitive" e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il trattamento e la pubblicazione di tali notizie. Tale procedura, che ha lo scopo di disciplinare il monitoraggio delle informazioni e la loro circolazione interna ed esterna al Gruppo Fiat Industrial, nonché l'adempimento degli obblighi relativi al Registro, richiama anche le sanzioni previste in questi casi dal Codice di Condotta a carico dei dipendenti, mentre ricorda che al rispetto delle stesse disposizioni e cautele sono tenuti anche Amministratori e Sindaci.

INTERNAL DEALING

Fiat Industrial ha adottato una procedura per l'identificazione dei dirigenti soggetti alla disciplina internal dealing (le Persone Rilevanti). La soglia oltre la quale i predetti soggetti devono comunicare le operazioni effettuate è pari a 5.000 euro annui; una volta raggiunta la soglia dei 5.000 euro, non devono essere comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 5.000 euro entro la fine dell'anno. Nel 2012 sono state segnalate due operazioni al mercato.

INVESTOR RELATIONS

In attuazione del primario interesse della Società ad instaurare e mantenere un costante dialogo con i mercati finanziari sono state attivate apposite strutture dedicate con l'obiettivo di mantenere e migliorare la loro fiducia e il loro livello di comprensione dei fenomeni aziendali.

A tal proposito la funzione Investor Relations intrattiene nel corso dell'anno rapporti continui con gli analisti finanziari che seguono la società, con i propri azionisti e con gli investitori istituzionali organizzando incontri, "conference call" (aventi per oggetto l'informativa economico-finanziaria periodica), nonché partecipando a conferenze di Settore. La Società si avvale anche del sito Internet (www.fiatindustrial.com) per diffondere contemporaneamente al pubblico quanto viene presentato e discusso in tali occasioni. Tramite lo stesso sito vengono messe a disposizione del pubblico, in lingua italiana ed inglese, informazioni di carattere istituzionale, notizie economico-finanziarie periodiche e straordinarie, il calendario programmato per gli eventi societari e la documentazione relativa alla corporate governance.

Un'attenzione specifica viene data agli Investitori Socialmente Responsabili (SRI), quegli investitori che integrano le tradizionali considerazioni di tipo economico con valutazioni sulla gestione degli aspetti ambientali, sociali e di governance delle società. L'Unità di Sostenibilità è l'ente dedicato, in coordinamento con la funzione Investor Relations, a rispondere alle domande provenienti direttamente, o indirettamente attraverso le agenzie di rating, dagli investitori SRI. Una sezione di primo livello del sito internet rende disponibili continuamente tutte le informazioni sulla Sostenibilità di Fiat Industrial.

Nel corso del 2012 Fiat Industrial ha mantenuto rapporti costanti con il mercato finanziario e ha organizzato, inoltre, incontri formali (a mezzo conference call o presentazioni dal vivo) sia in occasione della pubblicazione trimestrale dei risultati sia di eventi che richiedevano comunicazione diretta al mercato, avvalendosi anche del sito Internet (www.fiatindustrial.com) per diffondere contemporaneamente al pubblico quanto presentato e discusso in tali occasioni. Fiat Industrial ha altresì partecipato a conferenze di settore o incontri e "non-deal roadshow" che hanno interessato le principali piazze finanziarie per garantire una relazione diretta con il top management o con il team di Investor Relations.

Per assicurare tempestive informazioni agli azionisti in merito alle deliberazioni degli organi competenti che li coinvolgono, sono attivi un numero verde (800-804027) e indirizzi di posta elettronica (serviziottitoli@fiatindustrial.com e investor:relations@fiatindustrial.com) per raccogliere le richieste di informazioni e fornire chiarimenti e delucidazioni sulle operazioni poste in essere dalla Società.

ASSEMBLEE

Le assemblee costituiscono occasioni periodiche di incontro e comunicazione con gli azionisti nel rispetto della normativa vigente. Fiat Industrial favorisce la più ampia partecipazione degli azionisti alle assemblee. Al fine di garantire agli azionisti una informazione tempestiva ed efficace, salvaguardando i diritti di ognuno a partecipare attivamente nel rispetto dei diritti degli altri azionisti, Fiat Industrial si adopera affinché l'assemblea prevista annualmente per l'approvazione del bilancio d'esercizio venga convocata in significativo anticipo rispetto al termine massimo consentito dalla normativa vigente. Le riunioni sono regolate in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Assemblea.

Fiat Industrial è solita designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Le deleghe possono essere conferite per via telematica attraverso un apposito sistema attivato dal Rappresentante Designato (Servizio Titoli S.p.A.) tramite il sito internet della Società. Informazioni sulle modalità per il conferimento delle deleghe in via telematica sono riportate nell'avviso di convocazione dell'assemblea e nello stesso sito internet.

REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA

RAPPRESENTANTI COMUNI DELLE DIVERSE CATEGORIE DI AZIONI

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

NOMINA DEI COLLEGIO SINDACALE E LISTA DI MINORANZA

Fiat Industrial ha adottato nel settembre 2010 il Regolamento di Assemblea con l'intento di garantire un ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, puntualizzare diritti e doveri di tutti i partecipanti e stabilire regole chiare e univoche senza voler in alcun modo limitare o pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere le proprie opinioni e formulare richieste di chiarimento sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le Assemblee dei titolari di azioni di risparmio e dei titolari di azioni privilegiate hanno deliberato in data 3 aprile 2012 rispettivamente di approvare la conversione obbligatoria di tutte le azioni Fiat Industrial di risparmio e di tutte le azioni Fiat Industrial privilegiate in azioni Fiat Industrial ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.

A seguito della successiva approvazione della suddetta operazione anche da parte dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 5 aprile 2012, la conversione obbligatoria ha avuto efficacia in data 21 maggio 2012. Pertanto dalla medesima data del 21 maggio 2012, le categorie di azioni di risparmio e privilegiate sono venute meno e correlative anche i rappresentanti comuni degli azionisti titolari delle suddette categorie di azioni hanno cessato di svolgere il loro rispettivo ruolo.

COLLEGIO SINDACALE

I tre Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti Riccardo Rota e Vittorio Sansonetti sono stati nominati in sede di costituzione della società mentre Giorgio Cavalitto è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 6 dicembre 2010, con effetto dalla data di efficacia della Scissione, tutti nominati prima dell'adozione delle regole statutarie concernenti il voto di lista. Il Collegio Sindacale, successivamente all'ammissione della Società alla quotazione in Borsa, verifica, con cadenza annuale, la sussistenza e il permanere dei requisiti di indipendenza dei propri componenti esponendo le risultanze nella relazione al bilancio di esercizio.

I Sindaci hanno mantenuto un costante collegamento sia con le funzioni preposte al Sistema di Controllo e Rischi sia con la società di revisione che sono invitate a partecipare alle periodiche riunioni del Collegio Sindacale.

Il mandato dell'attuale Collegio Sindacale e dei tre Sindaci supplenti scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti che devono possedere tutti il requisito dell'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti (già controllo contabile) per un periodo non inferiore a tre anni. Inoltre possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo nei limiti stabiliti dalla normativa.

Lo Statuto (art. 17) garantisce alle minoranze opportunamente organizzate il diritto di nominare un sindaco effettivo, cui è attribuita la presidenza del Collegio, ed un sindaco supplente, così come previsto dal Testo Unico della Finanza. La quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati è statutariamente stabilita in una percentuale non inferiore a quella determinata dalla disciplina vigente per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; qualora la sezione relativa ai sindaci supplenti di dette liste indichi più candidati, quelli inseriti ai primi due posti devono, per lo stesso fine, essere di genere diverso tra loro.

In caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Le liste presentate, corredate della documentazione normativamente e statutariamente prevista, devono essere depositate presso la sede della società, almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea, secondo i termini e modalità previsti dalla vigente normativa.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, il termine per la presentazione di liste è prorogato sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota di partecipazione predetta è ridotta alla metà.

Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Dell'eventuale mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione della soglia di cui sopra deve essere data notizia senza indugio ai sensi della disciplina vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. In caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista come determinata ai sensi del precedente punto 2.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con la procedura delle liste, come più avanti descritta, l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica il primo supplente appartenente alla lista di quello cessato che consenta il rispetto della normativa in materia di equilibrio fra i generi e che abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per l'integrazione del collegio nel rispetto di tale normativa.

Le precedenti regole in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

La procedura di nomina del Collegio Sindacale attraverso il voto di lista verrà applicata, per la prima volta, alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e, quindi, in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2012.

COMPOSIZIONE COLLEGIO

Di seguito si riportano le più significative cariche ricoperte dai componenti il Collegio Sindacale. Paolo Piccatti ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Fiat Group Automobiles S.p.A., Fiat Partecipazioni S.p.A., FPT Industrial S.p.A., Juventus F.C. S.p.A., Banca Sella S.p.A., Società Petrolifera Italiana S.p.A. e di Sindaco Effettivo di EXOR S.p.A., Giovanni Agnelli & C. S.a.p.az., Iveco S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A.; Valter Cantino ricopre la carica di Amministratore indipendente di Società Italiana di Revisione e Fiduciaria – S.I.RE.F. S.p.A., di Presidente del Collegio dei Revisori di Fondazione Torino Wireless e di Sindaco Effettivo di FGA Capital S.p.A.; Lucio Pasquini ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Burgo Energia S.p.A., 2 A S.p.A., Cofincaf S.p.A., Eletrogruppo Zerouno S.p.A., Ercos S.p.A., Gever S.p.A., PKP Gruppo Finanziario S.p.A. e di Sindaco Effettivo di Burgo Distribuzione S.r.l., Finlav S.p.A., Gruppo Banca Leonardo S.p.A., Lavazza Coffee Shops S.r.l., Schneider Electric S.p.A. e Comecart S.p.A.

SEZIONE IV

TABELLE DI SINTESI, PROSPETTO DI CONFRONTO CON I PRINCIPI E CRITERI APPLICATIVI DEL CODICE E ALLEGATI

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

Struttura del capitale sociale

	N. azioni	Quotazione
Azioni ordinarie	1.222.568.882	SI

I diritti delle azioni ordinarie sono riportati alla Sezione II - Assetti Proprietari

Partecipazioni rilevanti nel capitale⁽¹⁾

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Giovanni Agnelli & C. S.p.A.	(2)	32,812	32,812
Harris Associates LP	Harris Associates LP	5,027	5,027
Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd	Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd	2,548	2,327

(1) Tabella predisposta sulla base delle informazioni pubbliche a disposizione. Le informazioni, in taluni casi, potrebbero non essere aggiornate con riferimento all'operazione di conversione obbligatoria delle azioni privilegiate e di risparmio, divenuta efficace in data 21 maggio 2012.

(2) Exor S.p.A. detiene il 30,013% delle azioni Fiat Industrial ordinarie (pari al 30,013% dei diritti di voto) e la Fiat S.p.A. detiene il 2,799% delle azioni Fiat Industrial ordinarie (pari al 2,799% dei diritti di voto).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 122 Testo Unico della Finanza, nel dicembre 2012, è stato reso noto al pubblico un accordo tra la società Exor S.p.A. e CNH Global N.V. relativo all'impegno assunto da Exor S.p.A. nei confronti della società controllata CNH Global N.V. a partecipare e a votare favorevolmente in occasione di ogni assemblea della Società che sarà chiamata a deliberare in merito all'operazione di riorganizzazione societaria fra la Società ed alcune delle società da questa controllate; in particolare, la suddetta riorganizzazione prevede l'integrazione fra la Società e la CNH Global N.V. attraverso una sequenza collegata di fusioni, all'esito delle quali la società incorporante sarà una società di recente costituzione di diritto olandese, attualmente totalmente controllata dalla medesima Società. I contenuti della suddetta operazione di integrazione sono illustrati in sintesi in un precedente capitolo della presente relazione.

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI AL 31/12/2012

Consiglio di Amministrazione	Carica	Componenti ⁽¹⁾	Esecutivi	Non- esecutivi	Indipendenti	****	Numero di altri incarichi **		Comitato Controllo e Rischi	Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità	Comitato Remunerazioni
							***	***			
Presidente	Sergio Marchionne		X			100	6				
Amministratore	Alberto Bombassei ⁽²⁾			X		80	5	X	40		
Amministratore	Gianni Coda			X		90	2				
Amministratore	John Elkann			X		100	7			X	100
Amministratore	Maria Patrizia Greco ^{(2)(*)}			X		100	1			X	100
Amministratore	Robert Liberatore ⁽²⁾			X		100	6			X	100
Amministratore	Libero Milone ⁽²⁾			X		100	3	X	100		
Amministratore	Giovanni Perissinotto ⁽²⁾			X		90	1				X
Amministratore	Guido Tabellini ⁽²⁾			X		100	1	X	100		
Amministratore	Jacqueline Tammennoms Bakker ⁽²⁾			X		87,5	3				X
Amministratore	John Zhao ⁽²⁾⁽³⁾			X		80	4			X	0

Fino al 5 aprile 2012 il Consiglio di Amministrazione aveva affidato al Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità compiti consultivi in materia sia di candidature alla nomina sia di compensi e politiche remunerative. In considerazione del fondamentale ruolo dei Comitati, in data 5 aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare la denominazione e di separare le funzioni del Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità e di istituire un nuovo e distinto Comitato Remunerazioni.

* La presenza dell'asterisco indica se l'amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Sono esclusi gli incarichi che gli amministratori esecutivi ricoprono in società controllate da Fiat Industrial S.p.A. Nella Relazione sulla Corporate Governance gli incarichi sono indicati per esteso.

*** In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del CdA al Comitato.

**** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei Comitati.

(1) Gli Amministratori sono stati nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012 ed il loro mandato terminerà con l'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2014. Tutti gli Amministratori, con la sola eccezione per le signore Maria Patrizia Greco e Jacqueline Tammennoms Bakker, erano già in carica alla data del 1° gennaio 2012.

(2) Amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina e del DLgs. 58/98.

(3) Componente del Comitato Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità dal 1° gennaio 2012 al 5 aprile 2012.

La CONSOB con deliberazione n. 18452 del 31 gennaio 2013 ha stabilito per l'anno 2013 la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo delle società che hanno chiuso l'esercizio sociale il 31 dicembre 2012. Per Fiat Industrial S.p.A. è individuata nella misura di almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento:

Consiglio di Amministrazione:	10
Comitato Controllo e Rischi:	5
Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità:	2
Comitato Remunerazioni (istituito dal 5 aprile 2012):	1
Durata media delle riunioni di Consiglio/Comitato:	2/3 ore

TABELLA 3: COLLEGIO SINDACALE

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi*
Presidente	Paolo PICCATTI	100	2
Sindaco effettivo	Valter CANTINO	100	—
Sindaco effettivo	Lucio PASQUINI	100	—
Sindaco supplente	Giorgio CAVALITTO		
Sindaco supplente	Riccardo ROTA		
Sindaco supplente	Vittorio SANSONETTI		
Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 11			

Si precisa che la procedura di nomina per liste del Collegio Sindacale verrà applicata per la prima volta in occasione dell'Assemblea degli Azionisti da convocarsi per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012.

* In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla Corporate Governance gli incarichi sono indicati per esteso.

La CONSOB con deliberazione n. 18452 del 31 gennaio 2013 ha stabilito per l'anno 2013 la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo delle società che hanno chiuso l'esercizio sociale il 31 dicembre 2012. Per Fiat Industrial S.p.A. è individuata nella misura di almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.





PROSPETTO DI CONFRONTO CON I PRINCIPI E CRITERI APPLICATIVI DEL CODICE

PROSPETTO DI CONFRONTO CON I PRINCIPI E CRITERI APPLICATIVI DEL CODICE

Il Codice di Autodisciplina si compone di Principi e di criteri applicativi: nella colonna di sinistra sono ripresi i singoli principi e criteri ed in quella di destra vi è una sintetica descrizione della loro attuazione in Fiat Industrial.

Raccomandazioni del Codice di Autodisciplina Edizione 2011

Modalità di attuazione da parte di Fiat Industrial S.p.A.

RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.P.1 L'emittente è guidato da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza e opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Lo Statuto (art. 13) stabilisce che il Consiglio si debba riunire almeno trimestralmente e che in tali occasioni gli amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscano al Consiglio ed al Collegio sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse. Nel corso del 2012 il Consiglio si è riunito dieci volte. Il Consiglio ha inoltre affidato al Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità l'incarico di valutare annualmente l'attività del Consiglio stesso e dei Comitati.

1.P.2 Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseggiando l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione persegue l'obiettivo della creazione di valore per la generalità degli azionisti. A tal fine la presenza di dieci amministratori non esecutivi e di otto consiglieri indipendenti è garanzia del fatto che non vi siano influenze dominanti nell'adozione delle decisioni ed assicura la più ampia autonomia di giudizio con particolare riferimento ai casi di potenziale conflitto di interessi.

Con specifico riferimento alla governance del Gruppo, Fiat Industrial S.p.A. esercita l'attività di direzione e coordinamento, qualificata ai sensi dell'art. 2497-bis nei confronti delle società italiane controllate direttamente ed indirettamente. Tale attività consiste nella indicazione degli indirizzi strategici generali ed operativi di Gruppo e si concretizza nella definizione ed adeguamento del sistema di controllo interno e del modello di governance e degli assetti societari, nell'emanaione di un Codice di Condotta adottato a livello di Gruppo e nella elaborazione delle politiche generali di gestione delle risorse umane, finanziarie e di comunicazione. Inoltre il coordinamento di Gruppo include la funzione Finance, l'Internal Audit, i servizi legali e la gestione accentrata, anche tramite società dedicate, dei servizi di tesoreria. La direzione e coordinamento a livello di Gruppo consente alle società controllate, che rimangono pienamente depositarie della propria



1.C.1 Il consiglio di amministrazione:

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione; definisce il sistema di governo societario dell'emittente e la struttura del gruppo;
- b) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente;
- c) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'emittente nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- d) stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

autonomia gestionale ed operativa, di realizzare economie di scala avvalendosi di professionalità e prestazioni specialistiche con crescenti livelli qualitativi e di concentrare le proprie risorse nella gestione del core business.

Il ruolo del Consiglio di Amministrazione è dettagliatamente descritto nella Relazione cui il presente prospetto è allegato. Si riportano di seguito alcuni passi della Relazione nonché le clausole statutarie rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione cui spetta l'indirizzo della gestione dell'impresa attraverso la definizione del modello di delega, l'attribuzione e la revoca delle deleghe, nonché l'esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari elaborati dagli organi delegati, della struttura societaria di gruppo, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, delle operazioni in cui gli organi delegati siano in una posizione di conflitto di interessi e di quelle con parti correlate riservate alla propria competenza dalle Procedure in materia.

Spetta al Consiglio, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, la definizione delle linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi al fine di identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi afferenti all'emittente ed alle sue controllate, definendo il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente.

Lo Statuto (art.13) stabilisce che al Consiglio spetta la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e la valutazione, sulla base della relazione degli organi delegati, del generale andamento della gestione del Gruppo. Al Consiglio spetta altresì la valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Lo Statuto (art. 13) stabilisce che il Consiglio si debba riunire almeno trimestralmente e che in tali occasioni gli amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscano al Consiglio ed al Collegio sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse.

Codice di Autodisciplina 2011



f) delibera in merito alle operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

Fiat Industrial S.p.A.



In conformità all'art. 12 dello Statuto, il Consiglio nomina il Presidente, un Vice Presidente, se lo ritiene opportuno, e uno o più Amministratori Delegati. In conformità all'art. 16 la rappresentanza della società spetta agli amministratori che ricoprono la carica di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed in giudizio, nonché per l'esercizio dei poteri loro conferiti dal Consiglio stesso. In conformità all'art. 12 dello Statuto, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato al Comitato Remunerazioni il compito di formulare proposte in merito ai piani di retribuzione individuali degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche.

Inoltre sulla base delle proposte formulate dal Comitato Remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione sulla Remunerazione che definisce la politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche. La Società, in conformità a quanto previsto dal regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 ha adottato le "Procedure per operazioni con parti correlate" (le "Procedure") volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, individuate ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24. Le Procedure definiscono le operazioni di "maggiore rilevanza" che devono essere preventivamente approvate dal Consiglio, con il parere motivato e vincolante del Comitato per le operazioni con parti correlate, identificato nel Comitato Controllo e Rischi, fatta eccezione per le deliberazioni in materia di remunerazioni per le quali la competenza è stata attribuita al Comitato Remunerazioni, e comportano la messa a disposizione del pubblico di un documento informativo. Le altre operazioni, a meno che non rientrino nella categoria residuale delle operazioni di importo esiguo – operazioni di importo inferiore a euro 200.000 e, limitatamente a quelle poste in essere con soggetti giuridici il cui fatturato annuo consolidato superi euro 200 milioni, operazioni di importo inferiore a euro 10 milioni – sono definite "di minore rilevanza" e possono essere attuate previo parere motivato e non vincolante del suddetto

Codice di Autodisciplina 2011



Fiat Industrial S.p.A.



- g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si avvalga dell'opera di consulenti esterni ai fini dell'autovalutazione, la relazione sul governo societario fornisce informazioni sugli eventuali ulteriori servizi forniti da tali consulenti all'emittente o a società in rapporto di controllo con lo stesso;
- h) tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla lettera g), esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;

Comitato. Le Procedure individuano, inoltre, i casi di esenzione dall'applicazione delle Procedure, includendovi in particolare le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, le operazioni con o tra controllate e quelle con società collegate, a condizione che nelle stesse non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società, e le operazioni di importo esiguo. L'attuazione e la diffusione delle Procedure tra le società del Gruppo è affidata ai Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i quali ne garantiscono inoltre il coordinamento con le procedure amministrative previste dall'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98. Sono inoltre in vigore, le "Linee Guida sulle Operazioni Significative" attraverso le quali sono riservate ai preventivi esame ed approvazione del Consiglio le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario. Sono quindi sottratte alla delega conferita agli amministratori esecutivi le decisioni che concernono le operazioni significative, intendendosi per tali quelle che, di per sé, sottopongano la Società alla necessità di comunicazione al mercato secondo le prescrizioni delle autorità di vigilanza.

Il Consiglio ha incaricato il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità di valutare con cadenza annuale l'attività del Consiglio e dei Comitati, con particolare riguardo alla dimensione, alla composizione ed al funzionamento degli stessi.

Nella valutazione della composizione del Consiglio il Comitato verifica che siano adeguatamente rappresentate le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) nonché le conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, anche di carattere internazionale ed attinenti sia agli scenari macroeconomici generali ed alla globalizzazione dei mercati, sia, più in particolare, ai settori industriale e finanziario, tenendo altresì conto dell'anzianità di carica dei componenti e dell'equilibrio tra i generi.

Nel corso del 2012 è stata svolta una sessione di valutazione dell'attività del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, volta a esaminare il loro funzionamento ed efficacia. I risultati hanno confermato il buon andamento dei lavori consiliari e dei comitati e non sono state evidenziate criticità: le riunioni sono caratterizzate da un clima di coesione che favorisce un dibattito aperto e costruttivo ed il più ampio consenso sulle decisioni assunte.

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, rinnovato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012, riflette per composizione e genere, le migliori pratiche a livello internazionale nonché le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione uscente nella relazione appositamente

Codice di Autodisciplina 2011



Fiat Industrial S.p.A.



predisposta, formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità.

In particolare:

- per favorire l'efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati è stato ampliato il numero degli amministratori portandolo a 11;
- per valutare l'indipendenza degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito caratteristiche più restrittive rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente. Detti criteri riguardano l'inesistenza o la sostanziale non rilevanza, nell'ultimo triennio, di relazioni economiche e di partecipazione con la Società, i suoi Amministratori esecutivi e Dirigenti con Responsabilità Strategiche, le sue controllanti o controllate nonché di relazioni di parentela con gli Amministratori esecutivi delle suddette società. Escludono inoltre che la qualifica di indipendente possa riguardare coloro i quali siano stati negli ultimi tre anni soci o amministratori di società primarie concorrenti, intendendosi per tali quelle che per prodotti e principali mercati di riferimento competono con il Gruppo, di società di rating o di revisione incaricate dalla Società o da società del Gruppo ovvero siano amministratori esecutivi di società terze nelle quali gli amministratori della Società siano amministratori non esecutivi;
- con riferimento al precedente mandato, si è incrementata la percentuale degli amministratori indipendenti rispetto al totale degli amministratori (in termini assoluti 8 amministratori su 11).

Le liste presentate all'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012 hanno recepito le raccomandazioni del Consiglio di Amministrazione rispetto alla diversità di genere. L'attuale Consiglio di Amministrazione risulta pertanto composto da nove amministratori di genere maschile e da due amministratori di genere femminile.

In coerenza con la nuova composizione, il Consiglio di Amministrazione ha ridefinito anche la struttura dei Comitati. Considerato il ruolo chiave dei Comitati nel consentire al Consiglio di Amministrazione di adottare le proprie deliberazioni alla luce di un più completo approfondimento di tutti i fatti più rilevanti dall'aprile 2012, sono state suddivise le funzioni del Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità con l'istituzione di due diversi Comitati: il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità e il Comitato Remunerazioni.

Codice di Autodisciplina 2011



i) fornisce informativa nella relazione sul governo societario: (1) sulla propria composizione, indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente), il ruolo ricoperto all'interno del consiglio (ad esempio presidente o chief executive officer, come definito nell'articolo 2), le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di carica dalla prima nomina; (2) sulle modalità di applicazione del presente articolo 1) e, in particolare, sul numero e sulla durata media delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; (3) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione di cui alla precedente lettera g);

Fiat Industrial S.p.A.



La Relazione sulla Corporate Governance viene redatta annualmente e comunicata al mercato. La Relazione contiene, oltre a quanto previsto ai sensi dell'art. 123-bis D.Lgs. 58/98, una informativa sull'effettiva applicazione delle raccomandazioni del Codice.

Nella Relazione cui il presente prospetto è allegato sono analiticamente rappresentati la composizione del Consiglio, i ruoli ricoperti e l'anzianità di carica dalla prima nomina per ciascun amministratore, il numero delle riunioni del Consiglio oltre che dei Comitati e la relativa percentuale di partecipazione di ogni amministratore. I curricula vitae dei componenti il Consiglio sono a disposizione del pubblico sul sito della Società (www.flatindustrial.com).

La durata delle riunioni del Consiglio di Amministrazione varia in funzione degli argomenti trattati; mediamente è ricompresa tra le due e le tre ore.

L'art. 12 stabilisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione debba, previo parere del Collegio Sindacale, nominare il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale, in base alla normativa in vigore, è chiamato con riferimento al bilancio di esercizio e consolidato ed al bilancio semestrale abbreviato, ad attestare l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili dagli stessi predisposte per la formazione dei citati documenti. L'attestazione riguarda altresì la conformità di questi ultimi ai principi contabili internazionali, la loro corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e delle imprese incluse nel consolidamento. Il Dirigente Preposto è inoltre chiamato, con riferimento al bilancio d'esercizio e consolidato, ad attestare che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti. In relazione al bilancio semestrale abbreviato attestano, invece, che la relazione intermedia sulla gestione contiene riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti e le informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate. Spetta, infine, al Dirigente Preposto l'attuazione e la diffusione delle Procedure per operazioni con parti correlate tra le società del Gruppo, garantendone inoltre il coordinamento con le procedure amministrative previste dall'art.154-bis del D.Lgs. 58/98.

Codice di Autodisciplina 2011



j) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Fiat Industrial S.p.A.



Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial ha adottato, già nel corso del 2010, la procedura per la gestione interna e la divulgazione all'esterno delle informazioni riservate.

Tale procedura contiene le norme per l'istituzione e la gestione del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate o potenzialmente privilegiate. In essa vengono definite le tipologie di informazioni "privilegiate", "potenzialmente privilegiate" e "riservate", sono indicate le diverse sezioni di cui si compone il Registro nonché le regole per il suo concreto funzionamento, i compiti ed i ruoli dei responsabili deputati alla gestione di tali informazioni, vengono richiamate le norme che regolano la diffusione delle notizie "price sensitive" e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il trattamento e la pubblicazione di tali notizie. Tale procedura, che ha lo scopo di disciplinare il monitoraggio delle informazioni e la loro circolazione interna ed esterna al Gruppo Fiat Industrial, nonché l'adempimento degli obblighi relativi al Registro, richiama anche le sanzioni previste in questi casi dal Codice di Condotta a carico dei dipendenti, mentre ricorda che al rispetto delle stesse disposizioni e cautele sono tenuti anche Amministratori e Sindaci.

1.C.2 Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

1.C.3 Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati nominati, anche sulla base delle raccomandazioni fatte dal Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità e previa verifica degli incarichi societari coperti da ciascuno di essi, nonché dell'impegno connesso alle rispettive attività lavorative e professionali.

La Relazione sulla Corporate Governance riporta in dettaglio le cariche ricoperte da ciascun Amministratore e Sindaco in altre società quotate o di interesse rilevante.

Con riferimento al numero massimo di incarichi, il Consiglio considera tra le prerogative necessarie per ricoprire la carica di amministratore o sindaco che i soggetti investiti del predetto incarico dispongano di tempo adeguato per poter svolgere in modo efficace il compito loro affidato. Detto criterio viene costantemente tenuto in considerazione dal Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità sia in occasione delle proposte di nomina sia in quello dell'autovalutazione annua.

Codice di Autodisciplina 2011



1.C.4 Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

Fiat Industrial S.p.A.



Con delibera del 22 febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione, per valutare l'indipendenza degli Amministratori, ha stabilito caratteristiche più restrittive rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente. Detti criteri riguardano l'inesistenza o la sostanziale non rilevanza, nell'ultimo triennio, di relazioni economiche e di partecipazione con la Società, i suoi Amministratori esecutivi e Dirigenti con Responsabilità Strategiche, le sue controllanti o controllate nonché di relazioni di parentela con gli Amministratori esecutivi delle suddette società. Escludono inoltre che la qualifica di indipendente possa riguardare coloro i quali siano stati negli ultimi tre anni soci o amministratori di società primarie concorrenti, intendendosi per tali quelle che per prodotti e principali mercati di riferimento competono con il Gruppo, di società di rating o di revisione incaricate dalla Società o da società del Gruppo ovvero siano amministratori esecutivi di società terze nelle quali gli amministratori della Società siano amministratori non esecutivi.

Detti criteri vengono costantemente tenuti in considerazione dal Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità in occasione delle proposte di nomina.

1.C.5 Il presidente del consiglio di amministrazione si adopera affinchè la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare. Il consiglio fornisce nella relazione sul governo societario informazioni sulla tempestività e completezza dell'informativa pre-consiliare, fornendo indicazioni, tra l'altro, in merito al preavviso ritenuto generalmente congruo per l'invio della documentazione e indicando se tale termine sia stato normalmente rispettato.

La documentazione contenente gli elementi utili per la discussione e le deliberazioni viene trasmessa a Consiglieri e Sindaci, salvo eccezionali casi di urgenza e di particolare riservatezza, nei giorni precedenti le riunioni.

Al fine di garantire la tempestività e la completezza dell'informativa pre-consiliare e con l'obiettivo di rendere più efficace la partecipazione ai processi decisionali, la Società si è dotata di una piattaforma informatica dedicata che consente la trasmissione in via continuativa di comunicazioni ed informazioni ai Consiglieri ed ai membri del Collegio Sindacale che rimangono accessibili anche successivamente, con conseguente risparmio dei tempi necessari per la stampa della documentazione, il relativo inoltro (a mezzo fax, spedizione e/o consegna materiale), nonché per l'acquisizione della documentazione nella disponibilità dell'interessato.

I soggetti interessati hanno quindi accesso immediato e contestuale, in condizioni di massima sicurezza, alla relativa documentazione, preservando altresì la riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti. In tali condizioni si è ritenuto generalmente congruo un preavviso di due/tre giorni.

Codice di Autodisciplina 2011



1.C.6 Il presidente del consiglio di amministrazione, anche su richiesta di uno o più amministratori, può chiedere agli amministratori delegati che i dirigenti dell'emittente e quelli delle società del gruppo che ad esso fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Fiat Industrial S.p.A.



Alle riunioni di Consiglio di Amministrazione vengono invitati stabilmente a partecipare il Chief Operating Officer del Gruppo, il Chief Financial Officer e, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, anche i responsabili delle Funzioni interessate o altri dirigenti del Gruppo.

È in ogni caso consentito agli Amministratori l'accesso diretto al management.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.P.1 Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati di adeguata competenza e professionalità.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione – nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012 – è composto da un amministratore esecutivo e dieci amministratori non esecutivi, di cui otto indipendenti.

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione riflette per composizione e genere, le migliori pratiche a livello internazionale nonché le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione uscente nella relazione appositamente predisposta, formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità.

In particolare si sottolinea che, per favorire l'efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati, è stato ampliato il numero degli amministratori portandolo a 11.

2.P.2 Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni consapevoli e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

La netta maggioranza di amministratori non esecutivi, l'elevato numero di amministratori indipendenti nonché la professionalità ed esperienza di tutti i componenti il Consiglio, assicura il rispetto del principio in esame.

2.P.3 Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Si vedano i commenti ai punti 1.C.1. lett. g) e 2.P.2.

Inoltre, tutti gli Amministratori vantano significative esperienze, passate e presenti, in altre società di dimensioni e complessità paragonabili a quelle di Fiat Industrial; si veda anche il commento al punto 3.C.3.

Codice di Autodisciplina 2011



2.P.4 È opportuno evitare concentrazioni di cariche sociali in una sola persona.

2.P.5 Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

Fiat Industrial S.p.A.



Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un modello di delega che prevede il conferimento al Presidente di poteri di rappresentanza e delle conseguenti deleghe. Al riguardo si sottolinea che il Consiglio di Amministrazione è composto in maggioranza da amministratori indipendenti i quali garantiscono in concreto sia condivisione nelle scelte di indirizzo strategico e nelle scelte aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario sia un efficace modello di governance.

Inoltre, il contributo di amministratori aventi tali caratteristiche risulta fondamentale per la composizione ed il funzionamento dei Comitati il cui compito è l'esame preventivo di molte deliberazioni del Consiglio così come quello di fornire pareri e raccomandazioni al Consiglio stesso nelle materie di loro competenza. Da un punto di vista operativo, il Presidente si avvale del Group Executive Council (GEC). In coerenza con l'obiettivo di integrare le attività di Fiat Industrial e quelle di CNH GLOBAL N.V. dalla metà di novembre 2012 è stata rinnovata la struttura organizzativa del GEC attualmente composto da quattro strutture principali articolate per ambiti regionali di operatività, per brand, per processi industriali nonché per funzioni corporate di supporto.

Nella Relazione sulla Corporate Governance è ampiamente descritto il sistema di governance societaria, che garantisce, da un punto di vista operativo, il coinvolgimento collegiale, per il tramite sia delle diverse strutture aziendali sia dei Comitati all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il modello di governance prevede una forte responsabilizzazione (e il conseguente affidamento di ampie deleghe operative) ai responsabili di business nelle singole aree geografiche (EMEA, NAFTA, Sudamerica e Mercati Internazionali).

Sulla base di detta impostazione di governance, dell'ampia collegialità che ha contraddistinto i lavori consiliari e dell'annunciata operazione di integrazione con CNH GLOBAL N.V., gli Amministratori indipendenti non hanno ritenuto necessario procedere alla nomina di un *lead independent director*.

2.C.1 Sono qualificati amministratori esecutivi dell'emittente:

- gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;

Coerentemente con la definizione riportata nel Criterio del Codice è qualificato amministratore esecutivo il Presidente, che ricopre anche la carica di Presidente nelle principali società controllate (CNH Global N.V., Iveco S.p.A. e Fiat Powertrain Industrial S.p.A.) senza peraltro avere deleghe operative.

Codice di Autodisciplina 2011



- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente;
- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente.

L'attribuzione di poteri vicari per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

2.C.2 Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori e i sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento.

2.C.3 Il consiglio di amministrazione designa un amministratore indipendente quale lead independent director, nei seguenti casi: (i) se il presidente del consiglio di amministrazione è il principale responsabile della gestione dell'impresa (chief executive officer); (ii) se la carica di presidente è ricoperta dalla persona che controlla l'emittente.

Il consiglio di amministrazione degli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib designa un lead independent director se ciò è richiesto dalla maggioranza degli amministratori indipendenti, salvo diversa e motivata valutazione da parte del consiglio da rendere nota nell'ambito della relazione sul governo societario.

Fiat Industrial S.p.A.



Il numero delle riunioni di Consiglio (dieci nel 2012), cui in diversi casi si aggiunge la partecipazione ai Comitati, garantisce un continuo aggiornamento degli Amministratori e dei Sindaci sulla realtà aziendale e di mercato. Il Consiglio viene inoltre costantemente aggiornato sulle principali novità normative. Nel corso del 2012 il Consiglio ha avuto modo di partecipare ad una sessione di orientamento a beneficio dei componenti il Consiglio di Amministrazione, finalizzata a una più approfondita conoscenza dei contesti di mercato e degli specifici business in cui il Gruppo Fiat Industrial opera. In tale ambito, tra le altre attività, si sottolinea la visita a impianti produttivi e centri di ricerca situati negli U.S.A.. Una iniziativa analoga era stata effettuata già nel corso del 2011. Il Consiglio di Amministrazione si propone di confermare l'iniziativa anche nel corso del 2013.

Dato l'attuale modello di delega adottato da Fiat Industrial S.p.A., non è necessaria la nomina del lead *independent director* (si veda commento al principio 2.P4).



2.C.4 Il lead independent director:

- a) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3;
- b) collabora con il presidente del consiglio di amministrazione al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi.

2.C.5 Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A).

La situazione descritta nel criterio 2.C.5 non sussiste.

AMMINISTRATORI INDEPENDENTI

3.P.1 Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Al 31 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione si compone di un amministratore esecutivo e dieci amministratori non esecutivi, ossia non titolari di deleghe o funzioni direttive nella Società o nel Gruppo, dei quali otto con la qualifica di indipendenti in base ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dal DLgs. 58/98.

La composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, rinnovato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012, riflette per composizione e genere, le migliori pratiche a livello internazionale nonché le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione uscente nella relazione appositamente predisposta, formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità.

In particolare si sottolinea che:

- per favorire l'efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati è stato ampliato il numero degli amministratori portandolo a 11 (rispetto ai precedenti 9);
- per valutare l'indipendenza degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito caratteristiche più restrittive rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente;
- con riferimento al precedente mandato, si è incrementata la percentuale degli amministratori indipendenti rispetto al totale degli amministratori.

Codice di Autodisciplina 2011



3.P.2 L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

3.C.1 Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente
 - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

Fiat Industrial S.p.A.



I requisiti di indipendenza sono accertati all'atto della nomina ed annualmente; inoltre ogni qualvolta si verifichi una circostanza potenzialmente idonea a far venir meno il requisito di indipendenza è dovere degli amministratori segnalare detta situazione per iscritto. L'esito di tali valutazioni viene comunicato al mercato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fiat Industrial S.p.A., nella riunione del 22 febbraio 2012, ha proposto agli Azionisti criteri di indipendenza più restrittivi rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente.

Detti criteri, la cui sussistenza in capo agli Amministratori indipendenti è stata accertata dal Consiglio sono, come di seguito illustrato, conformi alle raccomandazioni del Codice ed in linea con la *best practice* internazionale. In particolare, gli amministratori vengono considerati indipendenti se:

- a) non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né abbiano intrattenuto nell'ultimo triennio, rapporti economici, di partecipazione o di altra natura con i soggetti di seguito elencati:
 - la Società, le sue controllate e collegate, le società sottoposte a comune controllo con la stessa;
 - il soggetto che, anche congiuntamente ad altri, controlla la Società, partecipa a patti parasociali per il controllo della stessa od eserciti sulla Società un'influenza notevole;
 - gli Amministratori esecutivi ed i Dirigenti con Responsabilità Strategiche dei predetti soggetti;
- b) non siano, o non siano stati negli ultimi tre anni, Amministratori esecutivi o comunque Dirigenti con Responsabilità Strategiche dei soggetti di cui al punto a);
- c) non siano stati Amministratori della Società per più di nove anni anche non continuativi;
- d) non siano amministratori esecutivi di società terze in cui uno o più amministratori esecutivi della Società siano amministratori non esecutivi;
- e) non siano stati negli ultimi tre anni soci o amministratori di società primaria concorrente della Società;
- f) non siano stati negli ultimi tre anni soci o amministratori di una società di rating incaricata, attualmente o negli ultimi tre anni, dell'attribuzione del rating alla Società, a una società controllata dalla Società o a una società che, anche congiuntamente ad altri, controlla la Società;

Codice di Autodisciplina 2011



- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Fiat Industrial S.p.A.



- g) non siano o non siano stati negli ultimi tre anni soci o amministratori o componenti del team di revisione di una società di revisione – o delle entità appartenenti al relativo “network” – che sia stata incaricata, negli ultimi tre anni, della revisione contabile della Società, delle sue controllate, delle società sottoposte a comune controllo con la stessa o delle società che, anche congiuntamente ad altri, la controllano od esercitano sulla stessa una influenza notevole;
- h) non siano stretti familiari o conviventi di soggetti che si trovino nelle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'indipendenza degli Amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni periodiche, tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati sulla propria condizione e sulle modifiche della stessa. Qualora, nel corso della verifica, il Consiglio accerti la sussistenza di taluno dei rapporti di cui al punto a), potrà ugualmente esprimere una valutazione positiva nel solo caso in cui tale rapporto risulti irrilevante in ragione della sua natura o del suo ammontare. Ai fini della valutazione dell'indipendenza, il Consiglio considera anche i rapporti economici o partecipativi “indiretti” e pertanto quelli intercorrenti tra: da un lato, l'Amministratore, i suoi familiari, gli studi professionali associati di cui l'Amministratore sia socio, le società controllate anche indirettamente dall'Amministratore o dai suoi familiari, le società di cui tali soggetti siano indirettamente amministratori o dipendenti e, dall'altro lato, la Società, le società controllate e quelle ad essa collegate o sottoposte a comune controllo con la stessa, gli azionisti che, anche indirettamente, la controllano od esercitano sulla stessa una influenza notevole, i soggetti di cui al precedente punto g), gli Amministratori esecutivi ed i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di tutti i soggetti richiamati.

Tutti gli amministratori indipendenti, in base ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, sono inoltre in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.Lgs. 58/98.

3.C.2 Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Questo criterio interpretativo è conforme a quanto adottato da Fiat Industrial (si veda precedente commento al 3.C.1).

Codice di Autodisciplina 2011



3.C.3 Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE – Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4 Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;
- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

Fiat Industrial S.p.A.



Su proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione uscente, l'Assemblea degli Azionisti della Società del 5 aprile 2012 ha ampliato il numero degli amministratori portandolo a 11 (rispetto ai precedenti 9). Il suddetto ampliamento, è volto a favorire l'efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati nonché a ricoprendere al proprio interno una pluralità di conoscenze, esperienze ed opinioni, di portata generale e specialistiche, maturate in ambito internazionale ed attinenti in generale agli scenari macroeconomici ed alla globalizzazione dei mercati, ed in particolare ai settori industriale e finanziario.

Al 31 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione si compone di un amministratore esecutivo e dieci amministratori non esecutivi, ossia non titolari di deleghe o funzioni direttive nella Società o nel Gruppo, dei quali otto con la qualifica di indipendenti in base ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dal D.Lgs. 58/98.

Il Consiglio valuta annualmente e, se del caso, al verificarsi di circostanze rilevanti, la sussistenza dei requisiti di indipendenza sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione dell'emittente. L'esito di tali valutazioni viene diffuso al mercato in occasione della nomina assembleare e delle cooptazioni e viene annualmente riportato in Relazione.

Codice di Autodisciplina 2011



- 3.C.5** Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.
-

- 3.C.6** Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

Fiat Industrial S.p.A.



La verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza è condotta durante i lavori del Consiglio alla presenza del Collegio Sindacale che ha così modo di verificare le procedure seguite. Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria relazione all'assemblea, comunica l'esito di tali controlli.

Gli amministratori indipendenti, in maggioranza in Consiglio, non hanno ritenuto di riunirsi formalmente: l'interazione fra i consiglieri indipendenti è costante ed è agevolata dalla piattaforma informatica messa a loro disposizione. Ad essi è inoltre assicurato l'accesso diretto al management.

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 4.P.1** Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2010 ha istituito il Comitato Controllo Interno ed il Comitato Nomine e Remunerazioni.

In data 10 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione ha modificato la denominazione del Comitato Nomine e Remunerazioni in Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 5 aprile 2012, in considerazione del fondamentale ruolo dei Comitati, ha deliberato di modificare la denominazione e di separare le funzioni del Comitato Nomine, Remunerazioni e Sostenibilità e di istituire un nuovo e distinto Comitato Remunerazioni. In attuazione delle più recenti raccomandazioni del nuovo Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data 31 ottobre 2012, a ridefinire il ruolo del Comitato Controllo Interno modificandone altresì la denominazione in Comitato Controllo e Rischi.

Codice di Autodisciplina 2011



4.C.1 L'istituzione e il funzionamento dei comitati previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:

- a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti. I lavori dei comitati sono coordinati da un presidente;
- b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;
- c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;
- d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;
- e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio;
- f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, inclusi altri componenti del consiglio o della struttura dell'emittente, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;
- g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito nonché, in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, sul numero e sulla durata media delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

Fiat Industrial S.p.A.



Con riferimento ai criteri applicativi indicati al punto 4.C.1:

- a) i comitati istituiti da Fiat Industrial sono composti tutti da tre membri e sono presieduti da un Presidente che ne coordina i lavori;
- b) i regolamenti che definiscono compiti e disciplina dei lavori di ciascun comitato sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e vengono dallo stesso periodicamente aggiornati;
- c) le funzioni propositive e consultive attribuite al Comitato Controllo e Rischi, al Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità ed al Comitato Remunerazioni sono in linea con le indicazioni del Codice e con le *best practice* in materia;
- d) il regolamento di ciascun comitato prevede la verbalizzazione di ciascuna riunione a cura del segretario;
- e) il regolamento di ciascun comitato prevede che il comitato possa avvalersi di consulenti esterni a spese della Società. È inoltre garantito ai membri del Consiglio e dei Comitati l'accesso alle funzioni ed informazioni aziendali;
- f) il regolamento di ciascun comitato prevede che possano essere invitati di volta in volta altri soggetti la cui presenza possa essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni dei comitati stessi;
- g) dell'attività dei comitati è data dettagliata informazione in sede di Relazione annuale sulla Corporate Governance.



4.C.2 L'istituzione di uno o più comitati può essere evitata riservando le relative funzioni all'intero consiglio, sotto il coordinamento del presidente e alle seguenti condizioni: (i) gli amministratori indipendenti rappresentino almeno la metà del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità inferiore qualora il consiglio sia formato da un numero dispari di persone; (ii) all'espletamento delle funzioni che il Codice attribuisce ai comitati medesimi siano dedicati, all'interno delle sedute consiliari, adeguati spazi, dei quali venga dato conto nella relazione sul governo societario; (iii) limitatamente al comitato controllo e rischi, l'emittente non sia controllato da un'altra società quotata, o sottoposto a direzione e coordinamento.

Il consiglio di amministrazione illustra analiticamente nella relazione sul governo societario i motivi sottesi alla scelta di non istituire uno o più comitati; in particolare motiva adeguatamente la scelta di non istituire il comitato controllo e rischi in relazione al grado di complessità dell'emittente e al settore in cui esso opera. Inoltre il consiglio procede periodicamente a rivalutare la scelta effettuata.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

5.P.1 Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2010 ha istituito il Comitato Nomine e Remunerazioni.

In data 10 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione ha modificato la denominazione del Comitato Nomine e Remunerazioni in Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità attribuendogli l'ulteriore compito di valutare le proposte inerenti gli indirizzi strategici in tema di sostenibilità e di esaminare il Bilancio annuale di Sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 5 aprile 2012, in considerazione del fondamentale ruolo dei Comitati, ha deliberato di modificare la denominazione e di separare le funzioni del Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità e di istituire un nuovo e distinto Comitato Remunerazioni.

Il Comitato ha così assunto la denominazione di Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità.

Il Comitato è composto, così come quello preesistente, in maggioranza da Amministratori indipendenti.

Codice di Autodisciplina 2011



5.C.1 Il comitato per le nomine è investito delle seguenti funzioni:

- a) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna nonché sugli argomenti di cui agli artt. 1.C.3 e 1.C.4;
- b) proporre al consiglio di amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti.

5.C.2 Il consiglio di amministrazione valuta se adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. Nel caso in cui abbia adottato tale piano, l'emittente ne dà informativa nella relazione sul governo societario. L'istruttoria sulla predisposizione del piano è effettuata dal comitato per le nomine o da altro comitato interno al consiglio a ciò preposto.

Fiat Industrial S.p.A.



Il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità svolge tutte le funzioni indicate dal criterio applicativo; in aggiunta, il Comitato svolge con cadenza annuale una valutazione dell'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione e dai Comitati e fornisce al Consiglio il periodico aggiornamento sull'evoluzione delle regole di Corporate Governance, formulando altresì proposte di adeguamento. Ha inoltre il compito di valutare le proposte inerenti gli indirizzi strategici in tema di sostenibilità e di esaminare il Bilancio annuale di Sostenibilità.

L'attività di selezione e proposta, in occasione delle cooptazioni e dei rinnovi, dei candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione – indicandone i nominativi e/o i requisiti richiesti – compete al Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità che fornisce le sue raccomandazioni in materia al Consiglio di Amministrazione. Per tale motivo la Società non ha, allo stato, valutato l'opportunità di predisporre specifici piani di successione per gli Amministratori esecutivi.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

6.P.1 La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.

In base a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 6 dicembre 2010 e fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012 (che ha provveduto a rinnovare i componenti del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2012-2014), la remunerazione degli amministratori si componeva di un compenso fisso di euro 50.000 annui ed un gettone di presenza di euro 3.000 per ciascuna riunione di Consiglio o Comitato cui gli amministratori, esclusi gli esecutivi, partecipassero.

L'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012 ha definito per ciascun Amministratore un compenso fisso di euro 50.000. Inoltre il Consiglio di Amministrazione – agendo ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del codice civile italiano – ha stabilito di attribuire agli Amministratori non esecutivi che sono anche componenti dei diversi Comitati nominati dal Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi annui lordi:

- Comitato Controllo e Rischi - Presidente: 30.000 euro;
- Comitato Controllo e Rischi - componente: 20.000 euro;
- Altri Comitati - Presidente: 20.000 euro;
- Altri Comitati - componente: 15.000 euro.



La suddetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata preceduta da attività preparatorie del Comitato Remunerazioni. Il Comitato Remunerazioni ha svolto con il Management aziendale un'analisi di *benchmark*, condotta a livello europeo e con particolare attenzione ai 40 titoli più liquidi e capitalizzati tra le società quotate presso la Borsa di Milano, che fanno parte dell'indice FTSE-MIB. Sulla base di tale analisi e con lo scopo di allineare i compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi alla media del suddetto parametro di riferimento, ha presentato al Consiglio di Amministrazione la richiamata proposta.

Si precisa che il Presidente beneficia inoltre di un compenso fisso per la carica ai sensi dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile. Al Presidente è inoltre riconosciuto un compenso variabile legato al raggiungimento di specifici obiettivi economici definiti annualmente sino a un massimo del 250% dell'importo sopra menzionato nonché di un piano di incentivazione – approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012 ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza – basato in parte sulla componente di fidelizzazione e in parte sul raggiungimento di obiettivi di redditività predeterminati per entità e periodo di riferimento.

A giudizio della Società, la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche è allineata a quella di altre società italiane ed internazionali comparabili a Fiat Industrial.

Informazioni dettagliate circa la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono fornite nella Relazione sulla Remunerazione.

6.P.2 La remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. Per gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali o che svolgono, anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa nonché per i dirigenti con responsabilità strategiche, una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica di cui al successivo principio 6.P4.

In conformità all'art. 12 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Inoltre il Consiglio ha incaricato il Comitato Remunerazioni di formulare proposte in merito ai piani di retribuzione individuali del Presidente e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché alla determinazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tali remunerazioni verificandone annualmente il grado di effettivo raggiungimento.

Coerentemente con quanto commentato al principio 2.P4, la remunerazione degli Amministratori esecutivi a cui sono stati attribuiti particolari poteri (quale il Presidente) è costituita, tra l'altro, da una componente fissa annua lorda, da una componente variabile in denaro la cui corresponsione è soggetta al

Codice di Autodisciplina 2011



La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati.

Fiat Industrial S.p.A.



raggiungimento di predeterminati obiettivi e da una componente variabile basata su strumenti finanziari a medio-lungo termine.

In generale il pacchetto retributivo dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche è costituito, tra l'altro, da una componente fissa annua linda e da una componente variabile in denaro la cui corresponsione (e la misura di essa) è soggetta al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Per quanto riguarda la componente variabile basata su strumenti finanziari a medio-lungo termine si rinvia al commento al principio 6.P1.

Con riferimento alle indennità previste in caso di dimissioni, rimozione dalla carica o in ogni caso di scioglimento del rapporto nonché con riferimento a piani assistenziali, ivi inclusi i piani di previdenza – previsti sia per gli Amministratori esecutivi sia per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche – informazioni dettagliate sono fornite nella Relazione sulla Remunerazione.

Con riferimento agli Amministratori non esecutivi e non investiti di particolari cariche (inclusi gli Amministratori indipendenti), la remunerazione è costituita da un compenso fisso determinato dall'assemblea degli azionisti nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di attribuire agli Amministratori non esecutivi che sono anche componenti dei diversi Comitati nominati dal Consiglio di Amministrazione, i seguenti compensi annui lordi:

- Comitato Controllo e Rischi - Presidente: 30.000 euro;
- Comitato Controllo e Rischi - componente: 20.000 euro;
- Altri Comitati - Presidente: 20.000 euro;
- Altri Comitati - componente: 15.000 euro.

Come previsto dalle politiche del Gruppo, che riflettono la prassi del mercato italiano, gli Amministratori non esecutivi non sono destinatari di forme di remunerazione variabile o legate al raggiungimento di obiettivi economici da parte della Società né gli stessi sono destinatari di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari della Società.

Informazioni dettagliate circa la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed i piani di incentivazione sono fornite nella Relazione sulla Remunerazione.

Codice di Autodisciplina 2011



6.P.3 Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Fiat Industrial S.p.A.



Al fine di meglio uniformarsi alla *best practice* e agli standard nazionali e internazionali in materia nonché in considerazione del fondamentale ruolo dei Comitati, il Consiglio di Amministrazione, in data 5 aprile 2012, ha deliberato di istituire il nuovo e distinto Comitato Remunerazioni separando le relative funzioni dal Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità che fino ad allora includeva le suddette competenze.

Il Comitato Remunerazioni, presieduto dall'Ing. Elkann, è costituito da tre Amministratori, tutti non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

La proposta operazione di integrazione con la CNH GLOBAL N.V. – descritta in uno specifico capitolo nella Sezione I della presente Relazione — avverrà attraverso una sequenza collegata di operazioni di fusione, all'esito delle quali la Società verrà incorporata in una società di diritto olandese di recente costituzione, le cui azioni saranno quotate presso il New York Stock Exchange e anche presso il Mercato Telematico Azionario organizzato da Borsa Italiana.

In questo particolare contesto societario, il Consiglio di Amministrazione ha preferito mantenere invariati struttura e composizione dei Comitati.

6.P.4 Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per la remunerazione, definisce una politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Con delibera del 22 febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità – in allora investito dei compiti propositivi in materia di remunerazioni – ha definito la Politica sulla Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo Fiat Industrial in coerenza con le indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina e con le prescrizioni di legge.

Il Comitato Remunerazioni verifica l'attuazione della Politica sulla Remunerazione con riferimento agli Amministratori esecutivi ed ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, con l'ausilio del Responsabile delle Risorse Umane. Il Responsabile delle Risorse Umane sottopone annualmente al Comitato Remunerazioni una relazione sull'attuazione nell'esercizio precedente della Politica sulla Remunerazione, nonché eventuali proposte di modifica per l'esercizio successivo.

Come stabilito dall'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98, la Politica che costituisce la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, è stata sottoposta all'esame dell'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2012 che ha provveduto ad approvarla. Il testo della suddetta Relazione è disponibile sul sito web della Società (www.fiatindustrial.com).

Codice di Autodisciplina 2011



6.C.1 La politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche definisce linee guida con riferimento alle tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati:

- a) la componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi dell'emittente, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;
- b) sono previsti limiti massimi per le componenti variabili;
- c) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance indicati dal consiglio di amministrazione;
- d) gli obiettivi di performance – ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili (ivi compresi gli obiettivi definiti per i piani di remunerazione basati su azioni) – sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- e) la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione è differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione; la misura di tale porzione e la durata del differimento sono coerenti con le caratteristiche dell'attività d'impresa svolta e con i connessi profili di rischio;
- f) l'indennità eventualmente prevista per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione o per il suo mancato rinnovo è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi un determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione. Tale indennità non è corrisposta se la cessazione del rapporto è dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati.

Fiat Industrial S.p.A.



Il criterio è rispettato. Per quanto riguarda i contenuti della Politica sulle Remunerazioni si fa specifico rinvio alla Relazione sulle Remunerazioni.

Codice di Autodisciplina 2011



6.C.2 Nel predisporre piani di remunerazione basati su azioni, il consiglio di amministrazione assicura che:

- a) le azioni, le opzioni ed ogni altro diritto assegnato agli amministratori di acquistare azioni o di essere remunerati sulla base dell'andamento del prezzo delle azioni abbiano un periodo medio di vesting pari ad almeno tre anni;
 - b) il vesting di cui al punto a) sia soggetto a obiettivi di performance predeterminati e misurabili;
 - c) gli amministratori mantengano sino al termine del mandato una quota delle azioni assegnate o acquistate attraverso l'esercizio dei diritti di cui al punto a).
-

6.C.3 I criteri 6.C.1 e 6.C.2 si applicano, in quanto compatibili, anche alla determinazione – da parte degli organi a ciò delegati – della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

I meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di internal audit e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati.

6.C.4 La remunerazione degli amministratori non esecutivi non è – se non per una parte non significativa – legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di remunerazione basati su azioni, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.

Fiat Industrial S.p.A.



I principi guida seguiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, per l'adozione di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, tengono conto di un *benchmarking* condotto a livello internazionale con società concorrenti o comunque di dimensioni comparabili a quelle dell'emittente, e comprendono il riferimento a periodi di *vesting*, cui subordinare la maturazione degli strumenti finanziari assegnati, di durata adeguata agli obiettivi di volta in volta perseguiti dal piano. I piani subordinati al raggiungimento di obiettivi di *performance* sono riferiti ad obiettivi predeterminati e misurabili, il cui concreto raggiungimento viene accertato dal Comitato Remunerazioni, e prevedono un periodo di *vesting* triennale.

Vedi commento 6.C.2.

I meccanismi di incentivazione del responsabile Internal Audit e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono adottate in conformità alle politiche retributive del Gruppo e sono coerenti con i compiti loro assegnati.

Come già indicato nel commento al principio 6.P2, con riferimento agli Amministratori non esecutivi e non investiti di particolari cariche (inclusi gli Amministratori indipendenti), la remunerazione è costituita da un compenso fisso nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Inoltre agli Amministratori non esecutivi che sono anche componenti dei diversi Comitati nominati dal Consiglio di Amministrazione sono attribuiti ulteriori compensi fissi annui.

Come previsto dalle politiche del Gruppo, che riflettono la prassi del mercato italiano, gli Amministratori non esecutivi non sono destinatari di forme di remunerazione variabile o legate al raggiungimento di obiettivi economici da parte della Società né gli stessi sono destinatari di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari della Società.

Codice di Autodisciplina 2011



6.C.5 Il comitato per la remunerazione:

- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati; formula al consiglio di amministrazione proposte in materia;
- presenta proposte o esprime pareri al consiglio di amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.

Fiat Industrial S.p.A.



Il Consiglio ha incaricato il Comitato Remunerazioni di formulare al Consiglio proposte in merito alla definizione della Politica sulla Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché di valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, in quest'ultimo caso avvalendosi delle informazioni fornite dal Presidente e dell'ausilio del Responsabile delle Risorse Umane.

Il Responsabile delle Risorse Umane sottoporrà annualmente al Comitato Remunerazioni una relazione in materia di compensi e sull'attuazione nell'esercizio precedente della Politica sulla Remunerazione, nonché sulle proposte di modifica per l'esercizio successivo.

Al Comitato spetta inoltre il compito di formulare al Consiglio proposte in merito ai piani di retribuzione individuali del Presidente e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché alla determinazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tali remunerazioni, verificandone annualmente il grado di effettivo raggiungimento e di esaminare le proposte del Presidente relativamente alla retribuzione ed alla valutazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Infine ha il compito di esprimere una valutazione su particolari e specifiche questioni in materia di trattamento economico per le quali il Consiglio di Amministrazione abbia richiesto un esame, nonché svolge le funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate in materia di remunerazioni.

Con l'adozione delle procedure per le operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, il Comitato Remunerazioni, limitatamente alle deliberazioni in materia di remunerazioni, è stato individuato quale Comitato per le operazioni con parti correlate.

Il suddetto Comitato, oltre ai compiti di cui sopra, è quindi chiamato ad esprimere un parere sulla correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate che, ai sensi delle procedure stesse, rivestano una determinata rilevanza.

-
- 6.C.6 Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.

Il criterio è stato rispettato.

Codice di Autodisciplina 2011



6.C.7 Qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il comitato per le remunerazioni verifica preventivamente che esso non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.

6.C.8 Gli emittenti sono invitati ad applicare l'articolo 6, come modificato nel mese di marzo 2010, entro la fine dell'esercizio che inizia nel 2011, informandone il mercato con la relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2012.

Le raccomandazioni di cui ai criteri 6.C.1, 6.C.2 e 6.C.3 si applicano fatti comunque salvi i diritti quesiti derivanti da contratti stipulati o da regolamenti approvati prima del 31 marzo 2010. L'emittente informa il mercato, attraverso la relazione sul governo societario (o con le diverse modalità eventualmente previste dalla normativa applicabile), di eventuali casi ai quali le predette raccomandazioni non risultano applicabili per effetto delle disposizioni contrattuali di cui sopra.

Fiat Industrial S.p.A.



Come stabilito dal Regolamento, il Comitato può avvalersi a spese della Società del supporto di consulenti esterni, previa verifica che il consulente prescelto non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza.

Il criterio è stato rispettato.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2013 è stata approvata la Relazione sulla Remunerazione del Gruppo Fiat Industrial, approvata per la prima volta nel febbraio 2012.

Il testo integrale della Relazione è disponibile sul sito web della Società (www.fiatindustrial.com).

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

7.P.1 Ogni emittente si dota di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dall'emittente e tiene in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale.

Dal 2010 Fiat Industrial si avvale di un Sistema di Controllo Interno articolato sul modello scaturiente dal *COSO Report* e ha adottato le "Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno".

Al fine di recepire le modifiche introdotte dal Codice di Autodisciplina 2011, il Consiglio di Amministrazione, nel corso del 2012, aggiornando la *policy* del 2010, ha approvato le "Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi".

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, basato sul modello di riferimento "*COSO Report*" e sui principi del Codice di Autodisciplina, è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati da Fiat Industrial.

Codice di Autodisciplina 2011



Fiat Industrial S.p.A.



Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Società, definito in base alle *leading practice* nazionali ed internazionali, si articola sui seguenti tre livelli di controllo:

- 1° livello: le funzioni operative identificano e valutano i rischi e definiscono specifiche azioni di trattamento per la loro gestione;
- 2° livello: le funzioni preposte al controllo dei rischi definiscono metodologie e strumenti per la gestione dei rischi e svolgono attività di monitoraggio dei rischi;
- 3° livello: la funzione di Internal Audit fornisce valutazioni indipendenti sull'intero Sistema.

7.P.2 Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal consiglio di amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto sociale e delle procedure interne.

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di Fiat Industrial contribuisce a:

- promuovere l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali consentendo la gestione adeguata dei rischi operativi, finanziari, legali o di altra natura;
- assicurare l'affidabilità dell'informazione finanziaria e la qualità del sistema di reporting interno ed esterno attraverso l'utilizzo di un efficace sistema di registrazione e di processi, procedure e sistemi che permettano di generare un flusso di informazioni significative e affidabili all'interno ed all'esterno dell'organizzazione;
- assicurare il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto sociale e delle procedure interne;
- salvaguardare il patrimonio sociale e la protezione dei beni aziendali da un loro uso inappropriato o fraudolento e dalla loro perdita.

Al fine di identificare e gestire i principali rischi, il Gruppo utilizza un proprio modello di Enterprise Risk Management (ERM) costantemente aggiornato sulla base delle esperienze maturate nel corso degli anni e delle indicazioni emerse da un confronto con le *best practices* di altre realtà industriali.

In particolare, è definita e diffusa dalle funzioni centrali deputate la mappa dei *risk driver* presso tutte le Regioni/Settori/Società operative, per facilitare l'identificazione e valutazione dei rischi, delle misure di controllo e dei relativi piani di azione sulla base delle relative specificità.

Codice di Autodisciplina 2011



7.P.3 Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge, ciascuno per le proprie competenze:

- a) il consiglio di amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema e individua al suo interno: (i) uno o più amministratori, incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (nel seguito dell'articolo 7, "l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi"), nonché (ii) un comitato controllo e rischi, avente le caratteristiche indicate nel principio 7.P.4, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;
- b) il responsabile della funzione di internal audit, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e adeguato;
- c) gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, articolati in relazione a dimensioni, complessità e profilo di rischio dell'impresa;
- d) il collegio sindacale, anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L'emittente prevede modalità di coordinamento tra i soggetti sopra elencati al fine di massimizzare l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di ridurre le duplicazioni di attività.

7.P.4 Il comitato controllo e rischi è composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti.

Se l'emittente è controllato da altra società quotata o è soggetto all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, il comitato è comunque composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

Almeno un componente del comitato possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Fiat Industrial S.p.A.



Le Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi descrivono in dettaglio i compiti e le responsabilità dei principali soggetti coinvolti:

- il Consiglio di Amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del Sistema;
- l'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi che ne cura la progettazione, attuazione e gestione ed è identificato nel Presidente della Società;
- il Comitato Controllo e Rischi, con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- le funzioni aziendali alle quali sono affidati i cosiddetti controlli di "secondo livello", volti ad assicurare il monitoraggio e la gestione dei rischi aziendali;
- il responsabile della funzione di Internal Audit, quale controllo di "terzo livello", incaricato di verificare che il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi risulti adeguato e operativo;
- il Collegio Sindacale, che vigila sull'efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Le Linee di indirizzo prevedono inoltre le modalità di coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi garantendo l'efficacia e l'efficienza dello stesso al fine di ridurre le duplicazioni di attività.

Il Comitato Controllo e Rischi è composto da tre amministratori indipendenti tutti in possesso di ampia e consolidata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Codice di Autodisciplina 2011



7.C.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere del comitato controllo e rischi:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- b) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- c) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit, sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- d) descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
- e) valuta, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del comitato controllo e rischi, nonché sentito il collegio sindacale:

- nomina e revoca il responsabile della funzione di internal audit;
- assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità;
- ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

Fiat Industrial S.p.A.



Il Consiglio di Amministrazione, aggiornando quanto stabilito nel 2010 al fine di recepire le modifiche introdotte dal Codice di Autodisciplina 2011, ha approvato le "Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi".

Oltre alla definizione delle Linee di indirizzo, al Consiglio di Amministrazione spetta, anche attraverso l'attività dei Comitati istituiti:

- a) la definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi aziendali;
- b) l'esame dei rischi sottoposti alla sua attenzione dall'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi;
- c) la valutazione annuale dell'adeguatezza e dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi rispetto alle caratteristiche della Società e del Gruppo;
- d) l'approvazione annuale del piano di lavoro (che dovrà riguardare anche l'affidabilità dei sistemi informativi) predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit, sentiti il Collegio Sindacale e l'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- e) la valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Il Consiglio descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Ai fini di un corretto svolgimento dei compiti demandati alla sua responsabilità, il Consiglio di Amministrazione:

- ha individuato l'Amministratore incaricato della progettazione, attuazione e gestione di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- ha individuato il Comitato Controllo e Rischi, attribuendogli funzioni consultive e propositive in relazione al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e alle relazioni finanziarie periodiche.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale, provvede a:

- a) nominare e revocare il Responsabile della funzione di Internal Audit che non è responsabile di alcuna area operativa e che riporta al Consiglio stesso;
- b) assicurare che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità;
- c) definire la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

Codice di Autodisciplina 2011



- 7.C.2** Il comitato controllo e rischi, nell'assistere il consiglio di amministrazione:
- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
 - b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
 - c) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione internal audit;
 - d) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di internal audit;
 - e) può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;
 - f) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Fiat Industrial S.p.A.



In base al Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi sono attribuite funzioni istruttorie, consultive e propositive in relazione alle valutazioni e decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e alle relazioni finanziarie periodiche. In particolare il Comitato:

- assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione e aggiornamento delle Linee di indirizzo;
- valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentito il revisore legale, la corretta applicazione dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato eventualmente ricorrendo anche a colloqui/incontri con il Collegio Sindacale;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali nonché alla definizione della natura e del livello di rischio ritenuto compatibile con gli obiettivi strategici;
- esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit;
- monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di Internal Audit anche alla luce del Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa della società;
- esamina i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione eventualmente ricorrendo anche a colloqui/incontri con il Collegio Sindacale;
- riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- esamina, con l'assistenza del Responsabile della funzione Internal Audit, le segnalazioni pervenute attraverso la Procedura di Gestione Denunce al fine di monitorare l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- esamina il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit;
- svolge le funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate ad eccezione di quanto inerente la materia delle remunerazioni.

Codice di Autodisciplina 2011



Fiat Industrial S.p.A.



Il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento del proprio compito e di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La società mette a disposizione del Comitato risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal Consiglio.

Il Comitato Controllo e Rischi può richiedere al Responsabile della funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Responsabile dell'Internal Audit mette a disposizione del Comitato a sua richiesta le risorse professionali della funzione e conferisce, a spese della Società e su istruzione del Comitato, incarichi a consulenti indipendenti dallo stesso individuati, su materie attinenti i suoi compiti.

7.C.3 Ai lavori del comitato controllo e rischi partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.

Il Regolamento del Comitato Controllo e Rischi prevede che il medesimo Comitato si riunisca, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, e comunque almeno semestralmente. Partecipano alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato. Possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci e su invito del Presidente del Comitato, soggetti che non ne sono membri o rappresentanti della società di revisione legale, inclusi altri componenti del Consiglio o della struttura della Società, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno. È consentita la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione.

Codice di Autodisciplina 2011



7.C.4 L'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
- c) si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- d) può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente del collegio sindacale;
- e) riferisce tempestivamente al comitato controllo e rischi (o al consiglio di amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative.

.....

7.C.5 Il responsabile della funzione di internal audit:

- a) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal consiglio di amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
- b) non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal consiglio di amministrazione;
- c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;
- d) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

Fiat Industrial S.p.A.



Le "Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi" individuano in capo all'Amministratore incaricato le seguenti responsabilità:

- curare l'identificazione e la gestione dinamica dei principali rischi aziendali, sottoponendoli periodicamente alla valutazione del Consiglio di Amministrazione;
- attuare le Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi riferendo in merito ad eventuali aspetti significativi al Consiglio di Amministrazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Responsabile della funzione di Internal Audit.

L'Amministratore incaricato si avvale della funzione di Internal Audit per lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative.

.....

Le "Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi" individuano in capo al Responsabile della funzione di Internal Audit le seguenti responsabilità:

- verificare, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
- predisporre relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;

Codice di Autodisciplina 2011



- e) predisponde tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;
- f) trasmette le relazioni di cui ai punti d) ed e) ai presidenti del collegio sindacale, del comitato controllo e rischi e del consiglio di amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- g) verifica, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Fiat Industrial S.p.A.



- predisporre tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;
- trasmettere le relazioni di cui ai punti precedenti ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione nonché all'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- verificare, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Il Responsabile della funzione di Internal Audit ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico.

7.C.6 La funzione di internal audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a un soggetto esterno all'emittente, purché dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

La funzione di Internal Audit di Fiat Industrial è interna alla Società.

Il Responsabile della funzione coincide con il preposto al controllo interno ex art. 150 del D.Lgs. 58/98.

SINDACI

8.P.1 I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

La regola è stata costantemente osservata. Fiat Industrial inoltre ritiene che l'indipendenza del proprio organo di controllo sia in ogni caso garantita attraverso i requisiti di indipendenza e professionalità prescritti dalla legge e dallo Statuto e l'indiscussa autorevolezza professionale che ha costantemente caratterizzato i componenti il Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale possiedono inoltre i requisiti richiesti dal Codice per essere qualificati amministratori indipendenti. Il Collegio verifica annualmente la sussistenza dei requisiti esponendo le risultanze nella relazione al bilancio di esercizio.

Codice di Autodisciplina 2011



8.P.2 L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.

Fiat Industrial S.p.A.



Fiat Industrial assicura ai componenti il Collegio Sindacale la massima cooperazione, attraverso, tra l'altro, incontri con il management, la partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi e, nell'ambito della Procedura Denunce, un diretto collegamento con il Preposto.

Il Collegio ha inoltre la facoltà di richiedere la nomina di consulenti indipendenti con riguardo ad alcune materie di particolare complessità.

Inoltre le "Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi" prevedono che, nell'ambito delle proprie attività, il Collegio Sindacale:

- possa chiedere alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali;
- scambi tempestivamente con il Comitato Controllo e Rischi le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

8.C.1 I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.

Lo Statuto (art. 17) garantisce alle minoranze opportunamente organizzate il diritto di nominare un sindaco effettivo, cui è attribuita la Presidenza del Collegio, e un sindaco supplente, così come previsto dal D.Lgs. 58/98. La quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati è statutariamente stabilita in una percentuale non inferiore a quella determinata dalla disciplina vigente per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società. Tale quota, in conformità alle vigenti disposizioni normative con riferimento alla capitalizzazione della Società nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2012, è pari all'1% delle azioni ordinarie.

Le liste, corredate della documentazione normativamente e statutariamente prevista, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea, mentre la quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni trasmesse dall'intermediario alla Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò, nonché delle modalità e dei mezzi utilizzabili per la presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

La legge 12 luglio 2011 n. 120 ha introdotto nell'ordinamento per le società quotate il principio di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo. In particolare, la citata normativa, anche attraverso l'introduzione dei nuovi commi 1-ter dell'art. 147-ter e 1-bis dell'art. 148 del D.Lgs. 58/1998, ha imposto alle società quotate il rispetto di criteri di nomina degli organi sociali in base ai quali gli stessi devono essere composti secondo

Codice di Autodisciplina 2011



Fiat Industrial S.p.A.



un criterio di equilibrio tra i generi tale per cui al genere meno rappresentato debbano appartenere almeno un quinto dei componenti per il primo mandato successivo al 12 agosto 2012 e almeno un terzo per i due successivi mandati.

In attuazione delle deleghe regolamentari conferite con i citati articoli, la Consob, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, ha modificato il Regolamento Emittenti inserendo il nuovo art. 144-undecies che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le società quotate di disciplinare nel proprio statuto sociale le modalità di formazione delle liste e di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato al fine di assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi.

La normativa in questione, come sopra precisato, si applica per i tre rinnovi degli organi sociali delle società quotate che avranno luogo successivamente al 12 agosto 2012.

Trattandosi di adeguamenti obbligatori a disposizioni normative, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2013 in virtù dei poteri allo stesso spettanti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la Società ha provveduto a modificare lo Statuto per adeguarlo alle suddette novità normative in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo.

La procedura di nomina del Collegio Sindacale attraverso il voto di lista nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale e di equilibrio tra i generi, verrà applicata, per la prima volta, alla scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e, quindi, in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2012.

I componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e stabiliti dallo Statuto e possiedono inoltre i requisiti richiesti dal Codice per essere qualificati amministratori indipendenti. Il Collegio verifica annualmente la sussistenza dei requisiti esponendo le risultanze nella relazione al bilancio di esercizio.

Codice di Autodisciplina 2011



8.C.2 I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

8.C.3 Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

8.C.4 Nell'ambito delle proprie attività, i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

8.C.5 Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Fiat Industrial S.p.A.



La procedura di presentazione delle candidature, prevedendo la contestuale accettazione dei singoli candidati, garantisce che siano eletti solo professionisti che abbiano dato l'assicurazione di poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dei loro compiti. Inoltre i sindaci sono tenuti al rispetto delle norme regolamentari in tema di cumulo degli incarichi.

La regola è costantemente osservata.

Fiat Industrial assicura ai componenti del Collegio Sindacale la massima cooperazione, attraverso, tra l'altro, incontri con il management, la partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi e un diretto collegamento con il Responsabile della funzione di Internal Audit.

Il Collegio ha inoltre la facoltà di richiedere:

- alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali;
- la nomina di consulenti indipendenti con riguardo ad alcune materie di particolare complessità.

Come previsto dal Regolamento del Comitato, il Presidente del Collegio Sindacale, o un Sindaco da lui delegato, partecipa alle riunioni del Comitato. Inoltre è previsto, nelle "Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi", il tempestivo scambio di informazioni rilevanti tra il Collegio e il Comitato Controllo e Rischi al fine di favorire l'espletamento dei rispettivi compiti.

Codice di Autodisciplina 2011



Fiat Industrial S.p.A.



RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

9.P.1 Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

In attuazione del primario interesse della Società ad instaurare e mantenere un costante dialogo con i mercati finanziari sono state attivate apposite strutture dedicate con l'obiettivo di mantenere e migliorare la loro fiducia e il loro livello di comprensione dei fenomeni aziendali.

A tal proposito la funzione Investor Relations intrattiene nel corso dell'anno rapporti continui con gli analisti finanziari che seguono la Società, con i propri azionisti e con gli investitori istituzionali organizzando incontri, "conference call" (aventi per oggetto l'informativa economico-finanziaria periodica), nonché partecipando a conferenze di Settore. La Società si avvale anche del sito Internet (www.fiatindustrial.com) per diffondere contemporaneamente al pubblico quanto viene presentato e discusso in tali occasioni. Tramite lo stesso sito vengono messe a disposizione del pubblico, in lingua italiana ed inglese, informazioni di carattere istituzionale, notizie economico-finanziarie periodiche e straordinarie, il calendario programmato per gli eventi societari e la documentazione relativa alla corporate governance.

Un'attenzione specifica viene data agli Investitori Socialmente Responsabili (SRI), quegli investitori che integrano le tradizionali considerazioni di tipo economico con valutazioni sulla gestione degli aspetti ambientali, sociali e di governance delle società. L'Unità di Sostenibilità è l'ente dedicato, in coordinamento con la funzione Investor Relations, a rispondere alle domande provenienti direttamente, o indirettamente attraverso le agenzie di rating, dagli investitori SRI. Una sezione di primo livello del sito internet rende disponibili continuamente tutte le informazioni sulla Sostenibilità di Fiat Industrial.

Nel corso del 2012 Fiat Industrial ha mantenuto rapporti costanti con il mercato finanziario e ha organizzato, inoltre, incontri formali (a mezzo conference call o presentazioni dal vivo) sia in occasione della pubblicazione trimestrale dei risultati sia di eventi che richiedevano comunicazione diretta al mercato, avvalendosi anche del sito Internet (www.fiatindustrial.com) per diffondere contemporaneamente al pubblico quanto presentato e discusso in tali occasioni. Fiat Industrial ha altresì partecipato a conferenze di settore o incontri e "non-deal roadshow" che hanno interessato le principali piazze finanziarie per garantire una relazione diretta con il top management o con il team di Investor Relations.

Codice di Autodisciplina 2011



Fiat Industrial S.p.A.



9.P.2 Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

Sono attivi un numero verde (800-804027) e indirizzi di posta elettronica (serviziottol@fiatindustrial.com e investor:relations@fiatindustrial.com) per raccogliere le richieste di informazioni e fornire chiarimenti e delucidazioni sulle operazioni poste in essere dalla Società.

9.C.1 Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.

Si veda commento al principio 9.P.1.

9.C.2 Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

I rapporti con gli azionisti sono tenuti dalle apposite strutture della Società (Investor Relations e Corporate Affairs).

Le assemblee costituiscono occasioni periodiche di incontro e comunicazione con gli azionisti nel rispetto della disciplina vigente. Fiat Industrial favorisce la più ampia partecipazione degli azionisti alle assemblee. Al fine di garantire agli azionisti una informazione tempestiva ed efficace, salvaguardando i diritti di ognuno a partecipare attivamente nel rispetto dei diritti degli altri azionisti, Fiat Industrial si adopera affinché l'assemblea prevista annualmente per l'approvazione del bilancio d'esercizio venga convocata in significativo anticipo rispetto al termine massimo consentito dalla normativa vigente. Le riunioni sono regolate in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Assemblea richiamato nel commento al criterio 9.C.3.

Codice di Autodisciplina 2011



9.C.3 Il consiglio di amministrazione propone all'approvazione dell'assemblea un regolamento che indichi le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo, al contempo, il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

9.C.4 Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Fiat Industrial S.p.A.



L'intervento in assemblea è regolato oltre che dalla normativa vigente dal Regolamento di Assemblea che la Società ha adottato con l'intento di garantire un ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, puntualizzare diritti e doveri di tutti i partecipanti e stabilire regole chiare e univoche senza voler in alcun modo limitare o pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere le proprie opinioni e formulare richieste di chiarimento sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La quota minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione di liste di candidati, tanto per la nomina di un sindaco quanto per quella di un Amministratore, è statutariamente stabilita in misura pari a quella determinata dalla disciplina vigente in funzione della capitalizzazione di Fiat Industrial nell'ultimo trimestre di scadenza del mandato.

Tale quota, in conformità alle vigenti disposizioni normative con riferimento alla capitalizzazione della Società nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2012, è pari all'1% delle azioni ordinarie.

Il Consiglio segue inoltre costantemente, anche attraverso il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità, l'evoluzione delle regole e delle prassi in materia di corporate governance così da adeguare le regole interne e sottoporre alla valutazione dell'Assemblea le opportune modifiche statutarie.

La legge 12 luglio 2011 n. 120 ha introdotto nell'ordinamento per le società quotate il principio di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo. In particolare, la citata normativa, anche attraverso l'introduzione dei nuovi commi 1-ter dell'art. 147-ter e 1-bis dell'art. 148 del D.Lgs. 58/1998, ha imposto alle società quotate il rispetto di criteri di nomina degli organi sociali in base ai quali gli stessi devono essere composti secondo un criterio di equilibrio tra i generi tale per cui al genere meno rappresentato debbano appartenere almeno un quinto dei componenti per il primo mandato successivo al 12 agosto 2012 e almeno un terzo per i due successivi mandati.

In attuazione delle deleghe regolamentari conferite con i citati articoli, la Consob, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, ha modificato il Regolamento Emittenti inserendo il nuovo art. 144-undecies che prevede, tra l'altro, l'obbligo

Codice di Autodisciplina 2011



Fiat Industrial S.p.A.



per le società quotate di disciplinare nel proprio statuto sociale le modalità di formazione delle liste e di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato al fine di assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi.

La normativa in questione, come sopra precisato, si applica per i tre rinnovi degli organi sociali delle società quotate che avranno luogo successivamente al 12 agosto 2012.

Trattandosi di adeguamenti obbligatori a disposizioni normative, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2013 in virtù dei poteri allo stesso spettanti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la Società ha provveduto a modificare lo Statuto per adeguarlo alle suddette novità normative in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo.





83	1 – Codice di Condotta	195	7 – Regolamento del Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità
101	2 – Estratto del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01”	197	8 – Regolamento del Comitato Remunerazioni
175	3 – Linee di indirizzo per il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi	199	9 – Procedure per operazioni con parti correlate
181	4 – Procedura di gruppo per il conferimento di incarichi a società di revisione	207	10 – Linee Guida sulle operazioni significative
185	5 – Procedura per la gestione delle denunce	209	11 – Statuto della Fiat Industrial S.p.A.
193	6 – Regolamento del Comitato Controllo e Rischi	219	12 – Regolamento dell’Assemblea

1 – CODICE DI CONDOTTA

INDICE

PRINCIPI GENERALI			
1. Guida all'uso del codice	84	4. Salute, sicurezza e ambiente	92
2. Condotta negli affari	85	Salute e sicurezza sul posto di lavoro	92
Situazioni di conflitto di interesse	86	Tutela ambientale nei processi lavorativi	92
Insider trading e divieto di uso delle informazioni riservate	86	Impatto ambientale e sicurezza dei prodotti	93
Obbligo di confidenzialità	86	5. Rapporti con l'esterno	93
Corruzione e pagamenti illeciti	87	Clienti	93
Prevenzione del riciclaggio di denaro	87	Fornitori	93
Reputazione	88	Istituzioni pubbliche	93
Concorrenza	88	Organizzazioni sindacali e partiti politici	94
Leggi su embargo e controllo delle esportazioni	88	Comunità	94
Riservatezza	88	Comunicazione e informazione aziendale	94
3. Dipendenti	89	Rapporti con i mezzi di informazione	95
Lavoro minorile e lavoro forzato	89	6. Contabilità e controllo interno	95
Libertà di associazione	89	7. Attuazione e garanzie	97
Pari opportunità	89		
Molestie	89	APPENDICI	98
Ambiente di lavoro	89	Appendice A – Definizione di società controllata	98
Retribuzione e orario lavorativo	90	Appendice B – Interpretazione e segnalazioni di violazioni	99
Assunzioni e promozioni	90	Appendice C – Prescrizioni del Codice di Condotta relative ai Corporate Officer	100
Sistema di controllo interno, informazioni societarie e libri contabili	90		
Beni aziendali	90		
Attività esterne	91		
Obblighi	91		
Dipendenti in posizioni di responsabilità	91		
Corporate Officer	92		

PRINCIPI GENERALI

La Fiat Industrial S.p.A. ("Fiat Industrial") e le sue società controllate¹ (insieme il "Gruppo Fiat Industrial") costituiscono un gruppo industriale internazionale che, per le dimensioni e l'estensione geografica delle sue attività, svolge un ruolo rilevante rispetto agli aspetti economici, sociali e ambientali delle comunità e dei Paesi in cui è presente.

La missione del Gruppo Fiat Industrial è incentrata sulla crescita e sulla creazione di valore, attraverso la fornitura di prodotti e di servizi innovativi per la massima soddisfazione del cliente, nel dovuto rispetto dei legittimi interessi di tutte le categorie di stakeholders². L'attività del Gruppo è condotta in modo socialmente responsabile, imparziale ed etico, adottando pratiche di equità e correttezza nella gestione del rapporto di lavoro, garantendo la sicurezza dei lavoratori, promuovendo, incoraggiando una coscienza ecologica e rispettando pienamente le leggi applicabili nei Paesi in cui il Gruppo Fiat Industrial è presente. Tuttavia, nel caso in cui le norme vigenti in una particolare giurisdizione siano più permissive di quelle contenute nel presente Codice di Condotta (insieme alle Linee Guida del Gruppo Fiat Industrial, il "Codice"), queste del Codice prevarranno.

Tutti i rapporti di affari dovranno essere improntati a integrità e lealtà e dovranno essere intrattenuti senza alcun conflitto tra interessi aziendali e personali. Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo richiede che tutti i suoi amministratori, manager e altri dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni rispettino i più elevati standard di condotta negli affari, come stabilito nel presente Codice e nelle politiche e Linee Guida a cui esso fa riferimento.

Il Gruppo Fiat Industrial condivide i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU, delle principali Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) e delle Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Di conseguenza, il Codice, il modo concreto di agire e le politiche del Gruppo Fiat Industrial mirano ad essere coerenti con tali Linee Guida.

Il Codice è inteso come una guida e come supporto per ogni amministratore, manager e altro dipendente del Gruppo Fiat Industrial, al fine di aiutarlo a perseguire nella maniera più efficace la missione del Gruppo.

Il Codice costituisce un elemento fondamentale della Corporate Governance del Gruppo Fiat Industrial.

Di conseguenza, il Gruppo Fiat Industrial si impegna a:

- garantire la tempestiva diffusione del Codice in tutto il Gruppo Fiat Industrial e presso tutti i destinatari del Codice;
- garantire che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a conoscenza di tutti i destinatari del Codice;
- fornire un adeguato sostegno formativo e informativo, mettendo a disposizione un adeguato supporto in caso di dubbi di interpretazione del Codice;
- garantire che chiunque segnali violazioni del Codice in buona fede non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione;
- adottare provvedimenti sanzionatori che siano equi e commisurati al tipo di violazione del Codice e ad applicare tali sanzioni in modo coerente a tutti gli amministratori, manager e altri dipendenti (e, ove applicabile, a terzi) soggetti al rispetto del Codice;
- controllare periodicamente il rispetto delle norme del Codice.

.....
(1) Cfr. Appendice A per la definizione di società controllata.

(2) Nel Codice con "stakeholders" si intende un soggetto, una comunità o un'organizzazione che influenza le azioni di una o più Società del Gruppo e che subisce effetti materiali dovuti alle conseguenze di tali azioni. I soggetti interessati possono essere interni (per esempio dipendenti) o esterni (per esempio clienti, fornitori, azionisti, comunità locali) e includono le generazioni future.

Il Gruppo Fiat Industrial incoraggia commenti e suggerimenti costruttivi da parte di amministratori, manager, altri dipendenti e terzi sui contenuti del Codice, sulla sua applicazione e su argomenti correlati.

Il Gruppo Fiat Industrial si adopera per fare in modo che questi impegni siano condivisi da consulenti, fornitori e qualsiasi altro soggetto che intrattenga in qualsiasi momento rapporti d'affari con il Gruppo. Il Gruppo Fiat Industrial non instaura né prosegue rapporti d'affari con terzi che rifiutano di rispettare i principi del Codice.

1. GUIDA ALL'USO DEL CODICE

Che cos'è il Codice?

Il Codice è un documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial, che riassume i principi di condotta negli affari del Gruppo Fiat Industrial, nonché i rispettivi obblighi e responsabilità di amministratori, manager e altri dipendenti. Il Codice, pubblicato dal Gruppo Fiat Industrial, costituisce un elemento fondamentale del programma del Gruppo Fiat Industrial per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi e di disposizioni applicabili alla sua attività.

Chi sono i destinatari del Codice?

Il Codice si applica a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai manager, agli altri dipendenti di tutte le società controllate del Gruppo Fiat Industrial e ad altri soggetti o Società che agiscono in nome e per conto del Gruppo Fiat Industrial. Il Gruppo Fiat Industrial si adopera per far sì che le Società nelle quali esso detiene una partecipazione di minoranza adottino Codici di Condotta i cui principi siano ispirati a quelli del Codice e comunque non siano incoerenti con esso. Il Gruppo Fiat Industrial si adopera per far sì che il Codice sia considerato uno standard di eccellenza per la condotta negli affari da parte di quei soggetti con i quali mantiene rapporti di affari su base duratura, quali consulenti, esperti, agenti, concessionari e fornitori.

Dove si applica il Codice?

Il Codice si applica in tutti i Paesi in cui il Gruppo Fiat Industrial è presente e si applica a tutti gli aspetti dell'attività del Gruppo Fiat Industrial.

Dove è possibile reperire il Codice?

Il Codice può essere consultato da tutti gli amministratori, i responsabili e gli altri dipendenti in luogo accessibile, con le modalità più appropriate e conformemente alle norme e consuetudini locali. Il Codice è consultabile sul sito Internet del Gruppo Fiat Industrial (www.fiatindustrial.com) e sul portale intranet da cui è liberamente scaricabile.

Copie del Codice possono essere inoltre richieste all'Ufficio delle Risorse Umane, all'Ufficio Legale, al Preposto al Sistema di Controllo Interno o al Compliance Officer di Settore.

Il Codice può essere modificato?

Il Codice è soggetto a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial. L'attività di revisione tiene conto, tra l'altro, dei commenti e dei suggerimenti costruttivi ricevuti da amministratori, manager, altri dipendenti e terzi, delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso. Le eventuali modifiche al Codice introdotte a seguito di questa attività di revisione sono pubblicate e rese disponibili con le modalità sopra riportate.

Il Codice è un documento onnicomprensivo?

Sebbene il Codice rifletta i valori etici fondamentali che devono essere condivisi da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, dai manager, dagli altri dipendenti del Gruppo Fiat Industrial e dai soggetti o dalle Società che agiscono in nome del Gruppo Fiat Industrial, il Codice deve essere letto e interpretato unitamente alle politiche e alle Linee Guida del Gruppo Fiat Industrial. Tali politiche e Linee Guida sono parte integrante del Codice e sono disponibili sul sito Internet del Gruppo Fiat Industrial (www.fiatindustrial.com) e sul portale intranet.

2. CONDOTTA NEGLI AFFARI

Il Gruppo Fiat Industrial svolge la propria attività richiedendo a tutti i suoi amministratori, manager, altri dipendenti e altri soggetti destinatari del Codice di svolgere allo stesso modo la loro attività coerentemente ai suoi valori di condotta negli affari. Tutti i suoi amministratori, manager, altri dipendenti e altri soggetti destinatari del Codice devono essere coscienti del fatto di rappresentare il Gruppo Fiat Industrial e che le loro azioni influenzano la reputazione del Gruppo e la sua cultura interna. Pertanto essi devono condurre l'attività d'affari del Gruppo Fiat Industrial osservando le seguenti politiche:

Situazioni di conflitto di interesse

Tutte le decisioni prese per conto del Gruppo Fiat Industrial devono essere assunte nel migliore interesse per il Gruppo Fiat Industrial. Pertanto amministratori, manager, altri dipendenti e altri soggetti destinatari del Codice devono evitare ogni possibile conflitto di interesse (o anche la sola parvenza di un conflitto di interesse) con particolare riferimento a interessi personali, finanziari o familiari (per esempio: l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti; vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno del Gruppo; possesso o negoziazione di titoli, ecc.) che potrebbero influenzare (o sembrare influenzare) l'indipendenza di chi decide qualora valuti quale sia il miglior interesse del Gruppo Fiat Industrial e il modo più opportuno di perseguire tale interesse.

Le politiche del Gruppo Fiat Industrial in merito a occasioni di intrattenimento, pasti, regali o altri omaggi o favori personali da parte di partner di affari sono trattate nelle apposite Linee Guida, che costituiscono parte integrante del Codice. Tali Linee Guida sono disponibili sul sito Internet del Gruppo Fiat Industrial (www.fiatindustrial.com) e sul portale intranet.

Qualsiasi situazione che costituisca o possa costituire conflitto di interesse deve essere immediatamente riferita al proprio superiore gerarchico, al Preposto al Sistema di Controllo Interno o al Compliance Officer di Settore, o all'Ufficio delle Risorse Umane o all'Ufficio Legale. Ogni dipendente deve comunicare per iscritto al proprio superiore se ha in essere un'attività lavorativa su base continuativa, o se ricopre il ruolo di amministratore o dirigente, con qualsiasi azienda non del Gruppo Fiat Industrial o se ha una relazione di tipo finanziario, commerciale, professionale, familiare o amichevole con enti o persone che hanno in corso, o alle quali sono state proposte, relazioni d'affari con il Gruppo Fiat Industrial o che comunque potrebbe influenzare (o che possa essere percepita come tale da influenzare) l'imparzialità delle sue decisioni nei confronti di terzi.

Insider trading e divieto di uso delle informazioni riservate

Tutti gli amministratori, i manager e gli altri dipendenti sono rigorosamente tenuti a osservare le leggi in materia di abuso di informazioni riservate (cosiddetto insider trading) vigenti nella giurisdizione interessata.

In particolare, in nessuna circostanza gli amministratori, i manager, gli altri dipendenti e gli altri destinatari del Codice devono utilizzare (o divulgare a terzi non autorizzati) informazioni non di dominio pubblico acquisite in funzione della loro

posizione all'interno del Gruppo Fiat Industrial, o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo Fiat Industrial, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni di una Società del Gruppo Fiat Industrial o di altre Società o comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire altri terzi.

Le informazioni riservate o price sensitive sono sempre trattate da amministratori, manager e altri dipendenti nel più rigoroso rispetto delle specifiche procedure e norme stilate a tale scopo dal Gruppo Fiat Industrial.

Per determinare quando le informazioni riservate debbano essere rese pubbliche il Gruppo Fiat Industrial si attiene alle procedure definite dalla legge, e qualsiasi pubblicazione di tali informazioni sarà effettuata conformemente alle relative politiche del Gruppo Fiat Industrial.

Obbligo di confidenzialità

Il know-how e la proprietà intellettuale sviluppati dal Gruppo Fiat Industrial costituiscono una risorsa fondamentale che ogni amministratore, manager, altro dipendente e altro destinatario del Codice deve tutelare. Infatti in caso di impropria divulgazione di tali know-how e proprietà intellettuale, il Gruppo Fiat Industrial potrebbe subire un danno sia patrimoniale sia di immagine. Pertanto, tutti gli amministratori, i manager, gli altri dipendenti e gli altri destinatari del Codice sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali del Gruppo Fiat Industrial, così come altre informazioni non pubbliche relative al Gruppo Fiat Industrial, se non nei casi in cui tale divulgazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità. Qualsiasi pubblicazione di tali informazioni sarà effettuata conformemente alle politiche del Gruppo Fiat Industrial.

Gli obblighi di confidenzialità di cui al Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Corruzione e pagamenti illeciti

Il Gruppo Fiat Industrial, i suoi amministratori, manager, gli altri dipendenti e gli altri destinatari del Codice si impegnano al rispetto dei più elevati standard di integrità, onestà e correttezza in tutte le relazioni all'interno e all'esterno del Gruppo, in conformità con le leggi nazionali e internazionali contro la corruzione, facendo riferimento in particolare alla Convenzione OCSE sulla Lotta alla Corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (OCSE Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions), alle Linee Guida OCSE e alla legislazione statunitense contro la corruzione di funzionari stranieri (Foreign Corrupt Practices Act "FCPA").

Il Gruppo non tollera alcun tipo di corruzione (accettando o offrendo denaro per ottenere un vantaggio commerciale improprio) nei confronti di pubblici ufficiali, o rappresentanti di organizzazioni internazionali o altri terzi correlati a un pubblico ufficiale, o nei confronti di persone giuridiche o individui, o altri soggetti diversamente indicati dalle leggi applicabili.

Nessun amministratore, manager, altro dipendente, agente o altro rappresentante può direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di danaro o altre utilità (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali di modico valore economico comunemente accettati a livello internazionale, consentiti dalle leggi applicabili e conformi alle Linee Guida del Gruppo Fiat Industrial in materia) anche a seguito di pressioni illecite.

Dove obbligatorio per legge o dove opportuno, le Società del Gruppo Fiat Industrial stabiliscono modelli organizzativi (compliance programs) per valutare e garantire l'osservanza della legge applicabile e del Codice.

Prevenzione del riciclaggio di denaro

Il Gruppo Fiat Industrial e i suoi amministratori, manager e altri dipendenti non dovranno svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo. Il Gruppo Fiat Industrial e i suoi manager o dipendenti prima di instaurare rapporti d'affari con un terzo devono verificare le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su potenziali controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività. Il Gruppo deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione competente.

Reputazione

L'immagine aziendale del Gruppo Fiat Industrial, nonché la reputazione e la sostenibilità dei suoi prodotti sono condizioni necessarie per la sua esistenza presente e futura.

Pertanto amministratori, manager e altri dipendenti del Gruppo Fiat Industrial sono tenuti a rispettare sempre escrupolosamente il Codice. È di fondamentale importanza che i dipendenti condividano tra loro l'impegno a rispettare il Codice e cooperino con il Gruppo per l'applicazione delle sue disposizioni.

Concorrenza

Il Gruppo Fiat Industrial riconosce l'importanza fondamentale di un mercato competitivo e si impegna a rispettare pienamente le norme di legge sulla concorrenza e altre leggi a tutela del consumatore applicabili ove opera. Il Gruppo Fiat Industrial e i suoi amministratori, manager e altri dipendenti non intraprenderanno pratiche (come creazione di cartelli, spartizioni di mercati, limitazioni alla produzione o alla vendita, accordi condizionati, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle leggi sulla concorrenza. Nell'ambito della leale concorrenza, il Gruppo Fiat Industrial non violerà consapevolmente diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Le conseguenze legali della mancata osservanza di tali leggi possono essere gravi. Inoltre, il rispetto di tali leggi è essenziale per il mantenimento della reputazione del Gruppo Fiat Industrial. Pertanto, se i dipendenti hanno domande in merito a tali leggi, potranno rivolgersi all'Ufficio Legale e la questione sarà sottoposta all'esame dell'Amministratore Delegato della rispettiva Società del Gruppo Fiat Industrial.

Leggi su embargo e controllo delle esportazioni

Il Gruppo Fiat Industrial si impegna a garantire che le attività aziendali vengano svolte in modo tale da non violare le leggi nazionali o internazionali di embargo e controllo delle esportazioni applicabili e vigenti nei Paesi nei quali il Gruppo opera. La legislazione in materia di embargo, controlli doganali e delle esportazioni è complessa. Le conseguenze legali della loro mancata osservanza possono essere gravi. Inoltre il rispetto di tali leggi è essenziale per il mantenimento della reputazione del Gruppo Fiat Industrial. Pertanto, se i dipendenti hanno domande in merito a tali leggi, potranno rivolgersi all'Ufficio Legale e la questione sarà sottoposta all'esame dell'Amministratore Delegato della rispettiva Società del Gruppo Fiat Industrial.

Riservatezza

Nell'ambito dello svolgimento della sua normale attività d'affari, il Gruppo Fiat Industrial raccoglie una quantità significativa di dati personali e di informazioni riservate, che si impegna a trattare in ottemperanza a tutte le leggi in materia di

riservatezza vigenti nelle giurisdizioni in cui opera e alle migliori prassi per la protezione della riservatezza. A tal fine, il Gruppo Fiat Industrial garantisce un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell'uso dei propri sistemi di information technology destinati al trattamento di dati personali e di informazioni riservate.

3. DIPENDENTI

Il Gruppo Fiat Industrial riconosce che la motivazione e la professionalità del proprio personale sono un fattore essenziale nel mantenimento della competitività, nella creazione di valore per gli stakeholder e nel garantire la soddisfazione del cliente. I seguenti principi, conformemente alle leggi nazionali, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU e alle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.), confermano l'importanza del rispetto per l'individuo, garantiscono equità di trattamento ed escludono qualsiasi forma di discriminazione. Il Gruppo Fiat Industrial sostiene la tutela dei diritti umani fondamentali.

Lavoro minorile e lavoro forzato

Il Gruppo Fiat Industrial non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio o lavoro minorile, ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore a quindici anni, fatte salve eccezioni espressamente previste dalle convenzioni internazionali e dalla legislazione locale. Il Gruppo Fiat Industrial si impegna inoltre a non instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile, come sopra definito.

Libertà di associazione

I dipendenti del Gruppo Fiat Industrial sono liberi di iscriversi a un sindacato conformemente alle leggi locali e alle regole delle diverse organizzazioni sindacali. Il Gruppo Fiat Industrial riconosce e rispetta il diritto dei suoi dipendenti a essere rappresentati da sindacati o da altre rappresentanze elette nel rispetto della legislazione e delle pratiche locali in vigore. Quando il Gruppo Fiat Industrial intraprende negoziazioni con tali rappresentanti, le sue azioni e la sua condotta sono mirate a un approccio e a una relazione di tipo costruttivo.

Pari opportunità

Il Gruppo Fiat Industrial si impegna a offrire pari opportunità nel lavoro e nell'avanzamento professionale a tutti i dipendenti. Il responsabile di ciascun reparto deve garantire che, per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro quali l'assunzione, la formazione, la retribuzione, le promozioni, i trasferimenti e la cessazione del rapporto stesso, i dipendenti siano trattati in modo conforme alle loro capacità di soddisfare i requisiti della mansione, evitando ogni forma di discriminazione e, in particolare, discriminazione per razza, genere, orientamento sessuale, posizione sociale e personale, condizione fisica e di salute, disabilità, età, nazionalità, religione o convinzioni personali.

Molestie

Il Gruppo Fiat Industrial considera assolutamente inaccettabile qualsiasi tipo di molestia o comportamento molesto, come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti, sia all'interno sia all'esterno del posto di lavoro.

Ambiente di lavoro

Tutti i dipendenti devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro decoroso e collaborativo, nel quale sia rispettata la dignità di ciascun individuo.

In particolare, tutti i dipendenti del Gruppo Fiat Industrial:

- non devono prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- nei luoghi in cui fumare non è proibito per legge devono essere sensibili alle necessità di coloro che potrebbero avvertire disagio fisico a causa degli effetti del "fumo passivo" sul posto di lavoro;
- devono evitare comportamenti che possano creare un clima intimidatorio o offensivo nei confronti di colleghi o sottoposti al fine di emarginarli o screditarli nell'ambiente di lavoro.

Retribuzione e orario lavorativo

Le retribuzioni e i benefit riconosciuti ai dipendenti del Gruppo Fiat Industrial soddisfano almeno i requisiti di legge stabiliti.

In relazione all'orario lavorativo e al congedo retribuito il Gruppo Fiat Industrial si attiene alla legislazione locale e alle pratiche del Paese in cui opera.

Assunzioni e promozioni

Ai dipendenti del Gruppo Fiat Industrial viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro o beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo che possano essere finalizzati a promuovere l'assunzione di un individuo come dipendente o il suo trasferimento o la sua promozione.

Sistema di controllo interno, informazioni societarie e libri contabili

Tutti i manager e gli altri dipendenti del Gruppo Fiat Industrial sono tenuti a mantenere sistemi di controllo interno efficaci (cfr. Capitolo 6). Per raggiungere questo standard essi sono tenuti, tra l'altro, a mantenere registrazioni interne accurate e complete di tutte le attività aziendali e a fare in modo che le operazioni e l'assunzione di impegni contrattuali siano state opportunamente autorizzate dal superiore gerarchico competente. Inoltre, le spese aziendali devono essere registrate con accuratezza e tempestività.

Beni aziendali

Tutti gli amministratori, i manager e gli altri dipendenti del Gruppo Fiat Industrial devono usare i beni e le risorse aziendali a cui hanno accesso o che sono in loro custodia in modo efficiente, esclusivamente al fine di realizzare gli obiettivi e le finalità aziendali del Gruppo Fiat Industrial e sono inoltre tenuti a utilizzare tali beni con modalità idonee a proteggerne il valore. Inoltre, tutti gli amministratori, i manager e gli altri dipendenti del Gruppo Fiat Industrial sono responsabili della protezione di tali beni e risorse contro perdita, furto e utilizzo o smaltimento non autorizzati. È vietato ogni utilizzo di detti beni e risorse che possa essere in contrasto con gli interessi del Gruppo Fiat Industrial o che possa essere dettato da motivi professionali estranei al rapporto di lavoro con il Gruppo Fiat Industrial. Tutti gli amministratori, i manager e gli altri dipendenti del Gruppo Fiat Industrial sono tenuti a seguire le Linee Guida del Gruppo in merito a utilizzo, accesso e sicurezza di software e altri sistemi di information technology, e-mail, Internet e portale interno.

Attività esterne

I manager e gli altri dipendenti del Gruppo Fiat Industrial non possono far parte di Consigli di Amministrazione di altre società senza l'autorizzazione del Gruppo Fiat Industrial e non possono intraprendere attività imprenditoriali su base ricorrente che interferiscono con i loro rispettivi obblighi verso il Gruppo Fiat Industrial. Tutti i rapporti di lavoro dipendente di manager o altri dipendenti del Gruppo Fiat Industrial con partner commerciali del Gruppo Fiat Industrial o concorrenti, o la prestazione di servizi ad essi, necessitano della previa autorizzazione scritta da parte del rispettivo superiore gerarchico.

Obblighi

Il Codice è parte integrante e sostanziale del rapporto di lavoro di ogni manager e altro dipendente del Gruppo Fiat Industrial. Di conseguenza, il Gruppo Fiat Industrial esige da tutti i manager e dagli altri dipendenti una rigorosa osservanza delle disposizioni del Codice. Qualsiasi violazione delle disposizioni del Codice è perciò trattata con fermezza con la conseguente adozione di adeguate misure sanzionatorie (che in determinati casi possono portare alla cessazione del rapporto lavorativo).

Pertanto tutti i manager e gli altri dipendenti sono tenuti a:

- leggere e comprendere il Codice e, se necessario, seguire corsi di formazione;
- adottare azioni e comportamenti coerenti con il Codice e astenersi da ogni condotta che possa ledere il Gruppo Fiat Industrial o comprometterne l'onestà, l'imparzialità o la reputazione;
- segnalare tempestivamente e in buona fede eventuali violazioni al Codice con le modalità di cui all'Appendice B;
- uniformarsi a tutte le disposizioni interne, introdotte dalle rispettive Società del Gruppo Fiat Industrial allo scopo di osservare il Codice o individuare eventuali violazioni dello stesso;
- consultare l'Ufficio Legale, secondo quanto indicato nell'Appendice B, per ottenere chiarimenti circa l'interpretazione del Codice;
- cooperare pienamente alle eventuali indagini svolte in relazione a violazioni del Codice, mantenendo la più stretta riservatezza circa l'esistenza di dette indagini e partecipare attivamente, ove richiesto, alle attività di auditing sul funzionamento del Codice.

Dipendenti in posizioni di responsabilità

Chiunque all'interno del Gruppo Fiat Industrial rivesta il ruolo di superiore gerarchico, responsabile di settore o dirigente deve rappresentare un esempio e favorire un clima positivo tra i dipendenti, incentivando uno scambio di idee trasparente e proponendo una leadership e una guida conformi ai principi di condotta negli affari contenuti nel Codice e, con il suo comportamento, deve dimostrare ai dipendenti che il rispetto del Codice è un aspetto fondamentale del loro lavoro, accertandosi che i dipendenti siano consapevoli che i risultati di business non vanno mai disgiunti dal rispetto delle leggi applicabili e del Codice. Tutti i superiori gerarchici, i responsabili di settore e i dirigenti devono segnalare ogni caso di mancata osservanza del Codice e hanno la responsabilità di assicurare la tutela di coloro che avessero effettuato in buona fede la segnalazione di violazioni del Codice e di adottare e applicare, sentiti eventualmente il Compliance Officer o l'Ufficio delle Risorse Umane, misure sanzionatorie commisurate alla violazione commessa e sufficienti a costituire un deterrente a ulteriori violazioni.

Corporate Officer

Tutti i dipendenti che rivestano la qualifica di Chief Executive Officer (Amministratore Delegato), Chief Financial Officer (Direttore Finanziario), Financial Controller (Responsabile Finanza, Amministrazione e Controllo), Corporate Treasurer (Responsabile Finanziario), General Counsel (Responsabile Affari Legali), ISSO (Responsabile della sicurezza dei sistemi informatici) e Compliance Officer o rivestano, anche di fatto, funzioni simili per una o più Società del Gruppo Fiat Industrial sono tenuti, oltre che al rispetto del Codice, alla rigorosa osservanza delle prescrizioni di cui all'Appendice C.

Ogni deroga, anche solo parziale e limitata nel tempo e nell'oggetto, ai requisiti di cui all'Appendice C dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial solo per gravi e giustificati motivi.

4. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Il Gruppo Fiat Industrial riconosce la salute e la sicurezza sul posto di lavoro come un diritto fondamentale dei dipendenti e un elemento chiave della sostenibilità del Gruppo. Tutte le decisioni prese dal Gruppo Fiat Industrial devono rispettare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Il Gruppo Fiat Industrial ha adottato e continua a migliorare un'efficace politica di salute e sicurezza sul lavoro che è fondata su misure preventive, individuali e collettive, per ridurre al minimo i potenziali rischi di lesioni sul posto di lavoro.

Il Gruppo Fiat Industrial intende garantire condizioni lavorative eccellenti a livello industriale, secondo i principi di igiene, ergonomia industriale e processi organizzativi e operativi individuali. Il Gruppo Fiat Industrial crede nella divulgazione di una cultura della prevenzione degli incidenti e della consapevolezza dei rischi tra i lavoratori, e la promuove attivamente, in particolare tramite idonei corsi di formazione e informazione. I dipendenti devono considerarsi personalmente responsabili e adottare le misure preventive stabilite dal Gruppo Fiat Industrial per la tutela della loro salute e sicurezza comunicate mediante specifiche direttive, istruzioni, formazione e informazione. Ciascun dipendente è responsabile della gestione adeguata della sicurezza e non deve esporre se stesso o altri lavoratori a pericoli che possono causare lesioni o recare danno a loro stessi.

Tutela ambientale nei processi lavorativi

Il Gruppo Fiat Industrial considera la tutela ambientale un fattore chiave da promuovere nell'approccio generale alle attività aziendali.

Il Gruppo Fiat Industrial si impegna a migliorare continuamente la performance ambientale dei suoi processi produttivi e a soddisfare tutti i principali requisiti legislativi e regolamentari in materia. Questo comprende lo sviluppo e l'estensione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) efficace e certificato che si basa sui principi fondamentali della riduzione al minimo dell'impatto ambientale e sull'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

Il Gruppo Fiat Industrial stimola e incoraggia i dipendenti a partecipare attivamente all'attuazione di questi principi tramite la divulgazione di informazioni e regolari corsi di formazione e si aspetta che i dipendenti svolgano un ruolo attivo nell'applicazione di tali principi nella loro attività lavorativa.

Impatto ambientale e sicurezza dei prodotti

Il Gruppo Fiat Industrial si impegna a produrre e vendere, in piena osservanza dei requisiti legislativi e regolamentari, prodotti che rispondano ai più elevati standard in termini di prestazione ambientale e di sicurezza.

Inoltre, il Gruppo Fiat Industrial si adopera per sviluppare e implementare soluzioni tecniche innovative che riducano al minimo l'impatto ambientale e garantiscono la sicurezza ai massimi livelli.

Il Gruppo Fiat Industrial incoraggia inoltre un utilizzo sicuro ed ecologico dei suoi prodotti, fornendo a clienti e concessionari informazioni sull'utilizzo, la manutenzione e lo smaltimento dei suoi veicoli e di altri prodotti.

5. RAPPORTI CON L'ESTERNO

Il Gruppo Fiat Industrial e i suoi dipendenti sono tenuti a intrattenere e migliorare i propri rapporti con tutte le categorie di stakeholders agendo in buona fede, con lealtà, correttezza, trasparenza e con il dovuto rispetto per i valori fondamentali del Gruppo Fiat Industrial.

Clienti

Il Gruppo Fiat Industrial persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative del cliente finale. Tutti gli amministratori del Gruppo Fiat Industrial, i suoi manager e gli altri dipendenti sono tenuti ad agire in modo tale da superare le aspettative dei clienti e migliorare continuamente la qualità dei prodotti e dei servizi del Gruppo.

Per il Gruppo Fiat Industrial è fondamentale che i suoi clienti siano trattati con correttezza e onestà, e pertanto esige dai suoi manager, dagli altri dipendenti e dagli altri destinatari del Codice che ogni rapporto e contatto con la clientela sia improntato a onestà, correttezza professionale e trasparenza.

I dipendenti devono seguire le procedure interne delle loro rispettive Società finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo attraverso lo sviluppo e il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti, offrendo sicurezza, assistenza, qualità e valore sostenuto dall'innovazione continua. Le Società del Gruppo Fiat Industrial nei loro rapporti con i clienti devono evitare ingiuste discriminazioni nelle trattative con gli stessi e non devono fare uso improprio del loro potere contrattuale a danno di un qualsiasi cliente.

Fornitori

I fornitori svolgono un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività strutturale complessiva del Gruppo Fiat Industrial.

Al fine di garantire costantemente il più elevato livello di soddisfazione del cliente, il Gruppo Fiat Industrial seleziona i fornitori tramite l'utilizzo di metodi adeguati e oggettivi che prendono in considerazione oltre che qualità, innovazione, costi e servizi offerti, anche la performance sociale e ambientale e i valori delineati nel Codice.

Tutti i dirigenti del Gruppo Fiat Industrial e gli altri dipendenti sono invitati ad instaurare e mantenere con i fornitori rapporti stabili, trasparenti e di cooperazione.

Istituzioni pubbliche

I rapporti con le istituzioni pubbliche devono essere gestiti soltanto dalle funzioni e dai dipendenti a ciò delegati. Tutti questi rapporti devono essere condotti con trasparenza in ottemperanza ai valori del Gruppo Fiat Industrial.

Omaggi o cortesie (laddove ammessi dalla legge) nei confronti di rappresentanti di istituzioni pubbliche dovranno essere di modico valore e appropriati e, comunque, tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire o a cercare di acquisire indebiti vantaggi per il Gruppo Fiat Industrial.

Il Gruppo Fiat Industrial agisce in piena collaborazione con organismi normativi e governativi nel contesto del loro legittimo ambito di attività. Qualora una o più Società del Gruppo Fiat Industrial siano oggetto di legittime ispezioni condotte da autorità pubbliche, il Gruppo Fiat Industrial coopererà pienamente.

Qualora un'istituzione pubblica sia cliente o fornitore di una Società del Gruppo Fiat Industrial, quest'ultima deve agire nel rigoroso rispetto delle leggi e norme che regolano l'acquisto o la vendita di beni e/o servizi a quella particolare istituzione pubblica.

Qualsiasi attività di lobby può essere svolta soltanto ove permesso dalla legge vigente e nel rigoroso rispetto di tale legge e, in ogni caso, in assoluta conformità al Codice e alle eventuali procedure specificamente prescritte dal Gruppo Fiat Industrial.

Il Gruppo Fiat Industrial intende dare un contributo positivo al futuro sviluppo di normative e standard per l'industria automobilistica e per tutti gli altri settori relativi alla mobilità di persone e beni. Il Gruppo Fiat Industrial è inoltre impegnato a contribuire al progresso tecnologico della società e a collaborare con istituzioni pubbliche, università e altre organizzazioni per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative per una mobilità sostenibile e delle relative tecnologie.

Organizzazioni sindacali e partiti politici

Qualsiasi rapporto del Gruppo Fiat Industrial con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati deve essere improntato ai più elevati principi di trasparenza e correttezza e in stretta osservanza delle leggi vigenti. Contributi in denaro, merci, servizi o altri benefit sono proibiti, ad esclusione di quelli imposti o espressamente permessi dalla legge e, in quest'ultimo caso, autorizzati dai competenti organi societari della rispettiva Società del Gruppo. Eventuali contributi da parte di dipendenti del Gruppo Fiat Industrial, così come l'attività da essi prestata, sono da intendersi esclusivamente versati a titolo personale e volontario.

Comunità

Il Gruppo Fiat Industrial è consapevole che le sue decisioni possono avere un impatto significativo, diretto e indiretto, sulle comunità locali in cui opera. Di conseguenza, il Gruppo Fiat Industrial deve intraprendere i passi opportuni per informare queste comunità in merito ad azioni e progetti importanti e deve promuovere un dialogo aperto per assicurare che le loro legittime aspettative siano tenute in dovuta considerazione. Inoltre, il Gruppo Fiat Industrial intende contribuire allo sviluppo sociale, economico e istituzionale delle comunità locali tramite programmi specifici.

Il Gruppo Fiat Industrial richiede ai suoi dipendenti di tenere un comportamento socialmente responsabile, rispettando le culture e le tradizioni di ogni Paese in cui il Gruppo Fiat Industrial opera e di agire con integrità e in buona fede al fine di meritare la fiducia della comunità.

Comunicazione e informazione aziendale

Il Gruppo Fiat Industrial riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni interne ed esterne, garantendo i più elevati standard nella comunicazione di informazioni finanziarie e non, al fine di fornire una presentazione chiara e trasparente della sua prestazione in materia economica, sociale e ambientale. La comunicazione

e le relazioni esterne influenzano, direttamente e indirettamente, lo sviluppo del Gruppo Fiat Industrial. È pertanto necessario che tali attività siano organizzate secondo criteri chiari e omogenei, che tengano conto sia delle necessità delle diverse linee di business sia del ruolo economico e sociale del Gruppo Fiat Industrial nel suo insieme, nonché dei requisiti delle leggi vigenti. Le informazioni verso l'esterno devono essere in ogni caso tempestive e coordinate a livello di Gruppo Fiat Industrial, in modo da trarre tutti i benefici derivanti dalla dimensione e dal potenziale del Gruppo Fiat Industrial, nonché per garantire completezza e precisione. I dipendenti del Gruppo Fiat Industrial incaricati di divulgare al pubblico informazioni attinenti a Settori o Società del Gruppo Fiat Industrial, linee di business o aree geografiche, sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione, devono attenersi alle disposizioni emanate dal Gruppo Fiat Industrial e ricevere, ove necessario, l'approvazione preventiva dell'ente aziendale a ciò delegato o dal responsabile addetto alle comunicazioni esterne.

Il Gruppo Fiat Industrial desidera preservare la fiducia del pubblico riguardo all'integrità delle sue attività attraverso segnalazioni e confronti aperti con altri soggetti, allo scopo di migliorare la conoscenza delle tematiche interne ed esterne in termini di salute, sicurezza e ambiente correlate alle sue attività e ai suoi prodotti. Annualmente, il Gruppo Fiat Industrial fornisce specifica informazione sull'implementazione delle sue politiche ambientali e sociali attraverso la pubblicazione del "Bilancio di Sostenibilità".

Le comunicazioni nei confronti dei mercati economici e finanziari e degli organismi di vigilanza devono sempre essere fornite con tempestività e in maniera accurata, completa, corretta, chiara e comprensibile e, in ogni caso, in conformità alle leggi applicabili nelle giurisdizioni interessate. Questa forma di comunicazione deve essere gestita esclusivamente da dipendenti specificamente investiti della responsabilità per le comunicazioni ai mercati economici e finanziari e alle autorità di vigilanza, nonché in stretta osservanza del Codice e delle politiche vigenti del Gruppo Fiat Industrial.

Rapporti con i mezzi di informazione

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della creazione dell'immagine del Gruppo Fiat Industrial; pertanto, tutte le informazioni riguardanti il Gruppo Fiat Industrial devono essere fornite in maniera veritiera e omogenea soltanto da responsabili e dipendenti addetti ai rapporti con i media, rispettando rigorosamente le politiche del Gruppo Fiat Industrial. Tutti gli altri responsabili o dipendenti non devono fornire ai rappresentanti dei media informazioni non di pubblico dominio relative al Gruppo Fiat Industrial, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie aziendali riservate, avendo invece cura di comunicare alla persona o alla funzione competente qualsiasi domanda posta dai media.

6. CONTABILITÀ E CONTROLLO INTERNO

L'impegno del Gruppo Fiat Industrial è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine per gli azionisti. Per tenere fede a questo impegno, il Gruppo Fiat Industrial adotta elevati standard di pianificazione finanziaria e di controllo e sistemi di contabilità coerenti e adeguati ai principi contabili applicabili alle Società del Gruppo Fiat Industrial e rispettosi delle leggi vigenti. Nell'espletare tale prassi, il Gruppo Fiat Industrial opera con la massima trasparenza coerentemente con le migliori pratiche d'affari, con lo scopo di:

- garantire che tutte le operazioni siano dovutamente autorizzate, verificabili e legittime;
- garantire che tutte le operazioni siano eseguite tempestivamente, accuratamente registrate e contabilizzate e opportunamente documentate in conformità con i principi contabili applicabili e la migliore prassi;

- garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione delle operazioni con parti correlate in conformità alle "Linee Guida sulle Operazioni Significative e con Parti Correlate" adottate dal Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial;
- elaborare tempestivamente rendiconti finanziari periodici completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili;
- operare in stretta aderenza alle "Linee di Indirizzo per il Sistema di Controllo Interno" adottate dal Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial;
- sensibilizzare e informare i propri dipendenti circa l'esistenza, gli scopi e l'importanza del controllo interno;
- identificare, analizzare e gestire con diligenza professionale i rischi imprenditoriali connessi a tutte le attività del Gruppo Fiat Industrial;
- istituire rigorosi processi di business che assicurino decisioni gestionali (comprese quelle relative a investimenti e cessioni) basate su solide analisi economiche che comprendano una prudente valutazione del rischio e forniscano la garanzia che i beni aziendali siano impiegati in maniera ottimale;
- assicurare che decisioni su temi finanziari, fiscali e contabili siano prese a un livello manageriale adeguato e nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
- predisporre con tempestività i documenti da inviare alle autorità di vigilanza dei mercati o da diffondere al pubblico e facendo sì che detti documenti siano completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.

Il Gruppo Fiat Industrial riconosce l'importanza primaria dei controlli interni per una buona gestione e per il successo del Gruppo Fiat Industrial stesso. Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial ha adottato le "Linee di Indirizzo per il Sistema di Controllo Interno". Il Gruppo Fiat Industrial si impegna a porre in essere processi atti a garantire ai dipendenti incaricati la necessaria formazione ed esperienza, ai fini della creazione e del mantenimento di un sistema di controllo interno efficiente e coerente con le summenzionate "Linee di Indirizzo per il Sistema di Controllo Interno". Il Gruppo Fiat Industrial ritiene di fondamentale importanza per il proprio successo la trasparenza nelle modalità di registrazione contabile delle singole operazioni poste in essere. Pertanto, il Gruppo Fiat Industrial richiede a tutti i dipendenti relazioni accurate, tempestive e dettagliate sulle operazioni finanziarie e altre transazioni d'affari. I dipendenti devono tenere registrazioni veritieri e accurate di tutte le operazioni finanziarie e altre transazioni d'affari, accompagnate da adeguata documentazione di supporto. L'irregolare tenuta dei libri contabili costituisce una violazione del Codice ed è considerata illegale in quasi tutti gli ordinamenti giuridici. È quindi fatto divieto a tutti i dipendenti di adottare comportamenti o dar luogo a omissioni che possano condurre a informazioni inaccurate o incomplete, comprendendo:

- la registrazione di operazioni fittizie;
- l'errata registrazione di operazioni o non sufficientemente documentata;
- la mancata registrazione di impegni, anche solo di garanzia, da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni di Società del Gruppo Fiat Industrial.

L'Internal Audit, nell'ambito di un programma di verifiche o su richiesta dei vertici delle Società del Gruppo Fiat Industrial, del Preposto al Sistema di Controllo Interno o dei Compliance Officer di Settore, esamina la qualità e l'efficacia del Sistema di Controllo Interno e riferisce al Preposto al Sistema di Controllo Interno, al Compliance Officer di Settore e agli altri organi deputati. I dipendenti del Gruppo Fiat Industrial sono tenuti a fornire supporto nell'attività di verifica della qualità e dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno. L'Internal Audit, i sindaci, i revisori esterni, il Preposto al Sistema di Controllo Interno ed i Compliance Officer di Settore hanno pieno accesso a tutti i dati, informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle loro attività.

Tutti i manager e gli altri dipendenti a cui è richiesto di collaborare alla preparazione e presentazione di documenti destinati alle autorità di vigilanza o al pubblico assicurano, per quanto di loro competenza, che detti documenti siano completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.

7. ATTUAZIONE E GARANZIE

Il Gruppo Fiat Industrial è impegnato al raggiungimento dei più elevati standard di eccellenza relativamente alle sue responsabilità morali, sociali e di business nei confronti degli stakeholders. Il Codice definisce le aspettative del Gruppo Fiat Industrial nei confronti degli amministratori, dei responsabili e degli altri dipendenti e di terze parti con cui esso abbia rapporti di affari e la responsabilità che questi sono tenuti ad assumere per concretizzare queste politiche. Il management delle varie linee di business, Settori e funzioni del Gruppo Fiat Industrial ha la responsabilità di far sì che tali aspettative siano comprese e messe in pratica dai dipendenti. Il management deve assicurare che gli impegni espressi nel Codice vengano attuati a livello di linee di business, Settore, funzione.

Il Gruppo organizza all'interno della sua organizzazione corsi di formazione sul Codice e sui suoi valori.

Il Gruppo Fiat Industrial incoraggia i dipendenti a chiedere indicazioni all'Ufficio Legale competente, al Preposto al Sistema di Controllo Interno ed ai Compliance Officer in ogni situazione inerente al Codice in cui essi possano essere in dubbio su quale sia il comportamento più appropriato.

In alternativa, se preferiscono, possono contattare la seguente organizzazione, in via confidenziale o anonima: *(Ufficio del Preposto al Sistema di Controllo Interno di Fiat Industrial)*.

A tutte le richieste di chiarimenti viene data una tempestiva risposta senza che vi sia per il dipendente alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione.

Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazioni al Codice, commisurati alla particolare violazione del Codice, sono adottati dai superiori gerarchici, sentiti se necessario i pareri del Compliance Officer competente e dell'Ufficio delle Risorse Umane competente, in coerenza con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali.

Costituisce violazione del Codice qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso. Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenti di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

Le violazioni del Codice possono determinare, tra le varie conseguenze incluse l'avvio di procedimenti legali, la cessazione di qualsiasi rapporto fiduciario tra il Gruppo Fiat Industrial e il dipendente in questione, con le conseguenze contrattuali e di legge rispetto al rapporto di lavoro previste dalle norme vigenti.

Eventuali deroghe, anche solo parziali e limitate nel tempo e nell'oggetto, alle prescrizioni di cui al Codice possono essere autorizzate esclusivamente per gravi e giustificati motivi solo dal Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo Fiat Industrial in cui lavora il dipendente in questione, sentiti i competenti Compliance Officer.

L'Internal Audit esegue attività periodiche di auditing sul funzionamento e il rispetto del Codice, i cui risultati, anche al fine di suggerire modifiche o integrazioni al Codice stesso, vengono presentati al Preposto al Sistema di Controllo Interno del Gruppo Fiat Industrial, all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial.

APPENDICI

APPENDICE A – DEFINIZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATA

Articolo 2359 del Codice Civile:

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Articolo 26 del Decreto Legislativo 127 del 9 aprile 1991:

(...) sono in ogni caso considerate controllate:

- a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

APPENDICE B – INTERPRETAZIONE E SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI

Per quesiti relativi a specifiche norme o per chiarimenti sul Codice, i dipendenti sono invitati a contattare l’Ufficio Legale competente per la Società del Gruppo Fiat Industrial interessata.

Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Codice, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferirà al competente Compliance Officer o utilizzerà un qualsiasi meccanismo di segnalazione anonimo o prestabilito.


Se una parte terza desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Codice, deve contattare il competente Compliance Officer o gli specifici canali che verranno individuati a tal fine dalle Società del Gruppo Fiat Industrial.

Procedura di interpretazione o segnalazione

A) INTERPRETAZIONE



B) SEGNALAZIONE



APPENDICE C – PRESCRIZIONI DEL CODICE DI CONDOTTA RELATIVE AI CORPORATE OFFICER

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____ della Società _____, dichiara che nello svolgimento delle suindicate mansioni, oltre a rispettare il Codice di Condotta del Gruppo Fiat Industrial, si atterrà alle seguenti prescrizioni che costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni conseguenti dalla funzione rivestita nella Società:

- operare con onestà e integrità, evitando ogni conflitto di interesse, anche solo potenziale, derivante da relazioni personali o d'affari;
- fornire tempestivamente al proprio superiore e – ove il ruolo rivestito in azienda lo richieda – alla Società di revisione, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e agli azionisti dati e informazioni completi, accurati, obiettivi e di pronta interpretazione;
- riferire senza indugio alla persona più appropriata o, a seconda dei casi, al Preposto al Sistema di Controllo Interno del Gruppo Fiat Industrial o al Comitato per il Controllo Interno di Fiat Industrial S.p.A. le violazioni del Codice di Condotta del Gruppo Fiat Industrial di cui ha piena conoscenza o prova attendibile;
- agire in modo tale da assicurare un'informazione completa, chiara, precisa e comprensibile nei documenti di varia natura che devono essere presentati o depositati alle pubbliche autorità (e in tutti i documenti propedeutici a tale presentazione o deposito) così come in ogni altra comunicazione al pubblico;
- operare nel pieno rispetto delle norme, leggi e disposizioni regolamentari cui la Società è soggetta;
- operare con la massima obiettività professionale, evitando che la propria indipendenza di giudizio sia indebitamente influenzata da circostanze esterne;
- rispettare la massima confidenzialità nell'uso delle informazioni non di dominio pubblico o di cui si venga a conoscenza per il ruolo rivestito nella Società, evitando ogni uso di dette informazioni a proprio personale vantaggio o a vantaggio di terzi;
- promuovere presso i propri collaboratori un comportamento ispirato ai migliori standard di integrità e correttezza;
- utilizzare i beni e le risorse aziendali nel modo più corretto e professionale e soltanto ai fini aziendali.

Data

Firma

2 – ESTRATTO DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01”

INDICE

DEFINIZIONI

SEZIONE I

INTRODUZIONE

1. Il decreto legislativo n. 231/01 e la normativa rilevante
2. La funzione del Modello ex D.Lgs. 231/01
3. Linee Guida di riferimento

SEZIONE II

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

1. Principi ed elementi ispiratori del Modello di Fiat Industrial
 - 1.1 Le caratteristiche del Modello di Fiat Industrial
 - 1.2 La definizione del Modello di Fiat Industrial
 - 1.3 L'adozione del Modello di Fiat Industrial e sue successive modifiche
 - 1.4 L'attuazione del Modello di Fiat Industrial
2. L'Organismo di Vigilanza
 - 2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca
 - 2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
 - 2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale
 - 2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie
 - 2.5 Raccolta e conservazione delle informazioni
3. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

SEZIONE III

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Formazione ed informazione dei Dipendenti
2. Informazione alle Società di Service, ai Consulenti ed ai Partner
3. Informazione agli Amministratori e Sindaci

103

104

104

105

105

105

105

106

106

106

106

106

106

106

106

108

108

109

109

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

2.2 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità informatica	117	3. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/01)	141
2.2.1 Principi specifici di comportamento	118	4. Le fattispecie dei reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006)	144
2.3 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata	119	5. Delitti in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi” e i delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis 1 del D.Lgs. 231/01)	146
2.3.1 Principi specifici di comportamento	119	6. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01)	148
2.4 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e dei reati contro l'industria ed il commercio	119	7. Le fattispecie dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/01)	151
2.4.1 Principi specifici di comportamento	120	8. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale (artt. 25-quater 1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/01)	154
2.5 Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari	121	9. Le fattispecie dei reati e illeciti amministrativi di market abuse (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01)	156
2.5.1 Principi specifici di comportamento	121	9.1 I reati e gli illeciti amministrativi	156
2.6 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di market abuse	122	9.2 Il concetto di Informazione Privilegiata	159
2.6.1 Principi specifici di comportamento	122	9.3 Gli obblighi informativi	159
2.7 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	125	10. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01 – D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)	159
2.7.1 Principi specifici di comportamento e misure preventive	130	11. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/01 – D.Lgs. 231/2007)	161
2.7.2 I contratti di appalto	131	12. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01)	162
2.8 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	131	13. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/01)	165
2.8.1 Principi specifici di comportamento	131	14. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01)	165
2.9 Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore	132	Reati introdotti nel codice penale	166
2.9.1 Principi specifici di comportamento	132	Reati previsti dal “T.U. dell'ambiente”	166
2.10 Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali	133	Reati connessi alla protezione di specie animali e vegetali	169
2.10.1 Principi specifici di organizzazione	133	Reati connessi alla tutela dello strato di ozono e dell'ambiente	171
2.10.2 Principi specifici di comportamento e misure preventive	134	Reati connessi all'inquinamento provocato da navi	171
ALLEGATO A: Le fattispecie dei reati presupposto	135	ALLEGATO B: Linee Guida di Confindustria	172
1. Le fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)	135		
1.1 La Pubblica Amministrazione	135		
1.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione	138		
1.1.2 Pubblici Ufficiali	138		
1.1.3 Incaricati di un pubblico servizio	138		
2. Le fattispecie dei reati di “criminalità informatica” (art. 24-bis del D.Lgs. 231/01)	139		

DEFINIZIONI

- “**Attività a Rischio**”: fase del Processo Sensibile all’interno della quale si possono presentare presupposti/potenzialità per la commissione di un reato;
- “**Attività Strumentali**”: attività attraverso la quale è possibile commettere il reato di corruzione/concussione;
- “**Caposettore**” o “**Holding di Settore**”: società che svolge funzioni di holding nei confronti delle società appartenenti al proprio Settore;
- “**CCL**”: Contratto Collettivo di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Fiat Industrial;
- “**Codice di Condotta**”: codice etico adottato da Fiat Industrial, disponibile sul sito www.fiatindustrial.com);
- “**Comitato Controllo Interno**”: comitato per il controllo interno istituito da Fiat Industrial S.p.A.;
- “**Consulenti**”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Fiat Industrial sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata;
- “**Destinatari**”: Organi Sociali, Dipendenti, Società di Service, Consulenti e Partner (da intendersi inclusi fornitori, clienti e ulteriori terze parti destinate a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili);
- “**Dipendenti**”: tutti i dipendenti di Fiat Industrial (compresi i dirigenti);
- “**D.Lgs. 231/01**”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “**Fiat Group Purchasing**”: Fiat Group Purchasing S.r.l.;
- “**Fiat Industrial**”: Fiat Industrial S.p.A., che all’interno del documento sarà indifferentemente denominata anche Società;
- “**Gruppo**”: Fiat Industrial S.p.A. e le società da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile;
- “**Linee Guida di riferimento**”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le Linee Guida di Gruppo, ossia Linee Guida di Fiat Industrial S.p.A. per l’adozione e l’aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 nelle Società controllate;
- “**Modelli**” o “**Modello**”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/01;
- “**Operazione Sensibile**”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci, ecc.);
- “**Organi Sociali**”: i membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Interno e del Collegio Sindacale di Fiat Industrial;
- “**Organismo di Vigilanza**”: organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “**P.A.**”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “**Partner**”: persone fisiche o persone giuridiche (associazioni temporanee d’impresa – ATI, joint-venture, consorzi, ecc.), con cui Fiat Industrial addivenga ad una qualunque forma di collaborazione pattizialmente regolata ovvero la/le controparte/i contrattuale/i di Fiat Industrial, sia persone fisiche sia persone giuridiche (ad esempio fornitori, clienti, agenti, ecc.) ove destinate a cooperare in modo continuativo con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “**Processi Sensibili**”: attività di Fiat Industrial nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- “**Reati**”: i Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 (anche eventualmente integrato in futuro);
- “**Settore**”: si intende una pluralità di società controllate o collegate ad una società Caposettore definita anche Holding di Settore;
- “**Società di Service**”: società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore delle altre società del Gruppo stesso.

SEZIONE I INTRODUZIONE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE

L'8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. 231/01. Entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia da tempo aderisce.

Il D.Lgs. 231/01, rubricato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Le norme ivi contenute identificano come soggetti attivi del reato persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il D.Lgs. 231/01 coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che ne abbiano tratto un vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il Decreto ha previsto una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa che opera qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello Modello stesso; che il fatto sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per la descrizione delle singole tipologie di reato a cui si applica la disciplina in esame, si rinvia alla più ampia trattazione contenuta nell'Allegato A del presente Modello.

2. LA FUNZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. 231/01

L'adozione del Modello, prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, è stata ritenuta da Fiat Industrial un'opportunità rilevante per attuare una prevenzione “attiva” dei reati, attraverso il rafforzamento della propria Corporate Governance e del Sistema di Controllo Interno, nonché la diffusione di idonei principi etici/comportamentali.

Il Modello individua – in coerenza con il Codice di Condotta adottato dalla Società, che ne costituisce parte integrante – le regole e le procedure che devono essere rispettate da tutti i Destinatari, ossia da coloro, come i Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Service, i Consulenti e i Partner, che operano per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili alla commissione dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza, all'uopo nominato, garantisce un presidio costante sull'attuazione del Modello, attraverso l'attività di monitoraggio e l'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali volte a censurare fattivamente ogni comportamento illecito.

3. LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Nella predisposizione del presente Modello, Fiat Industrial si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria – i cui principi sono descritti nell'Allegato B e richiamati nel testo del presente Modello – nonché alle Linee Guida di Gruppo che contengono i principi e le regole generali per la costruzione dei Modelli a cui la società si è ispirata.

Resta inteso che il Modello, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida di riferimento che, per loro natura, hanno carattere generale.

SEZIONE II LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

1. PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO DI FIAT INDUSTRIAL

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, oltre che delle prescrizioni del D.Lgs. 231/01, anche delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is") già operanti in azienda e ritenuti idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui Processi Sensibili. In particolare, sono risultati operanti presso la Fiat Industrial:

- il Codice di Condotta, che esprime i principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali la Società richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner;
- i principi di *Corporate Governance*, che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- il Sistema di Controllo Interno (SCI) (e quindi, procedure aziendali, documentazione e disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa aziendale e sistema di controllo della gestione);
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- la comunicazione interna e la formazione del personale;
- il sistema disciplinare di cui ai CCL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile (tra cui, ad esempio, le leggi in materia di sicurezza sul lavoro).

1.1 Le caratteristiche del Modello di Fiat Industrial

In linea con le previsioni del D.Lgs. 231/01, il presente Modello è caratterizzato dagli elementi della *efficacia*, *specificità* e *attualità*.

L'efficacia

L'efficacia di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto a prevenire, o quantomeno ridurre significativamente, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di decisione e di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, a segnalare le condotte rientranti nelle aree di rischio e i conseguenti strumenti di tempestivo intervento. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità è uno degli elementi che connota l'efficacia del Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a e b.

La specificità del Modello è connessa alle aree a rischio – e impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati – e ai processi di formazione e attuazione delle decisioni dell'ente nei settori “sensibili”.

Analogamente, il Modello deve, inoltre, individuare idonee modalità di gestione delle risorse finanziarie, prevedere obblighi d'informativa e un adeguato sistema disciplinare oltre che tener conto delle caratteristiche e dimensioni della società, del tipo di attività svolta, nonché della storia della società.

L'attualità

Riguardo a tale aspetto intanto un Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

L'efficace attuazione del Modello richiede, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 231/01, la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso nel caso in cui siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 attribuisce il compito di aggiornare il Modello all'Organismo di Vigilanza, in quanto titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo.

1.2 La definizione del Modello di Fiat Industrial

(omissis)

1.3 L'adozione del Modello di Fiat Industrial e sue successive modifiche

(omissis)

1.4 L'attuazione del Modello di Fiat Industrial

La responsabilità relativa all'attuazione del presente Modello in relazione ai Processi Sensibili individuati fa capo esclusivamente a Fiat Industrial, che ha attribuito al proprio Organismo di Vigilanza la competenza di esercitare i relativi controlli secondo le procedure descritte nel Modello stesso.

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca

(omissis)

2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner;

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso – presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo – a ogni informazione, dato o documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento dei propri compiti e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Fiat Industrial al rischio di commissione di uno dei reati; b) sui rapporti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della società.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- conduce ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- verifica il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiorna la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- si coordina con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello e per valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- interpreta la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali) e verifica l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- formula proposte all'organo dirigente per le eventuali modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, nonché di modifiche normative;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati;
- segnala all'organo dirigente le violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente e si coordina con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- si coordina con il responsabile della funzione deputata a gestire le Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, anche attraverso lo spazio nell'Intranet della società, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/01;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali per l'esame dei contratti che deviano nella forma

e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire la Società dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati; con la funzione deputata a gestire le Risorse Umane per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);

- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe) raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- indica al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento del modello organizzativo.

2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

(omissis)

2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Fiat Industrial ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'obbligo di informazione all'Organismo è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:

- alla commissione di Reati;
- alla ragionevole convinzione di commissione di Reati o a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello.

Se un dipendente intende segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, coerentemente con quanto stabilito dal Codice di Condotta, deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, ne riferisce all'Organismo di Vigilanza.

Le Società di Service, i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda l'attività svolta nei confronti di Fiat Industrial, invece, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti sono adottati in conformità con quanto previsto alla Sezione IV (Sistema Sanzionatorio).

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in

ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede. L'Organismo di Vigilanza assume anche le caratteristiche dell'*Ethic Officer*.

Devono essere effettuate senza ritardo le **segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale** concernenti:

- la commissione di reati o condotte non in linea con i principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta e/o dal Modello ex D.Lgs. 231/01 ovvero con le procedure interne emanate dalla Società;
- rilievi e sanzioni comminate da Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, ARPA, ASL, ecc.) all'esito di verifiche ispettive;
- criticità emerse nel corso di rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio (ad esempio in materia di contributi/finanziamenti, in occasione di ispezioni, collaudi, fornitura di servizi di installazione o manutenzione, ecc.);
- carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti **informazioni inerenti la gestione di Processi Sensibili**:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici erogazioni, contributi, sovvenzioni;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla normativa;
- qualsiasi altra informazione che potrebbe essere utile all'attività di monitoraggio e prevenzione degli illeciti.
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01;
- le informazioni relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del Modello (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- le informazioni relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Le segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale e le informazioni sopra elencate devono essere inoltrate all'OdV.

2.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale, al Comitato Controllo Interno, agli Amministratori, all'Organismo di Vigilanza di Fiat Industrial e a persone da questi delegate.

3. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

(omissis)

SEZIONE III LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

La conoscenza del presente Modello è fondamentale per sviluppare la consapevolezza di tutti i Destinatari che operino per conto e/o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per se stessi ma anche per la Società, in caso di comportamenti contrari alle previsioni del D.Lgs. 231/01 e al Modello.

1. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

(omissis)

2. INFORMAZIONE ALLE SOCIETÀ DI SERVICE, AI CONSULENTI ED AI PARTNER

Le Società di Service, i Consulenti e i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di Fiat Industrial che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/01.

3. INFORMAZIONE AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

(omissis)

SEZIONE IV SISTEMA SANZIONATORIO

1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Resta comunque salva l'eventuale richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati alla Società dai comportamenti posti in essere in violazione delle regole di cui al presente Modello, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/01.

2. MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI

2.1 Sistema disciplinare

(omissis)

2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

(omissis)

3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

(omissis)

4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge. L'Organismo di Vigilanza informa altresì il Comitato Controllo Interno.

5. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. L'Organismo di Vigilanza informa altresì il Comitato Controllo Interno.

6. MISURE NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI SERVICE, DEI CONSULENTI E DEI PARTNER

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte delle Società di Service, dei Consulenti, anche in rapporto di collaborazione coordinata, e dei Partner, per quanto attiene le regole agli stessi applicabili o l'avvenuta commissione dei reati sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

7. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DI ALTRI SOGGETTI

(omissis)

SEZIONE V IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI FIAT INDUSTRIAL

1. AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO

1.1 Il sistema di organizzazione della Società

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguatezza del livello di formalizzazione.

1.2 Il sistema di deleghe e procure

La delega è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. I requisiti essenziali del sistema di deleghe ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- è responsabilità del Capo Funzione/Ente accertarsi che tutti i propri collaboratori, che rappresentano la Società siano dotati di delega scritta;
- la delega deve indicare:
 - delegante (soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente);
 - nominativo e compiti del delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;
 - ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto ecc.);
 - data di emissione;
 - firma del delegante.

La procura è il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- la procura può essere conferita a persone fisiche o a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri);

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa;
- una procedura deve disciplinare modalità e responsabilità per l'aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate.

1.3 I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: principi generali di comportamento

I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner, nell'ambito dei Processi Sensibili e/o delle attività a rischio reato devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice di Condotta, del presente Modello e delle procedure aziendali interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società.

Le Società di Service, i consulenti, gli agenti commerciali, i fornitori di prodotti/servizi e in generale i partner (es. associazione temporanea d'impresa) devono essere selezionati secondo i seguenti principi che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- verificare l'**attendibilità commerciale e professionale** (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e **standard di sostenibilità**, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso);
- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano coinvolti in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata;
- evitare/non accettare rapporti contrattuali con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale.

Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

Si precisa che il monitoraggio del processo di “*Qualifica e selezione dei fornitori*” è stato demandato da Fiat Industrial a Fiat Group Purchasing, che gestisce gli acquisti come *provider* operando secondo mandato in nome e per conto della Società. Essa è stata costituita al fine di garantire efficienza, economicità ed omogeneità a livello di Gruppo nell'individuazione dei fornitori e nella definizione delle relative condizioni contrattuali.

La Fiat Group Purchasing è dotata di un proprio Modello e di adeguati strumenti di controllo in fase di selezione delle controparti commerciali per evitare un coinvolgimento – anche involontario – proprio o delle società mandanti – in azioni illecite.

1.4 I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattuali

I contratti con Società di Service/Consulenti/Partner devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che:

- regolino l'impegno al rispetto del Codice di Condotta e del Modello adottati da Fiat Industrial, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società stessa e nel D.Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership). Tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello;
- definiscano le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello e/o al Codice di Condotta (es. clausole risolutive espresse, penali);
- consentano alla Società o a persone/enti delegati dalla stessa, a seconda dell'importanza e tipologia dei contratti, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli concernenti l'adempimento sulle attività oggetto di contratto e/o di prevedere la direzione lavori ed il collaudo a carico della Società o di suoi consulenti.

1.5 I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento

I rapporti con i clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice di Condotta, del presente Modello, delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti dalla legge;
- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità;
- rifiutare le vendite in violazioni a leggi/regolamenti internazionali, che limitano l'esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza;
- praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato. Fatte salve le promozioni commerciali e le eventuali donazioni, a condizione che entrambe siano adeguatamente motivate/autorizzate.

1.6 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”.

Il processo di gestione delle risorse finanziarie si riferisce ai flussi monetari e finanziari, in entrata e in uscita che possono essere ricondotti ai seguenti macro-gruppi:

- **flussi di natura ordinaria**, connessi ad attività/operazioni quali, a titolo esemplificativo, acquisti di beni e servizi, vendita di prodotti o altri beni aziendali, acquisti di licenze, oneri finanziari, fiscali e previdenziali, erogazione degli stipendi, ecc.;
- **flussi di natura straordinaria**, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo esemplificativo, operazioni di acquisto e vendita di titoli azionari, obbligazionari e strumenti finanziari rappresentativi degli stessi.

In particolare, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale, il processo di gestione delle risorse finanziarie deve svolgersi secondo le seguenti fasi:

- pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico anche avuto riguardo agli investimenti relativi alle materie di igiene e sicurezza, ambiente, sicurezza informatica. In ogni caso la pianificazione dovrà includere tutti gli investimenti e le spese necessarie per garantire la piena conformità agli standard normativi applicabili ed alle *policies* di Gruppo;
- predisposizione delle risorse finanziarie necessarie alle scadenze stabiliti;
- verifica della corrispondenza tra l'importo indicato sull'ordine/contratto e l'effettivo ammontare del pagamento eseguito.

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni che consentano di documentare e verificare le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo al processo di gestione delle risorse finanziarie deve basarsi sui principi di seguito rappresentati:

- separazione dei ruoli dei soggetti operanti nelle diverse fasi/attività del processo;
- richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- controllo sull'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi.

In ossequio ai criteri sopra descritti, Fiat Industrial ha adottato specifiche procedure di regolamentazione dei processi amministrativi, tra le quali, a titolo esemplificativo, la procedura che regolamenta l'attività di predisposizione del bilancio e le procedure di gestione del ciclo passivo.

In particolare, con riferimento alle attività proprie dei Processi Sensibili espressamente individuati nella Sezione V del presente modello, Fiat Industrial prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie, regolate ciascuna dalle appropriate procedure ivi menzionate.

Sulle procedure sopra richiamate viene esercitato il dovuto controllo da parte di tutte le funzioni coinvolte nei processi amministrativi e di gestione delle risorse finanziarie e degli organi/funzioni di controllo della Società.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

2. I PROCESSI SENSIBILI DI FIAT INDUSTRIAL

Dall'analisi dei rischi condotta da Fiat Industrial ai fini del D.Lgs. 231/01 è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- 1) i reati contro la P.A. e i reati contro l'Amministrazione della Giustizia;
- 2) i reati di criminalità informatica;
- 3) i reati di criminalità organizzata;
- 4) i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e i reati contro l'industria e il commercio;
- 5) i reati societari;
- 6) i reati di abuso di mercato;
- 7) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- 8) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- 9) i reati in materia di violazione del diritto d'autore.
- 10) i reati ambientali

Il rischio relativo alle altre fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01 appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

(omissis)

2.1 Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia

(omissis)

I criteri generali per la definizione di Pubblica Amministrazione e, in particolare, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio, sono riportati nell'Allegato A.

Tale definizione include un'ampia categoria di soggetti con i quali la Società può trovarsi ad operare nello svolgimento della propria attività, poiché comprende oltre agli Enti Pubblici e a coloro che svolgono una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (Pubblici Ufficiali), anche i soggetti/enti a cui sia stata affidata dalla P.A. – ad es., attraverso una convenzione e/o concessione e indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto/ente, che può essere anche di diritto privato – la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale (incaricati di pubblico servizio).

2.1.1 Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un'efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia:

- effettuare controlli procedurali con riferimento alla gestione finanziaria, con particolare attenzione ai flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale, al fine di impedire la formazione di riserve occulte;

- verificare che i soggetti che partecipano alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) siano espressamente individuati e che siano redatti e conservati gli appositi verbali;
- non distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale: gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* del Gruppo. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a pubblici funzionari italiani o stranieri, sia direttamente da parte di enti italiani o da loro dipendenti, sia tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- non influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della PA.;
- non riconoscere compensi, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti/clienti/fornitori/partner/società di service che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi che possano creare conflitti di interesse;
- non sollecitare e/o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- non tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

2.2 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità informatica

(omissis)

Il rischio di commissione dei reati contemplati dalla presente Sezione può concretizzarsi in misura maggiore negli ambiti (attività, funzioni, processi), in cui il personale, nel compimento delle proprie attività, dispone di un sistema informatico dotato di connettività esterna e, in particolare, l'area IT, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i Dipendenti che operano in tale settore.

Ciò premesso, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa aziendale e di Gruppo adottata al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti procedure:

- Norme operative per il corretto utilizzo dei sistemi informatici;
- Norme Generali per il corretto utilizzo dei sistemi informatici;
- Linee Guida per il trattamento delle Informazioni Aziendali;

- Information Security Standard Guideline (ISSG) – External Procurement, per quanto riguarda i fornitori di servizi;
- Linee Guida per la sicurezza dei data center;
- Linee Guida relative alla postazione di lavoro;
- Procedura per contrastare la diffusione di virus informatici.

2.2.1 Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per una efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati di criminalità informatica:

- fornire, ai destinatari, un’adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici;
- limitare l’accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il *download* di files di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei servers al di fuori degli orari di operatività sociale;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei servers della Società e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alle sale servers prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l’ingresso e l’uscita di materiale non autorizzato;
- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell’importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username e password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovesse allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l’accesso da e verso l’esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- dotare la stanza servers di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo a personale autorizzato;
- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l’illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;

- vietare l'installazione e l'utilizzo di *software* (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- proteggere i collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna WiFi), eventualmente utilizzati per la connessione alla rete, impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

I delitti di criminalità informatica includono anche i c.d. reati di falso. È pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

2.3 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata

(omissis)

2.3.1 Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un'efficace prevenzione del rischio di commissione, a livello nazionale e transnazionale, dei reati di criminalità organizzata:

- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione del fornitore/partner; con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione e al suo benestare, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

2.4 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e dei reati contro l'industria ed il commercio

(omissis)

2.4.1 Principi specifici di comportamento

La Società esige e richiede il rispetto dei diritti di proprietà industriale e dei segreti commerciali propri e di terzi. In particolare, le conoscenze interne costituiscono una fondamentale risorsa che ogni dipendente e destinatario deve tutelare. In caso di impropria divulgazione o di violazione di diritti altrui, la Società potrebbe subire un danno patrimoniale e di immagine. Pertanto, è fatto divieto di rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

Inoltre, la Società si rende parte attiva nella lotta alla contraffazione dei propri marchi e prodotti, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dagli ordinamenti legislativi ove la Società opera, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di tali crimini, attraverso accordi, incontri formativi (es: Autorità doganali preposte all'intercettazione di merci contraffatte).

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per una efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati in oggetto:

In tema di tutela del marchio si precisano i seguenti principi comportamentali:

- definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;
- individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove l'azienda intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;
- monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili e confusori rispetto ai marchi di cui la Società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;
- qualora la verifica di anteriorità rivelì l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi/mercati di interesse della Società, valutare l'opportunità/la possibilità di chiedere/ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza o contratto di coesistenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non può essere utilizzato, la proposta di nuovo marchio, dovrà essere pertanto abbandonata;
- prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la Società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;
- qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze (*joint ventures*, accordi con società licenziatrici locali), si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la Società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione/di licenza, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme alle policy della Società titolare o in violazione dei diritti di terze parti.

2.5 Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

(omissis)

2.5.1 Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un'efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati societari.

La presente Sezione prevede, inoltre, l'espresso obbligo a carico degli Organi Sociali della Società, dei Dipendenti e Consulenti, nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte, di:

Nell'ambito della predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, ecc.):

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- redigere i suddetti documenti in base a specifiche procedure aziendali che:
 - determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
 - prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - prevedano criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento;
- predisporre un programma di formazione di base in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche ai mercati vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso, e che definiscano idonee scadenze, soggetti interessati, argomenti da trattare, flussi informativi e rilascio di apposite certificazioni.

Nell'ambito della Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile:

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- rispettare la procedura di Gruppo che regolamenta le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- non attribuire incarichi di consulenza aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile alla società di revisione o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della società di revisione. Eventuali deroghe dovranno

essere portate tempestivamente all'attenzione del Preposto e potranno essere autorizzate solo dal Comitato Controllo Interno di Fiat Industrial, previa formulazione di un parere motivato da sottoporre al Consiglio di Amministrazione che delibererà sentito il Collegio Sindacale.

Nell'ambito della predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse:

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- svolgere le attività soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base a procedure aziendali che disciplinino modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione;
 - alle segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza previste da leggi e regolamenti;
 - alla trasmissione alle Autorità di Vigilanza dei dati e documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es. bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali) ovvero specificamente richiesti dalle stesse;
 - al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- nel corso dell'attività ispettiva, massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti da parte delle funzioni ispezionate. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti richiesti;
- partecipazione alle ispezioni dei soggetti espressamente individuati, nonché redazione e conservazione dei relativi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

2.6 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di market abuse

(omissis)

2.6.1 Principi specifici di comportamento

È fatto espresso divieto a carico dei soggetti qui di seguito indicati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo tra quelle considerate nella presente sezione (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01 e art. 187-quinquies TUF). Tali soggetti sono:

- i membri del Consiglio di Amministrazione
- i membri del Collegio Sindacale
- il Treasurer and Financial Services
- il Chief Administrative Officer

- i componenti delle seguenti Enti/Funzioni: Internal Audit, Affari Generali e Affari Societari, Group Control (Bilancio e Reporting, Principi Contabili), Relazioni con gli Investitori Istituzionali, Comunicazione, Finanza, Risorse Umane, Business Development and Strategies
- il Preposto al Sistema di Controllo Interno
- i componenti dell'Industrial Executive Council (IEC)

Inoltre, si elencano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni comportamenti espressamente vietati:

- utilizzare Informazioni Privilegiate in funzione della propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni di una società del Gruppo, di società clienti o concorrenti, o di altre società per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la società o altre società del Gruppo;
- rivelare a terzi Informazioni Privilegiate relative al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate per iscritto a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- partecipare a gruppi di discussione o *chatroom* su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura ovvero in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario, fatta salva la normale attività di investimento prudenziale di acquisto e vendita di strumenti finanziari;
- diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo (le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi significativamente più elevati (bassi);
- colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico;
- agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;

- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari del Gruppo scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
 - concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
 - diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
 - aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
 - prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un’ulteriore attività di vendita e diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;
 - aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico;
 - operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario.
- Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico:
- la divulgazione dell’informativa esterna¹ deve avvenire nel rispetto dei controlli e procedure relativi alla divulgazione dell’informativa esterna;
 - il trattamento delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative procedure interne della Società o del Gruppo che prevedono:
 - compiti e ruoli dei soggetti Responsabili della gestione di tali informazioni;
 - le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
 - i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali, da individuarsi sentite le funzioni societarie competenti;
 - le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni e ad evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all’interno o all’esterno della società delle stesse;
 - le persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate;

.....

(1) Si intende per “informativa esterna” tutta l’informativa pubblica della società, compreso quanto segue: il documento annuale depositato presso le Autorità di Vigilanza, il progetto di bilancio annuale, le relazioni trimestrali e semestrali presentate alle Autorità di Vigilanza, i comunicati stampa sui risultati, le presentazioni agli analisti e i road show per investitori e i testi prodotti per conference call/web cast, gli altri comunicati stampa e l’informativa fornita su sito web.

- l'istituzione di un registro da parte dei responsabili deputati alla gestione delle Informazioni Privilegiate delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse Informazioni Privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione.
- l'andamento dei titoli azionari di Fiat Industrial S.p.A. devono essere monitorati al fine di segnalare eventuali punti di rischio (es. quantitativo di azioni vendute/numero rispetto di acquirenti/ora dell'acquisto);
- le operazioni di acquisto di azioni proprie e le attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto del Regolamento CE n. 2273/2003 e della normativa di cui agli articoli 132 TUF, 15 e 73 Regolamento Emittenti;
- in ogni caso di dubbio, in merito al carattere privilegiato dell'informazione, ovvero prima di compiere un'operazione relativa a strumenti finanziari quotati del Gruppo o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per il Gruppo, è necessario ottenere il parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza o del Responsabile Affari Societari di Capogruppo.

2.7 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

(omissis)

2.7.1 Principi specifici di comportamento e misure preventive

La presente parte è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere da Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Appaltatori.

L'obiettivo è di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici a cui i destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività a Rischio, sono tenuti ad attenersi ai fini della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. A tal proposito, si rileva che, stante la specificità della materia, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività dovrà, necessariamente, avvalersi di personale specializzato anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla norma.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche si prevede quanto segue.

Procedure/disposizioni

- La Società deve emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- la Società deve monitorare gli infortuni sul lavoro e regolamentare l'attività di comunicazione all'INAIL conformemente alle previsioni di legge;
- la Società deve monitorare le malattie professionali e regolamentare l'attività di comunicazione dei relativi dati al Registro Nazionale per le malattie professionali istituito presso la Banca dati dell'INAIL;
- la Società deve adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- la Società deve adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- la Società deve adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

Requisiti e competenze

- Il Responsabile SPP, il medico competente, i soggetti preposti al pronto soccorso e i soggetti destinati al Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere nominati formalmente;
- devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento;
- il medico deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:
 - di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
oppure
 - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
oppure
 - autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e comprovata frequentazione di appositi percorsi formativi universitari oppure comprovata esperienza per coloro i quali svolgessero alla data del 20 agosto 2009 le attività di medico competente o le avessero svolte per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori.
- Il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:
 - essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
 - aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
 - aver frequentato corsi di aggiornamento.
- Il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

Informazione

- La Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del R.S.PP., sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- il Responsabile S.P.P. e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione dei programmi informativi;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- il Responsabile S.P.P. e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;
- i dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Registri e altri documenti

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;
- deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile S.P.P. ed il medico competente;
- la Società deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;

- il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto anche su supporto informatico e deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile S.P.P. del RLS o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente;
- il documento di valutazione dei rischi deve indicare i criteri gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

Riunioni

La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

Doveri del Datore di Lavoro e del Dirigente

- Organizzare il servizio di prevenzione e protezione – l'R.S.P.P. e gli addetti – e nominare il medico competente;
- valutare – anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro – tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi ed alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione al primo punto;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In tali ipotesi, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:

- designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
- fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviando i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedendo al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informando il medesimo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informando i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
- astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- monitorando gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno e le malattie professionali e mantenendo evidenza dei dati raccolti, di cui devono essere informati anche il servizio di prevenzione e protezione ed il medicocompetente;
- consultando il rappresentante per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;

- adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- concordare con il medico competente, al momento della nomina, il luogo di custodia della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da conservare con salvaguardia del segreto professionale; copia della cartella sanitaria e di rischio deve essere consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, fornendo al medesimo le informazioni necessarie relative alla conservazione dell'originale. Ogni lavoratore interessato deve essere informato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, su richiesta, ricevere copia della documentazione sanitaria.

Doveri dei Lavoratori

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2.7.2 I contratti di appalto

Rapporti con le imprese appaltatrici

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espresi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, tra cui, in capo al datore di lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Salvo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni – sempre che essi non comportino rischi indicati nell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 – il datore di lavoro dispone/organizza la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (i quali non sono soggetti a ribasso). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Rapporti con le imprese appaltanti

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende presso le quali opera come appaltatrice.

La Società deve richiedere alle società presso le quali opera come appaltatrice le informazioni circa i rischi specifici e le misure preventive da queste adottate.

In presenza di subappaltatori devono essere definite le procedure di gestione e di coordinamento dei lavori in subappalto.

Nei contratti di appalto/opera deve essere specificatamente indicato il costo relativo alla sicurezza sul lavoro.

2.8 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

(omissis)

2.8.1 Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un'efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*).

È necessario, inoltre:

- non accettare pagamenti in contanti, oltre i limiti di legge in vigore;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge in vigore, se non tramite intermediari a ciò abilitati, intesi quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi complessivamente superiori ai limiti di legge in vigore.

2.9 Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)

2.9.1 Principi specifici di comportamento

A presidio dei Processi Sensibili sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di Criminalità informatica. In particolare, è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il *software* loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima.
- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un'efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- tutelare il *copyright* su dati, immagini e/o *software* sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del *copyright* e la data di creazione;
- vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- vietare il *download* di *software* coperti da *copyright*;
- consentire l'utilizzo di parti di opere, nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa;
- consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto d'autore;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti d'autore.

2.10 Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

(omissis)

2.10.1 Principi specifici di organizzazione

Oltre a quanto riportato nel paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per una efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati in oggetto.

In particolare, Società/Ente deve:

- attribuire i compiti di gestione ambientale a personale specificamente incaricato e formato per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- valutare gli impatti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi e di quelle dei fornitori o partner che siano stabilmente presenti all'interno della Fiat Industrial al fine di assicurare la conformità alle prescrizioni legali applicabili;
- informare i dipendenti e i nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) in merito all'impatto delle proprie attività lavorative sull'ambiente, con particolare attenzione all'importanza di osservare le regole stabilite in ambito di raccolta differenziata, risparmio energetico ecc.

Il monitoraggio dei processi, effettuato dalle funzioni interne preposte della Società/Ente, è eventualmente integrato dall'attività svolta, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, da enti esterni e/o dall'Internal Audit di Fiat Industrial S.p.A. Le risultanze degli interventi sono comunicate all'Organismo di Vigilanza e alla struttura Environment Health & Safety di riferimento al fine di valutare l'eventuale necessità di modificare o integrare il sistema di controllo interno per la sicurezza e l'ambiente.

2.10.2 Principi specifici di comportamento e misure preventive

Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti deve essere svolta in coerenza con i principi di precauzione e di prevenzione, coinvolgendo tutti gli operatori che possono influenzare la qualità e la quantità di rifiuti generati ed avvalendosi, se necessario, della consulenza di soggetti terzi specializzati.

La Società/Ente deve:

- garantire la corretta gestione amministrativa e legale dei rifiuti, a partire dal luogo di generazione fino allo smaltimento finale;
- perseguire l'obiettivo di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti;
- promuovere la raccolta differenziata e la corretta separazione dei rifiuti – essenziale per aumentarne il riutilizzo/recupero e privilegiare il recupero allo smaltimento;
- garantire la corretta separazione dei rifiuti prevedendo specifiche procedure per evitare la miscelazione di rifiuti pericolosi e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.
- effettuare la classificazione secondo le descrizioni ed i codici del Catalogo Europeo Rifiuti (CER) previsti dalla normativa vigente in materia, eventualmente avvalendosi della consulenza di soggetti terzi;
- individuare il soggetto che, in occasione di ogni operazione di conferimento di rifiuti a terzi trasportatori e smaltitori, verifichi:
 - l'esistenza e la validità dell'autorizzazione del fornitore che effettua il trasporto;
 - l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la tipologia di trasporto di quel rifiuto;
 - la validità dell'autorizzazione del destinatario/smaltitore del rifiuto.

Gestione dei rapporti con i fornitori/consulenti/partner

Per lo svolgimento di determinate attività tra cui trasporto, smaltimento, recupero e vendita dei rifiuti, la Società/Ente si avvale di fornitori/consulenti/partner.

La selezione dei consulenti/fornitori/partner e la regolamentazione dei rapporti con i medesimi devono essere improntati ai seguenti principi:

- privilegiare i consulenti/fornitori/partner dotati di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2004 o registrati EMAS;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei medesimi attraverso l'acquisizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti documenti:
 - visura ordinaria presso la Camera di Commercio;
 - autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti;
 - evidenza dell'avvenuta iscrizione al SISTRI;
 - copia del certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
 - autorizzazione degli impianti di destinazione finale dei rifiuti;
 - autorizzazioni al trasporto dei rifiuti;

- prevedere nei contratti con i consulenti/fornitori/partner apposite clausole:
 - con cui i medesimi si impegnino a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, terzi ausiliari e dagli eventuali sub-appaltatori, le norme di legge a tutela dell'ambiente;
 - con cui i medesimi dichiarino e garantiscano di essere in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto;
 - che consentano alla società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli sulle attività correlate ad aspetti ambientali significativi.

ALLEGATO A: LE FATTISPECIE DEI REATI PRESUPPOSTO

1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25.

■ *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

■ *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

■ *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/01; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Per “pubblico ufficiale” e “incaricato di pubblico servizio” si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

■ **Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319, 319-bis, 320 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente).

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrarrendersi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).

In caso di atto contrario ai propri doveri, la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Le pene previste in caso di corruzione per un atto dovuto si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene previste in caso di atto contrario ai propri doveri si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Sono previste pene anche per il corruttore (art. 321 c.p.).

Per “pubblico ufficiale” e “incaricato di pubblico servizio” si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini della determinazione delle pene per il corruttore sono considerati "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio", oltre ai soggetti indicati ai precedenti punti, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

■ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

■ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 6) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

■ **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

■ ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritieri (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

■ ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

■ ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.1 La Pubblica Amministrazione

(omissis)

1.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

(omissis)

1.1.2 Pubblici Ufficiali

(omissis)

1.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

(omissis)

2. LE FATTISPECIE DEI REATI DI “CRIMINALITÀ INFORMATICA” (ART. 24-BIS DEL D.LGS. 231/01)

La legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai **reati di “Criminalità Informatica”**.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 24-bis.

■ **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

■ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

■ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

■ ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)***

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.

■ ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)***

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

■ ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

■ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

■ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

■ ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

■ ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)***

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

■ ***Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

3. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/01)

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha introdotto i delitti di criminalità organizzata nell'ambito dell'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01.

■ ***Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma².

■ **Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

■ **Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.)**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

■ **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

.....
(2) Le fattispecie di reato previste dagli artt. 600, 601 e 602 c.p. sono descritte nel paragrafo relativo ai *Reati contro la personalità individuale*, previsti all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01.

L'articolo 12, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) prevede: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (omissis)

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

■ ***Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990 – Testo Unico Sugli Stupefacenti)***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

■ ***Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 l. 110/75.***

4. LE FATTISPECIE DEI REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006)

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della convenzione è costituito dalla nozione di *reato transnazionale* (art. 3). È tale il reato che (i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è commesso da un'organizzazione criminale e (iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del D.Lgs. 231/01: ai reati transnazionali indicati nella legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01.

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Società è responsabile per i seguenti reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come definito sopra.

Reati di associazione

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)³**

.....
(3) Le fattispecie di reato previste dagli artt. 416, 416-bis e art. 74 del DPR n. 309/1990. sono descritte nel paragrafo relativo ai *Delitti di criminalità organizzata* previsti all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01.

■ **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Reati di traffico di migranti

■ **Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi. In tal caso si è puniti con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate).

In tal caso alla società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote e la sanzione interdittiva fino a due anni. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata).

Nelle ipotesi di commissione di reati di traffico di migranti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Reati di intralcio alla giustizia

■ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

■ **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Nei predetti casi alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la somma di circa 775 mila euro. Con riferimento a tali tipologie di reati non sono previste sanzioni interdittive.

5. DELITTI IN TEMA DI “FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DISTINTIVI” E I DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25-BIS E 25-BIS 1 DEL D.LGS. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01 e, in particolare, i delitti in tema di falsità di segni distintivi (artt. 473 e 474 c.p.) introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7:

- ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);***
- ***Alterazione di monete (art. 454 c.p.);***
- ***Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);***
- ***Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);***
- ***Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);***
- ***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);***
- ***Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);***
- ***Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);***
- ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)***

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

■ ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474)***

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7 ha inoltre introdotto l'**art. 25-bis I del D.Lgs. 231/01**, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", le cui singole fattispecie sono di seguito descritte:

■ **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

■ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

■ **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

■ **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

■ **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

■ **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

■ ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter)***

Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

■ ***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)***

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25-ter.

■ ***False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)***

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla medesima situazione *in modo idoneo* ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

■ **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

Il reato di cui all'art. 2622 c.c. è integrato nel caso in cui a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'art. 2621 c.c. si cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Tale reato è procedibile a querela salvo che riguardi società quotate, nel qual caso è procedibile d'ufficio.

■ **Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)⁴**

La condotta criminosa consiste:

- nell'esporre false informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, o
- nell'occultare dati o notizie nei documenti sopra menzionati.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

■ **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)⁵**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

■ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)⁶**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

■ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

■ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o conti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

(4) Abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

(5) Abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

(6) Modificato dall'art. 37, comma 35, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che esclude la revisione dal novvero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

■ ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

■ ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

■ ***Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)***

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Si fa presente che se il conflitto di interessi riguarda l'amministratore delegato, egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

■ ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittizialmente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

■ ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

■ ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

■ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La fattispecie si concretizza allorché si diffondono notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

■ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

7. LE FATTISPECIE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL D.LGS. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25-quater.

■ **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)**

Tale norma punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

■ **Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**

La norma in esame sanziona chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

■ **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

■ **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis descritto sopra, addestra o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

■ **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

■ **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

È punito ai sensi di questa norma chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita od alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui, dai fatti derivino una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

■ **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 del codice penale e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

■ **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

Tale condotta criminosa si realizza attraverso il sequestro di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

■ **Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 30 c.p.)**

La norma prevede che chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

■ **Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)**

Questa norma punisce la condotta di chi si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

■ ***Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307.c.p.)***

Tale reato si realizza quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del Cod. Pen. sopra riportato, si forma una banda armata.

■ ***Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo***

■ ***Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999***

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.
Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o
 - deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Tra le condotte criminose integrative delle fattispecie di reato di terrorismo, quelle che potrebbero facilmente realizzarsi sono le condotte consistenti nel "finanziamento" (vedi art. 270-bis c.p.).

Al fine di poter affermare se sia o meno rilevante il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.

8. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 25-QUATER 1 E 25-QUINQUIES DEL D.LGS. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25-quinquies.

■ **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

■ **Prostitutione minorile (art. 600-bis c.p.)**

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

■ **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

■ **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

■ **Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

■ **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

■ **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

■ **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

■ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

9. LE FATTISPECIE DEI REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE (ART. 25-SEXIES DEL D.LGS. 231/01)

9.1 I reati e gli illeciti amministrativi

Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato sono disciplinate dal nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, “TUF”) rubricato “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”.

Secondo la nuova disciplina, infatti, l'ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187-bis TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187-ter TUF per la manipolazione del mercato).

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'ente troverà fondamento nell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01; nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo l'ente sarà responsabile ex art. 187-quinquies TUF.

I Reati:

■ **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)**

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari⁷ utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso, ad esempio, del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

Esempio:

Il Responsabile Finanza della società impedisce ordini di compravendita di titoli azionari di un'impresa quotata (ad esempio un *partner* commerciale della società) sulla base di informazioni privilegiate.

■ **Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)**

Commette reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false (c.d manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti si sottolinea, inoltre, che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Esempi:

Il Direttore Generale della società diffonde comunicazioni false su eventi societari (ad esempio circa l'esistenza di progetti di ristrutturazione in corso) o sulla situazione della società con lo scopo di influenzare i prezzi dei titoli quotati (*manipolazione informativa*).

Il Responsabile Finanza impedisce ordini di compravendita relativi ad uno o più specifici strumenti finanziari o a contratti derivati in prossimità della fine delle negoziazioni in modo da alterarne il prezzo finale (*manipolazione negoziativa*).

Con riferimento ai casi di esempio riportati, inoltre, si sottolinea che la responsabilità dell'ente è configurabile solo nell'ipotesi in cui tali comportamenti siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che

.....

(7) Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "future" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swap*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swap*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti anzidetti.

Gli illeciti amministrativi:

■ *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)*

Commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate.

Commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra.

La fattispecie oggetto del presente articolo è in gran parte corrispondente alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 184 TUF, differenziandosi da quest'ultima principalmente per l'assenza di dolo nella condotta illecita (condizione necessaria, al contrario, affinché si possa parlare di reato di abuso di informazioni privilegiate). Affinché si integri l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, infatti, è sufficiente che il comportamento tenuto sia di carattere colposo, non rilevando dunque la reale intenzione dell'autore dell'illecito.

Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano, inoltre, a chiunque tiene una delle condotte ivi descritte essendo in possesso di informazioni privilegiate e conoscendo o anche solo potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.

Si sottolinea, da ultimo, che per le fattispecie previste dall'articolo in oggetto il tentativo è equiparato alla consumazione. Esempio:

Il Responsabile Merger & Acquisition negligentemente (con atteggiamento di leggerezza) induce altri a compiere operazioni su strumenti finanziari sulla base di informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della sua funzione.

■ *Manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)*

La fattispecie prevista dall'art. 187-ter TUF amplia l'ambito delle condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle sanzionabili penalmente e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari (c.d manipolazione informativa).

In questo caso, dunque, l'integrazione dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato prescinde dagli effetti della

condotta illecita, laddove l'art. 185 TUF, nel disciplinare le ipotesi di reato manipolazione del mercato richiede ai fini della sanzionabilità delle condotte che le notizie false siano “concretamente idonee” ad alterare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari.

Il comma 3 dell'art. 187-ter TUF prevede, inoltre, la sanzionabilità delle seguenti condotte (c.d. manipolazione negoziativa):

- operazioni od ordini di compravendita che forniscono o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Esempio:

Il Responsabile *Investor Relations* diffonde informazioni false o fuorvianti a mezzo stampa con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tale strumento finanziario o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

9.2 Il concetto di Informazione Privilegiata

(omissis)

9.3 Gli obblighi informativi

(omissis)

10. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/01 – D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008)

L'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha modificato il D.Lgs. 231/01 introducendo all'interno dello stesso il nuovo art. 25-septies che estende la responsabilità degli enti agli illeciti connessi alla violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche.

In attuazione dell'art. 1 della Legge 123/07, è entrato in vigore il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tale provvedimento è un Testo Unico di coordinamento ed armonizzazione di tutte le leggi vigenti in materia, con l'intenzione di dar vita ad uno strumento unitario di agevole utilizzo per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.

In particolare, il D.Lgs. 81/2008 provvede ad abrogare alcune importanti norme in materia di sicurezza, tra cui il D.Lgs. 626/94 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), il D.Lgs. 494/96 (Attuazione della direttiva comunitaria riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), nonché in ultimo gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge 123/2007.

L'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 ha provveduto a sostituire la formulazione dell'art. 25-*septies* del predetto D.Lgs. 231/01, riferito ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro⁸.

La nuova formulazione ha ridefinito le sanzioni applicabili all'ente, graduandole in relazione al delitto ed alle circostanze aggravanti che possono incorrere nella sua commissione.

■ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel D.Lgs. 231/01 riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In relazione al delitto in oggetto, il nuovo art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/01 ha previsto a carico dell'ente la sanzione pecuniaria di mille quote e la sanzione interdittiva da tre mesi a un anno, ma solo ove questo sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo Unico, quando cioè le condotte criminose sono commesse nell'ambito di alcuni specifiche tipologie di aziende (i.e. le aziende industriali con più di 200 dipendenti o quelle nelle quali i lavoratori vengono esposti a rischi biologici, amianto, ecc.).

Qualora invece lo stesso delitto sia commesso semplicemente con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote, mentre nel caso di condanna per tale delitto si applica una sanzione interdittiva da tre mesi a un anno.

■ **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c. 3 c.p.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

“1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo”.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

– “una malattia certamente o probabilmente insanabile;

.....
(8) «Art. 25-*septies*. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

Qualora il delitto in oggetto sia commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica all'ente una sanzione pecunaria non superiore a 250 quote e, nel caso di condanna per tale delitto, si applica una sanzione interdittiva per un massimo di sei mesi.

In ogni caso l'art. 5 del D.Lgs. 231/01 esige che i reati siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre all'art. 30 che, al fine di scongiurare la responsabilità amministrativa dell'ente, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando che vi sia il rispetto di specifici obblighi giuridici, e precisamente relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad impianti, luoghi ed attrezzature di lavoro;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa (i.e. primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, nonché della sorveglianza sanitaria;
- alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

11. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/01 – D.LGS. 231/2007)

Il D.Lgs. 231/2007 detto anche “Decreto Antiriciclaggio” (che ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione), ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/01 il nuovo art. 25-octies, il quale estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.) anche se commessi a livello nazionale.

Già la Legge 146/2006 (commi 5 e 6 dell'articolo 10, adesso abrogati dal Decreto Antiriciclaggio) aveva previsto la responsabilità degli enti per i soli reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e solo qualora gli stessi fossero stati commessi a livello transnazionale.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La finalità del Decreto 231/2007 consiste quindi nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è rivolto ad una platea di soggetti che comprende, oltre a banche ed intermediari

finanziari, anche tutti quegli operatori che svolgono attività quali custodia e trasporto di denaro contante, titoli, agenzie di affari in mediazione immobiliare, ecc., (i cd. “operatori non finanziari”).

■ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuta. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

■ **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

■ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Ai sensi del nuovo art. 25-octies possono quindi essere applicate all'ente sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di 1.500.000 euro e sanzioni interdittive non superiori, nel massimo, a due anni, nel caso di commissione di uno dei delitti di cui al presente articolo, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo. Sono stati ridisegnati i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza il cui compito, ai sensi del D.Lgs. 231/01, consiste nella vigilanza sull'attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

12. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/01)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, ha introdotto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore all'art. 25-novese del D.Lgs. 231/01.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate dalla norma:

■ **Art. 171, 1°comma, lettera a-bis e 3° comma (L.633/1941)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi

sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

■ **Art. 171-bis (L.633/1941)**

Chiunque abusivamente duplica, per trarre profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarre profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

■ **Art. 171-ter (L.633/1941)**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

■ Art. 171-septies (L.633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla

SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

■ **Art. 171-octies (L.633/1941)**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

13. DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL D.LGS. 231/01)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"* all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/01.

Tale ipotesi delittuosa – già contemplata dal D.Lgs. 231/01 fra i reati transazionali (art. 10, comma 9, L. 146/2006) – assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

■ ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

14. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. N. 231/01)

Il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, che recepisce la Direttiva 2008/99/CE e la Direttiva 2009/123/CE, dando seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, ha introdotto l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25-undecies sono le seguenti.

REATI INTRODOTTI NEL CODICE PENALE

■ ***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

■ ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)***

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

REATI PREVISTI DAL “T.U. DELL'AMBIENTE”

■ ***Sanzioni penali (art. 137 – commi 2,3,5,11,13 – D.Lgs. n. 152 / 2006 – T.U. dell'ambiente)***

c. 2) Scarico senza autorizzazione o scarico di sostanze pericolose.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

c. 3) Scarico in violazione delle prescrizioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

c.5) Scarico in violazione dei limiti tabellari.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

c. 11) Divieto di scarico su suolo sottosuolo e acque sotterranee.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

c. 13) Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

■ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 – commi 1a, 1b, 3 primo e secondo periodo, 4 5, 6 primo periodo – D.Lgs. n. 152 / 2006 – T.U. dell'ambiente)

c. 1 a,b) Gestione dei rifiuti senza autorizzazione.

Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

c. 3) Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata una discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

c. 5) Divieto di miscelazione dei rifiuti.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

c. 6) Deposito di rifiuti sanitari.

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 per i quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti.

■ Bonifica dei siti (art. 257 – commi 1, 2 – D.Lgs. n. 152 / 2006 – T.U. dell'ambiente)

c. 1) Mancata bonifica dei siti.

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

c. 2) *Sostanze pericolose.*

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

■ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 – comma 4 secondo periodo – D.Lgs. n. 152 /2006 – T.U. dell'ambiente)**

c. 4) *Trasporto dei rifiuti senza formulari.*

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

■ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 – comma 1 – D.Lgs. n. 152 / 2006 – T.U. dell'ambiente)**

c. 1) *Spedizione di rifiuti transfrontaliera, costituente traffico illecito.*

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

■ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 – commi 1 e 2 – D.Lgs. n. 152/2006 – T.U. dell'ambiente)**

c. 1) *Gestione abusiva di rifiuti.*

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

c. 2) *Rifiuti ad alta radioattività.*

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

■ **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis – commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 – D.Lgs. n. 152 / 2006 – T.U. dell'ambiente)**

c. 6) *False indicazioni nel certificato di tracciabilità dei rifiuti.*

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

c. 7) *Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia della scheda SISTRI o con utilizzo di scheda con false indicazioni.*

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

c. 8) *Trasporto di rifiuti con scheda SISTRI fraudolentemente alterata.*

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

■ **Sanzioni (art. 279 – comma 5 – D.Lgs. n. 152 / 2006 – T.U. dell’ambiente)**

c. 5) *Superamento dei limiti di emissione e superamento dei valori limite della qualità dell’aria.*

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.

REATI CONNESSI ALLA PROTEZIONE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI

■ **Art. 1 – commi 1, 2 – Legge n. 150/1992**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a due anni e dell’ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

■ **Art. 2 – commi 1, 2 – Legge n. 150/1992**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

■ **Art. 3-bis – comma 1 – Legge n. 150/1992**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

■ **Art. 6 – comma 4 – Legge n. 150/1992**

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

REATI CONNESSI ALLA TUTELA DELLO STRATO DI OZONO E DELL'AMBIENTE

■ **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 – comma 6 – Legge n. 549/ 1993)**

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

REATI CONNESSI ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI

■ **Inquinamento doloso (art. 8 del D.Lgs. n. 202 / 2007)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

■ **Inquinamento colposo (art. 9 del D.Lgs. n. 202 / 2007)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

■ **Sanzioni a carico dell'Ente ex D.Lgs. n. 121/2011**

La sanzione pecuniaria è prevista in relazione a tutte le ipotesi per le quali si configura la responsabilità a carico dell'ente. Il legislatore delegato ha previsto tre classi di gravità come di seguito dettagliato:

- sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
- sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni (congiunta all'ammenda);
- sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni.

Tale schema fa eccezione per il reato di cui all'art. 260 comma 1 l. 152/06 (T.U. dell'ambiente) per il quale il regime sanzionatorio più severo è riservato, come di seguito descritto, alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti:

– sanzioni pecuniarie da 300 a 500 quote.

L'applicazione delle sanzioni interdittive – ex art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/01 – a carico della persona giuridica è prevista esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D.Lgs. n. 152/2006;
- 2) art. 256, comma 3 – secondo periodo – D.Lgs. n. 152/2006;
- 3) art. 260 c. 1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001.

L'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D.Lgs. n. 231/2001, cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16 c. 3, è stata prevista nei casi in cui la persona giuridica o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 commi 1 e 2).

ALLEGATO B: LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria che qui di seguito brevemente si riportano.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati.
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabili, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.

- Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - onorabilità e assenza di conflitti di interesse.
- Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, (composizione, funzione, poteri,...) e relativi obblighi di informazione.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Le Linee Guida consentono di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguiti dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Al contrario, nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, le Linee Guida di Confindustria richiedono che il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati, è essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.

A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come detto, RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetto primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).

Possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la Capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/01, a condizione che:

- in ogni controllata sia istituito il proprio Organismo di Vigilanza (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
- sia possibile, per l'Organismo di Vigilanza istituito presso la controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della Capogruppo;
- i dipendenti dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del Gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

3 – LINEE DI INDIRIZZO PER IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

1. PREMESSA

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di Fiat Industrial S.p.A. (la "Società") costituisce elemento essenziale del sistema di corporate governance della Società e delle sue controllate ed assume un ruolo fondamentale nell'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi del Gruppo, contribuendo ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto sociale e delle procedure interne.

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi riduce, ma non può eliminare la possibilità di decisioni sbagliate, errori umani, violazione fraudolenta dei sistemi di controllo, e accadimenti imprevedibili. Pertanto un buon Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi fornisce rassicurazioni ragionevoli ma non assolute sul fatto che la Società non sia ostacolata nel raggiungere i propri obiettivi imprenditoriali o nello svolgimento ordinato e legittimo delle proprie attività, da circostanze che possono essere ragionevolmente previste.

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Società, definito in base alle *leading practice* nazionali ed internazionali, si articola sui seguenti tre livelli di controllo:

- **1° livello:** le funzioni operative identificano e valutano i rischi e definiscono specifiche azioni di trattamento per la loro gestione;
- **2° livello:** le funzioni preposte al controllo dei rischi definiscono metodologie e strumenti per la gestione dei rischi e svolgono attività di monitoraggio dei rischi;
- **3° livello:** la funzione di Internal Audit fornisce valutazioni indipendenti sull'intero Sistema.

2. COMPITI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

2.1 RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità finale del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi. In particolare, anche attraverso l'attività dei Comitati istituiti:

- a) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi aziendali;
- b) definisce le Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di cui ne cura l'aggiornamento;
- c) esamina i rischi aziendali sottoposti dall'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi valuta se detti rischi siano stati correttamente individuati e se il Sistema di Controllo Interno ne consenta una adeguata gestione;
- d) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza e efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi rispetto alle caratteristiche della Società e del Gruppo;

e) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro (che dovrà riguardare anche l'affidabilità dei sistemi informativi) predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit, sentiti il Collegio Sindacale e l'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;

f) descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;

g) valuta, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Ai fini di un corretto svolgimento dei compiti demandati alla sua responsabilità il Consiglio di Amministrazione dovrà avvalersi della collaborazione di specifici organi preposti.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione:

a) individua un Amministratore incaricato della progettazione, attuazione e gestione di un efficace Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;

b) individua un Comitato Controllo e Rischi, attribuendogli funzioni consultive e propositive in relazione al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e alle relazioni finanziarie periodiche;

c) su proposta dell'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale:

i. nomina e revoca il responsabile della funzione di Internal Audit che non è responsabile di alcuna area operativa e riporta al Consiglio stesso;

ii. assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità;

iii. ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

2.2 RESPONSABILITÀ DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Comitato per il Controllo e Rischi, nello svolgimento della sua attività a supporto del Consiglio di Amministrazione:

a) assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione e aggiornamento delle Linee di indirizzo;

b) valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentito il revisore legale, la corretta applicazione dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato eventualmente ricorrendo anche a colloqui/incontri con il Collegio Sindacale;

c) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali nonché alla definizione della natura e del livello di rischio ritenuto compatibile con gli obiettivi strategici;

d) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit;

e) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di Internal Audit anche alla luce del Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa della Società;

f) esamina i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione eventualmente ricorrendo anche a colloqui/incontri con il Collegio Sindacale;

g) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;

- h) esamina, con l'assistenza del Responsabile della funzione Internal Audit, le segnalazioni pervenute attraverso la Procedura di Gestione Denunce al fine di monitorare l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- i) esamina il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit;
- j) svolge le funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate ad eccezione di quanto inerente la materia delle remunerazioni.

Il Comitato svolge quegli ulteriori compiti che gli vengono di volta in volta attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ed esamina su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato gli argomenti che essi ritengono opportuno sottoporre al Comitato per gli aspetti di sua competenza.

Il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento del proprio compito e di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La Società mette a disposizione del Comitato risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal Consiglio.

Il Comitato può richiedere al Responsabile della funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale.

Il responsabile dell'Internal Audit mette a disposizione del Comitato a sua richiesta le risorse professionali della funzione e conferisce, a spese della Società e su istruzione del Comitato, incarichi a consulenti indipendenti dallo stesso individuati, su materie attinenti i suoi compiti.

2.3 RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

L'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi:

- a) cura l'identificazione e la gestione dinamica dei principali rischi aziendali, sottoponendoli periodicamente alla valutazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) attua le Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi riferendo in merito ad eventuali aspetti significativi al Consiglio di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Responsabile della funzione di Internal Audit.

L'Amministratore incaricato si avvale della funzione di Internal Audit per lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative.

2.4 RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

Il Responsabile della funzione di Internal Audit:

- a) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
- b) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;
- c) predisponde relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;

- d) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;
- e) trasmette le relazioni di cui ai punti precedenti ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione nonché all'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- f) verifica, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

2.5 RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI CHE SVOLGONO CONTROLLI DI "2° LIVELLO"

Fiat Industrial individua le funzioni aziendali alle quali sono affidati gli specifici controlli "di secondo livello" volti ad assicurare il monitoraggio e la gestione dei rischi aziendali.

L'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, nell'identificare i principali rischi aziendali, si avvale delle funzioni aziendali che svolgono controlli "di secondo livello".

In particolare le principali funzioni aziendali attualmente coinvolte sono:

- a) funzioni centrali per l'aggiornamento, gestione e coordinamento della mappatura dei *risk driver* per tutti i settori e le società operative secondo un approccio *top-down*;
- b) funzione delegata al coordinamento e al consolidamento dei *risk report* delle singole unità organizzative ai diversi livelli (Gruppo/Settori/Region/società operative);
- c) Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, per i rischi di errori o irregolarità dell'informativa finanziaria;
- d) apposite strutture organizzative a presidio di altre tipologie specifiche di rischio. Tra cui i rischi strategici, operativi, finanziari e di (non) conformità.

2.6 RESPONSABILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, anche in quanto Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, vigila sull'efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Nell'ambito delle proprie attività, il Collegio:

- a) può chiedere alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali;
- b) scambia tempestivamente con il Comitato Controllo e Rischi le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

2.7 RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI

Tutti i dipendenti del Gruppo, in funzione dei compiti loro affidati nell'organizzazione aziendale, assicurano un efficace ed efficiente funzionamento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, come parte della loro responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi.

Essi, pertanto, devono avere la necessaria conoscenza, preparazione e capacità per agire ed operare nell'ambito del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e deve essere loro consentito di adempiere ai compiti conseguenti al proprio ruolo ed assolvere alle proprie responsabilità. Questo implica pertanto il diritto ed il dovere di ogni singolo dipendente di avere piena conoscenza e comprensione della società in cui opera e del Gruppo, dei meccanismi operativi, degli obiettivi, dei mercati in cui opera e dei rischi cui è quotidianamente esposto.

3. LINEE DI INDIRIZZO

3.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

Avvalendosi del supporto delle funzioni di controllo "di secondo livello", l'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi indirizza le attività di gestione dei rischi sui principali rischi aziendali, tenendo conto degli obiettivi aziendali e delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Tali rischi sono individuati sulla base dei seguenti criteri:

- a) natura del rischio, con particolare riferimento ai rischi di natura finanziaria, quelli relativi all'osservanza delle norme contabili e quelli con un potenziale significativo impatto sulla reputazione della Società;
- b) significativa probabilità del verificarsi del rischio;
- c) limitata capacità della Società a ridurre l'impatto del rischio sulla sua operatività;
- d) significativa entità del rischio.

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione esamina tali rischi e le rispettive misure di contenimento, in funzione anche della natura e il livello di rischio ritenuto compatibile con gli obiettivi strategici del Gruppo.

3.2 ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi, contribuisce a:

- a) promuovere l'efficienza ed l'efficacia dei processi aziendali consentendo la gestione adeguata dei rischi operativi, finanziari, legali o di altra natura che la ostacolino nel raggiungimento dei propri obiettivi imprenditoriali;
- b) assicurare l'affidabilità dell'informazione finanziaria e la qualità del sistema di reporting interno ed esterno attraverso l'utilizzo di processi, procedure e sistemi che permettano di generare un flusso di informazioni significative e affidabili all'interno ed all'esterno dell'organizzazione;
- c) assicurare il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto Sociale e delle procedure interne;
- d) salvaguardare il patrimonio sociale e la protezione dei beni aziendali da un loro uso inappropriato o fraudolento e dalla loro perdita.

A tal fine, l'Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi si cura che il Sistema:

- i. sia parte integrante dell'operatività e della cultura del Gruppo, attivando a tal fine idonei processi di informazione, comunicazione e formazione e sistemi di retribuzione e disciplinari che incentivino la corretta gestione dei rischi e scoraggino comportamenti contrari ai principi dettati da tali processi;
- ii. sia idoneo a reagire tempestivamente a significative situazioni di rischio che nascano sia all'interno del Gruppo che da modifiche dell'ambiente in cui il Gruppo opera;
- iii. comprenda procedure per la comunicazione immediata ad un livello appropriato del Gruppo, adottando a tal fine idonee soluzioni organizzative che garantiscono l'accesso delle funzioni direttamente coinvolte nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi alle necessarie informazioni ed ai vertici aziendali;

- iv. preveda regolari attività di controllo dell’efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, nonché la possibilità di attivare specifiche attività di controllo nell’ipotesi in cui vengano segnalate debolezze nel Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- v. faciliti l’individuazione e tempestiva esecuzione di azioni correttive.

3.3 VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

La periodica verifica dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento e la sua eventuale revisione, costituiscono parte essenziale della struttura del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, al fine di consentire una sua piena e corretta efficacia.

Tale verifica periodica spetta al Consiglio di Amministrazione assistito dal Comitato Controllo e Rischi il quale avrà cura non solo di verificare l’esistenza e la attuazione nell’ambito del Gruppo di un Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, ma anche di procedere periodicamente ad un esame dettagliato della struttura del Sistema stesso, della sua idoneità e del suo effettivo e concreto funzionamento.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione riceve ed esamina almeno semestralmente le relazioni predisposte dal Responsabile della funzione di Internal Audit, dal Comitato Controllo e Rischi e dall’Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, al fine di verificare (i) se la struttura del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in essere nel Gruppo risulti concretamente efficace nel perseguitamento degli obiettivi e (ii) se le eventuali debolezze segnalate implichino la necessità di un miglioramento del Sistema.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, annualmente, in occasione dell’approvazione del bilancio:

- a) esamina quali siano i rischi aziendali significativi sottoposti alla sua attenzione dall’Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e valuta come gli stessi siano stati identificati, valutati e gestiti. A tal fine particolare attenzione viene posta nell’esame dei cambiamenti intervenuti, nel corso dell’ultimo esercizio di riferimento, nella natura ed estensione dei rischi e nella valutazione della risposta del Gruppo a tali cambiamenti;
- b) valuta l’efficacia e l’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi della Società nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica nel fronteggiare tali rischi, ponendo particolare attenzione alle eventuali inefficienze che siano state segnalate;
- c) considera quali azioni siano state poste in essere ovvero debbano essere tempestivamente intraprese per sanare tali carenze;
- d) predisponde eventuali ulteriori politiche, processi e regole comportamentali che consentano al Gruppo di reagire in modo adeguato a situazioni di rischio nuove o non adeguatamente gestite.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2012

4 – PROCEDURA DI GRUPPO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOCIETÀ DI REVISIONE

SCOPO ED APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura (di seguito: Procedura) è quello di disciplinare il conferimento di incarichi (di seguito: Incarichi) da parte di FIAT INDUSTRIAL S.p.A. (di seguito: FIAT INDUSTRIAL o Capogruppo) e delle sue controllate (di seguito: Società Controllate) alle società di revisione (in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa applicabile) ed ai soggetti alle stesse correlati, al fine di salvaguardare il requisito di indipendenza delle società incaricate della revisione legale dei conti.

Per soggetti correlati alle società di revisione si intendono le entità appartenenti alla medesima rete¹ della società di revisione, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti delle società di revisione incaricate ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e inerente normativa secondaria².

REVISORI DI GRUPPO

La società di revisione incaricata da FIAT INDUSTRIAL ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, è il revisore principale dell'intero Gruppo FIAT INDUSTRIAL (di seguito: Gruppo) e conseguentemente è il soggetto che deve essere preso in considerazione anche dalle Società Controllate ai fini del conferimento di incarichi di revisione, ex art. 165 del D.Lgs. 58/98.

Il ricorso a revisori diversi (secondari) da parte delle società controllate deve essere preventivamente concordato con il Preposto al Sistema di Controllo Interno di FIAT INDUSTRIAL (di seguito: Preposto), secondo quanto previsto nel successivo capitolo "Procedure di approvazione".

CATEGORIE DI INCARICHI E LIMITI AL LORO CONFERIMENTO

La Procedura stabilisce, per le Società del Gruppo, restrizioni al conferimento degli Incarichi derivanti dalla disciplina italiana, fatti salvi gli ulteriori vincoli posti dalle leggi locali applicabili alle singole Società Controllate non italiane.

Alle Società del Gruppo è consentito attribuire Incarichi al revisore principale o secondario di Gruppo ed ai soggetti loro correlati (di seguito: Revisori di Gruppo) esclusivamente per servizi di revisione e di organizzazione contabile, secondo le modalità di seguito descritte.

(1) "rete": struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;

(2) Attualmente Comunicazione Consob DAC/RM/96003558 del 18.4.1996.

In particolare:

1. Sono conferiti ai Revisori di Gruppo i seguenti Incarichi di revisione legale ed attività connesse (“Audit Services”):

- a. revisione legale dei conti annuali e infrannuali in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili;
- b. revisione legale dei package di consolidamento annuali e infrannuali;
- c. relazioni o pareri per specifiche operazioni che per legge competono al revisore incaricato della revisione legale;
- d. revisione dei rendiconti richiesti da Amministrazioni nazionali o sovranazionali (e.g. Unione Europea) per la concessione di contributi/finanziamenti di specifiche iniziative/progetti;
- e. “comfort letters” relative ad attività di emissione di strumenti finanziari, di sollecitazione e di raccolta di capitali condotte dalla Società e dalle sue Controllate.

2. Possono essere conferiti ai Revisori di Gruppo, alle condizioni e nei limiti di seguito descritti, i seguenti Incarichi attinenti ad altre attività di revisione (“Audit Related Services”):

- a. revisioni concordate nei seguenti ambiti:

- procedure di due diligence contabile (“financial due diligence”) su società oggetto di acquisizione o vendita;
- procedure svolte su aree attinenti il Sistema di Controllo Interno a supporto del revisore interno;
- procedure di verifica su società collegate previste da patti parasociali (in relazione a c.d. “audit rights”);
- piani previdenziali del personale della Società o delle Società Controllate;

- b. pareri in materia contabile e di reporting, ivi inclusi pareri per applicazione di (i) nuovi principi contabili e nuove normative in materia di reporting contabile e regolatorio, (ii) principi contabili vigenti in altri paesi, (iii) norme e regolamenti emanati da organismi di vigilanza delle società e del mercato.

3. Non è consentito il conferimento ai Revisori di Gruppo di Incarichi aventi per oggetto materie non correlate alla revisione legale (“Non Audit Services”: Tax e Other) salvo quanto specificato nel successivo capitolo “Procedure di approvazione”. A titolo esemplificativo, si elencano le seguenti attività ricomprese in tali categorie:

Tax

- studi sui prezzi di trasferimento (“transfer pricing”), sulla separazione dei costi (“cost segregation”) ed altre valutazioni fiscali;
- servizi di pianificazione fiscale e correlati, anche relativamente a progetti di riorganizzazione societaria;
- servizi di consulenza in materia fiscale e correlati per tutte le dichiarazioni dei redditi presentate dalla Società o dalle sue controllate;

Other

- consulenze in materia di gestione della tesoreria;
- servizi di pianificazione strategica o gestione dei rischi gestionali;
- consulenza in materia di integrazione di aziende in seguito a fusioni;
- servizi di consulenza in ambito immobiliare.

4. È espressamente vietato il conferimento ai Revisori di Gruppo degli Incarichi aventi per oggetto le seguenti materie (“Prohibited Services”):

- a. la tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b. la progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c. servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
- d. servizi attuariali;
- e. la gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f. consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g. intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h. prestazione di difesa giudiziale;
- i. altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati con la revisione

ed ogni altra materia individuata quale servizio che non può essere conferito al Revisore di Gruppo ai sensi della normativa italiana.

PROCEDURE DI APPROVAZIONE

INCARICHI DI REVISIONE LEGALE EX ART. 14 D.LGS. 39/2010 (AUDIT SERVICES 1.A E 1.B)

Relativamente al conferimento degli Incarichi di revisione legale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e 165 del D.Lgs. 58/98, nonché delle eventuali legislazioni locali, si definisce che:

- per la proposta di incarico alla società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, il piano di revisione è definito dalle funzioni interessate di Capogruppo e dal Preposto con la collaborazione delle strutture amministrative centrali dei Settori;
- le eventuali variazioni da apportare al piano di revisione di cui sopra, incluso ogni cambiamento di termini, condizioni e onorari, nonché la nomina di un revisore secondario, dovranno essere tempestivamente portate all'attenzione del Preposto e motivate dalle Subholding capo-settore mediante la trasmissione della scheda di cui al modello allegato, debitamente documentata.

Il Preposto sottopone all'esame del Comitato per il Controllo Interno il piano di revisione e le proposte di variazione allo stesso per i successivi necessari adempimenti connessi al conferimento dell'incarico di revisione legale da parte degli Organi Sociali. Le proposte da presentare all'approvazione dell'Assemblea da parte del Collegio Sindacale devono essere motivate.

ALTRI “AUDIT SERVICES” (PUNTI DA 1.C A 1.E)

Gli incarichi di tale categoria sono conferiti ai Revisori di Gruppo, previo coinvolgimento del Preposto per gli aspetti tecnico-economici.

“AUDIT RELATED” SERVICES

Per il conferimento dei suddetti Incarichi ai Revisori di Gruppo, al fine di salvaguardarne l’indipendenza:

- l’ammontare massimo di spesa non deve essere superiore al 25% del costo complessivo degli Incarichi di “audit services” previsto nell’anno;
- il conferimento dei suddetti Incarichi da parte delle Società del Gruppo viene autorizzato dal Preposto, nell’ambito del sopra citato ammontare massimo di spesa;
- le proposte per eventuali Incarichi non rientranti nell’ammontare massimo di spesa previsto sono portate, a cura del Preposto, all’esame del Comitato Controllo Interno e del Collegio Sindacale.

NON AUDIT SERVICES

Tale categoria di Incarichi non è conferibile ai Revisori di Gruppo. I contratti eventualmente in essere potranno essere portati a completamento e non potranno essere rinnovati nemmeno in forma tacita, se non in casi eccezionali e previa approvazione scritta del Preposto.

RENDICONTO DEI COSTI

Al fine di fornire le necessarie informazioni consuntive al Comitato per il Controllo Interno ed al Collegio Sindacale, il Preposto rileva almeno semestralmente i costi sostenuti per le attività di “Audit”, “Audit related” e “Non Audit”, come in precedenza descritte, nei confronti dei Revisori di Gruppo, nonché, se necessario, nei confronti di altre società di revisione e dei soggetti ad esse correlati.

Relativamente ai costi sostenuti per le suddette attività il Preposto effettuerà apposite analisi atte a verificare:

- la sussistenza dell’autorizzazione a conferire l’incarico;
- l’ammontare riconosciuto alla società di revisione a fronte dell’incarico conferito;
- l’avvenuta comunicazione dei costi sostenuti, nel corso delle rilevazioni di cui in precedenza.

Il Preposto informa annualmente il Comitato Controllo Interno ed il Collegio Sindacale in merito ai costi sostenuti per gli Incarichi in argomento ed alla situazione dei contratti in essere.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2011

In vigore: Dal 22 aprile 2011

5 – PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE DENUNCE

1. PREMESSA

Le denunce riguardano situazioni di sospetta / presunta violazione dell'etica di comportamento (Codice di Condotta), frodi in ambito patrimonio aziendale / bilancio, comportamenti vessatori nei confronti di dipendenti o di terze parti.

Comprendono inoltre i reclami ricevuti dalla Società ad opera di soggetti interni o esterni alla stessa e riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni o la revisione contabile.

In genere le denunce sono inviate al Top Management del Gruppo o dei Settori/Società, o ai responsabili delle Funzioni Risorse Umane, Legale, Internal Audit; in altri casi sono inviate ad un Manager di fiducia o ad altri soggetti, ivi compresi i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo Interno.

2. NORMATIVA ESTERNA E INTERNA APPLICABILE

Il Codice di Condotta ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello Organizzativo” predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/01) adottati dal Gruppo, indicano che i **destinatari delle denunce** possono essere il **diretto superiore gerarchico**, il **Preposto al Sistema di Controllo Interno** o l'**Organismo di Vigilanza** del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 di Fiat Industrial S.p.A., nonché i Compliance Officer dei Settori.

I suddetti documenti ribadiscono l'impegno del Gruppo a salvaguardare l'anonymato del **denunciante** (che firma la denuncia o che effettua verbalmente la denuncia di un evento contrario ai principi etici), ed a garantire che i **dipendenti, anche non identificatisi, che segnalino violazioni non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione**.

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ

Ai fini della presente procedura, si attesta che la decisione finale circa la fondatezza o meno delle denunce rientra nelle competenze del Preposto di Fiat Industrial S.p.A., il quale condivide con il Comitato Denunce, di cui al successivo paragrafo 6, la valutazione delle risultanze delle verifiche effettuate dallo stesso al fine di assumere, ove necessario, i relativi provvedimenti. Si precisa che:

- rientra nei compiti del Preposto di Fiat Industrial S.p.A. informare nel corso delle riunioni periodiche il Collegio Sindacale ed il Comitato Controllo Interno in merito alle evidenze di tale attività;
- in caso di denunce riguardanti il bilancio, la contabilità, i controlli contabili interni e la revisione legale dei conti, il Collegio Sindacale ha la facoltà di richiedere al Preposto di Fiat Industrial S.p.A. ulteriori approfondimenti, eventualmente ampliando il campo di indagine, la modifica dei provvedimenti adottati e l'adozione di provvedimenti supplementari.

4. PROCESSO

La procedura Gestione Denunce ha valore per tutte le Società del Gruppo in tutti i Paesi.

Il processo prevede le seguenti attività:

- ricevimento della denuncia e relativa protocollazione e custodia;

- valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la denuncia;
- attivazione, ove ritenuto opportuno, del procedimento di verifica, ed informativa alle parti interessate;
- definizione degli eventuali provvedimenti disciplinari;
- comunicazione delle risultanze della verifica alle parti interessate, al Collegio Sindacale ed al Comitato Controllo Interno di Fiat Industrial S.p.A.

5. CONTROLLO

La procedura si basa su:

- individuazione dei soggetti che possono raccogliere le denunce;
- garanzia di anonimato del denunciante per evitare ritorsioni nei suoi confronti;
- valutazione delle denunce da parte del Preposto di Fiat Industrial S.p.A.;
- tracciabilità degli atti ed accesso consentito a: Comitato Controllo Interno, Collegio Sindacale e Comitato Denunce;
- procedimento di disclosure del denunciante nel caso di malafede accertata;
- valutazione collegiale, da parte del Comitato Denunce, delle proposte di provvedimenti disciplinari da irrogare;
- informativa periodica al Collegio Sindacale ed al Comitato Controllo Interno;
- eventuali altre azioni richieste dal Collegio Sindacale.

6. COMITATO DENUNCE

Al fine di rendere trasparente il processo, è costituito il Comitato Denunce che si riunisce periodicamente e:

- valuta le risultanze delle verifiche effettuate, su richiesta del Preposto di Fiat Industrial S.p.A., in relazione alle denunce pervenute, al fine di valutare eventuali provvedimenti disciplinari da irrogare ai soggetti responsabili di violazioni dell'etica di comportamento;
- decide collegialmente, su richiesta del Preposto di Fiat Industrial S.p.A., in merito ai provvedimenti/sanzioni;
- verbalizza le decisioni prese;
- da mandato al Preposto di Fiat Industrial S.p.A. di tenere aggiornato il registro di tutte le denunce e conservare la documentazione delle verifiche svolte;
- valuta le richieste, presentate dal Preposto di Fiat Industrial S.p.A., inerenti la disclosure della identità del denunciante in caso di malafede accertata di quest'ultimo.

Il Comitato Denunce è composto dal Preposto, dal Senior Counsel e dal Responsabile Risorse Umane di Fiat Industrial S.p.A., nonché, su invito, da un Rappresentante di ciascun Settore/Società specificatamente coinvolto nella denuncia (Compliance Officer, General Counsel o il Responsabile Risorse Umane).

7. REGISTRO DELLE DENUNCE

Il Registro delle Denunce riassume i dati essenziali di tutte le denunce pervenute (direttamente o tramite altre persone del Gruppo) al Preposto, ai Compliance Officer dei Settori e delle Società: numero di protocollo, data ricevimento, firmata/anonima, società/B.U., Paese, Funzione ricevente la denuncia.

Tale archivio, che risiede in modo segregato negli spazi Intranet di Fiat Industrial S.p.A.:

- rende disponibili segmenti riservati a Fiat Industrial S.p.A. ed a ciascun Settore/Società, in cui i relativi Compliance Officer registrano le denunce pervenute;
- consente al Preposto di Fiat Industrial S.p.A. di accedere all'intero archivio e di aggiornare i dati di sua competenza.

Oltre alle denunce, il Compliance Officer di ciascun Settore/Società deve informare tempestivamente il Preposto anche in merito ai casi di accertata violazione dei principi etici di comportamento rilevati nel corso dell'attività operativa o degli audit effettuati¹ e fornire i dati necessari per qualificarli.

In questi casi il *Registro delle Denunce* è aggiornato ex-post (e quindi a verifiche concluse).

La fonte deve essere specificatamente qualificata ed il report verso il Collegio Sindacale ed il Comitato Controllo Interno deve classificare questi casi separatamente.

8. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA OPERATIVA E DEI PUNTI DI CONTROLLO

RICEVIMENTO DENUNCE

La denuncia, firmata o anonima, può essere inoltrata utilizzando vari canali: verbalmente (di persona o telefonicamente) o tramite lettera (posta esterna o interna, e-mail).

Tutte le denunce pervenute in azienda, indipendentemente da chi le riceve e dalla fonte denunciante, devono essere subito inviate al Preposto di Fiat Industrial S.p.A. o ai Compliance Officer di Settore/Società.

La mancata comunicazione di una denuncia ricevuta, costituisce una violazione della presente procedura, del Codice di Condotta e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, con la conseguente valutazione dell'applicazione dell'apparato sanzionatorio previsto dai suddetti documenti.

Il Compliance Officer di Settore/Società:

- riporta sul *Registro delle Denunce* tutte le denunce pervenute;
- predisponde la scheda di sintesi che riporta i dati caratteristici per qualificare la denuncia e la propria valutazione sulla fondatezza e sul tipo di azione che propone di attuare (es. archiviare, promuovere accertamenti, ...);
- trasmette tempestivamente al Preposto di Fiat Industrial S.p.A. la copia cartacea di tutte le denunce ricevute, accompagnate da copia della scheda di sintesi.

Il Preposto di Fiat Industrial S.p.A.:

- riporta sul *Registro delle Denunce* tutte le denunce pervenute;
- predisponde la *scheda di sintesi*;

.....
(1) Si tratta di casi emersi nelle aziende del Gruppo nel corso di:
– normali controlli operativi svolti dai dipendenti o da terzi nel corso del lavoro corrente;
– periodici controlli svolti dal Management sull'operato dei propri collaboratori;
– periodici controlli svolti dai Compliance Officer dei Settori/Società nella verifica dell'adeguatezza del S.C.I.;
– attività di audit svolte in base all'Audit Plan predisposto in sede di budget o su richiesta extra dei Settori/Società.

- per le denunce ricevute dai Compliance Officer di Settore/Società, aggiorna la scheda di sintesi già impostata fornendo la propria valutazione sul tipo di azione che propone di attuare (in accordo o meno con quanto suggerito dal Compliance Officer di Settore/Società).

ATTIVITÀ DI VERIFICA

Il Preposto di Fiat Industrial S.p.A.:

- per le denunce circostanziate², previa informativa al Compliance Officer del Settore/Società coinvolto ed alle parti interessate, avvia il processo di verifica. L'attività può essere assegnata al Compliance Officer di Settore/ Società, all'ente Internal Audit & Compliance di Fiat Industrial, al responsabile della Sicurezza Aziendale nel caso di indagini esterne al Gruppo Fiat Industrial;
- valuta se ed in quale fase procedere ad una informativa al denunciato e/o al denunciante (se si è qualificato);
- può sospendere o interrompere l'istruttoria in qualunque momento se viene rilevata l'infondatezza della denuncia;
- su autorizzazione del Comitato Denunce e nel caso sia stata accertata la malafede del denunciante (se si è qualificato), può avviare un procedimento nei suoi confronti;
- aggiorna il Registro delle Denunce e la scheda di sintesi con lo status (archiviata, verifiche in corso, ecc....).

DEFINIZIONE ED INFORMATIVA DEGLI EVENTUALI PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Comitato Denunce:

- è informato dal Preposto di Fiat Industrial S.p.A. sui risultati delle verifiche concluse dopo il precedente incontro e valuta collegialmente la proposta sugli eventuali provvedimenti³ (in applicazione del sistema sanzionatorio predisposto dal Gruppo); eventuali azioni giudiziarie potranno essere intraprese, laddove ricorrono gli estremi rispettando il modus operandi già in essere;
- valuta la richiesta del Preposto di Fiat Industrial S.p.A. inerente l'attivazione della procedura di disclosure della identità del denunciante, nel caso di accertata malafede del denunciante stesso (se si è qualificato); a tal fine fornisce idonea documentazione;
- verbalizza le decisioni prese nel corso dell'incontro.

Il Preposto di Fiat Industrial S.p.A.:

- archivia il verbale dell'incontro;
- conserva la documentazione delle verifiche svolte e degli eventuali provvedimenti decisi collegialmente dal Comitato Denunce;
- nel rispetto dei necessari criteri di riservatezza e seguendo gli standard, comunica al Management i risultati delle verifiche e gli eventuali provvedimenti decisi;

(2) **Denuncia circostanziata** – fornisce elementi oggettivi che consentono di individuare: l'illecito commesso, la società/B.U., la/le persone coinvolte, il periodo in cui l'illecito è stato compiuto, ed eventualmente il valore, le cause, le finalità dell'illecito.


La verifica è necessaria per appurare la veridicità della denuncia o la sua falsità al fine di: eliminare sospetti sulle persone denunciate o gestire i connessi provvedimenti nei confronti delle persone denunciate o verso il denunciante consapevolmente in malafede.

(3) Gli eventuali provvedimenti possono riguardare sia il/i soggetti denunciati, sia il denunciante in malafede (se si è qualificato), sia soggetti di cui nel corso di normali attività di controllo o di audit è stato rilevato un comportamento non etico.


- aggiorna la *scheda di sintesi* indicando le decisioni prese dal Comitato Denunce;
- aggiorna il Registro delle Denunce con lo status;
- comunica al denunciante (se si è qualificato) i risultati delle verifiche effettuate in relazione alla denuncia pervenuta, i motivi per cui è stata archiviata;
- monitora il procedere dei provvedimenti concordati in sede di Comitato Denunce;
- fornisce al Collegio Sindacale ed al Comitato Controllo Interno l'informazione periodica in merito alle denunce pervenute ed al loro status fornendo un quadro sintetico e progressivo delle denunce ricevute nel corso del periodo e dell'anno con la relativa trattazione e lo status delle attività (in corso, concluse); inoltre, per quelle concluse a partire dal precedente incontro, evidenzia le risultanze, le decisioni del Comitato Denunce, le eventuali azioni giudiziarie intraprese;
- garantisce al Collegio Sindacale ed al Comitato Controllo Interno, su richiesta, l'accesso alla documentazione di dettaglio delle singole denunce (archiviate, trattate, in corso) ed ai verbali degli incontri del Comitato Denunce.

Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo Interno di Fiat Industrial S.p.A. in caso di denunce riguardanti il bilancio, la contabilità, i controlli interni e la revisione legale dei conti può richiedere al Preposto di Fiat Industrial S.p.A. ulteriori approfondimenti, eventualmente ampliando il campo di indagine e l'adozione di provvedimenti supplementari.


Ricevimento denunce



Attività di verifica



Risultanze



PROCESSO DI ADOZIONE DELLA PROCEDURA ED INFORMAZIONE AI DIPENDENTI ED AI TERZI

Su proposta del Preposto, il Comitato Controllo Interno valuta la Procedura Gestione Denunce e ne propone l'adozione al Consiglio di Amministrazione che la approva sentito il Collegio Sindacale.

La procedura ha valore per tutte le Società del Gruppo in tutti i Paesi, nel rispetto delle normative locali applicabili.

L'adozione della procedura è segnalata al Comitato Controllo Interno di Fiat Industrial S.p.A.

Al fine di dare efficacia alla comunicazione/informazione ai dipendenti del Gruppo occorre attivare il seguente processo:

- il Presidente di Fiat Industrial S.p.A. invia il testo della procedura ai CEO ed ai Compliance Officer di Settori e Società, dando mandato di attivare il processo di diffusione; tale procedura sarà accompagnata da una lettera in cui, richiamando i principi del Codice di Condotta e del Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001, evidenzia l'importanza della trattazione uniforme nel Gruppo delle denunce ed i requisiti oggettivi e soggettivi che le denunce devono avere al fine di attivare le verifiche necessarie;
- la procedura Gestione Denunce viene inserita nell'Intranet di Gruppo (area Corporate Governance) e viene tradotta nelle stesse lingue utilizzate per il Codice di Condotta;
- il Compliance Officer, di concerto con la funzione Risorse Umane di Settori e Società informano direttamente tutti i dirigenti ed invitano i responsabili di Funzione ad attivarsi per informare i propri collaboratori;
- i Notiziari Interni dei Settori e Società devono riportare uno stralcio della procedura Gestione Denunce;
- nei corsi istituzionali si fornisce un quadro generale della procedura Gestione Denunce (contenuti analoghi quanto inserito nei Notiziari).

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2010

6 – REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI

COMPOSIZIONE

Il Comitato Controllo e Rischi istituito dal Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial S.p.A. (il Comitato) è composto da almeno tre amministratori, tutti indipendenti ed in possesso di un'esperienza adeguata in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

I componenti il Comitato ed il suo Presidente vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e possono essere da questo rimossi. Se non vi ha provveduto il Consiglio, il Comitato nomina un Segretario scelto anche al di fuori dei propri componenti.

COMPITI

Il Comitato ha il compito di supportare, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e alle relazioni finanziarie periodiche.

In particolare, il Comitato:

- assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione e aggiornamento delle Linee di indirizzo;
- valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentito il revisore legale, la corretta applicazione dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato eventualmente ricorrendo anche a colloqui/incontri con il Collegio Sindacale;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali nonché alla definizione della natura e del livello di rischio ritenuto compatibile con gli obiettivi strategici;
- esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit;
- monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di Internal Audit anche alla luce del Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa della società;
- esamina i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione eventualmente ricorrendo anche a colloqui/incontri con il Collegio Sindacale;
- riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- esamina, con l'assistenza del Responsabile della funzione Internal Audit, le segnalazioni pervenute attraverso la Procedura di Gestione Denunce al fine di monitorare l'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- esamina il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit;
- svolge le funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate ad eccezione di quanto inerente la materia delle remunerazioni.

Il Comitato svolge quegli ulteriori compiti che gli vengono di volta in volta attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ed esamina su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato gli argomenti che essi ritengono opportuno sottoporre al Comitato per gli aspetti di sua competenza.

Il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento del proprio compito e di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La società mette a disposizione del Comitato risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal Consiglio.

Il Comitato può richiedere al Responsabile della funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Responsabile dell'Internal Audit mette a disposizione del Comitato a sua richiesta le risorse professionali della funzione e conferisce, a spese della Società e su istruzione del Comitato, incarichi a consulenti indipendenti dallo stesso individuati, su materie attinenti i suoi compiti.

RIUNIONI

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, e comunque almeno semestralmente. Partecipano alle riunioni del Comitato il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato. Possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci e su invito del Presidente del Comitato, soggetti che non ne sono membri o rappresentanti della società di revisione legale, inclusi altri componenti del Consiglio o della struttura della Società, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

È consentita la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Comitato dovrà verificare annualmente l'adeguatezza del presente Regolamento e proporre al Consiglio eventuali modifiche.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2010

Revisione: Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2012

7 – REGOLAMENTO DEL COMITATO NOMINE, CORPORATE GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

COMPOSIZIONE

Il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità è composto da tre amministratori, la maggioranza dei quali indipendenti.

I componenti il Comitato, il suo Presidente e il Segretario vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

COMPITI

Il Comitato Nomine, Corporate Governance e Sostenibilità è incaricato dei seguenti compiti consultivi:

- seleziona e propone al Consiglio di Amministrazione, in occasione delle cooptazioni, i candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione, indicandone i nominativi e/o i requisiti ad essi richiesti;
- raccomanda, in occasione dei rinnovi, i candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione da proporre per la nomina, indicandone i nominativi e/o i requisiti ad essi richiesti;
- formula pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione ed alla composizione del Consiglio, nonché in merito alle figure professionali e manageriali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna;
- svolge con cadenza annuale una valutazione dell'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione e dai suoi Comitati;
- esamina le proposte del Presidente relativamente alla nomina, ed ai piani di sostituzione dei componenti del Group Executive Council e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- fornisce al Consiglio il periodico aggiornamento sull'evoluzione delle regole di corporate governance, formulando altresì proposte di adeguamento;
- valuta le proposte inerenti gli indirizzi strategici in tema di sostenibilità, formulando, ove necessario, pareri al Consiglio di Amministrazione, esamina il Bilancio annuale di sostenibilità.

Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta.

RIUNIONI

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno, quando lo richiedano gli amministratori esecutivi e comunque almeno una volta l'anno.

Il Presidente del Comitato può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

Il Comitato può avvalersi a spese della società del supporto di consulenti esterni.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza, ecc.).

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Comitato dovrà verificare periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e proporre al Consiglio eventuali modifiche.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2013

8 – REGOLAMENTO DEL COMITATO REMUNERAZIONI

COMPOSIZIONE

Il Comitato per le Remunerazioni è composto da tre amministratori, la maggioranza dei quali indipendenti.

I componenti il Comitato, il suo Presidente e il Segretario vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

COMPITI

Il Comitato per le Remunerazioni è incaricato dei seguenti compiti consultivi:

- formula al Consiglio proposte in merito ai piani di retribuzione individuali degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche;
- esamina le proposte del Presidente o altro amministratore esecutivo relativamente alla retribuzione ed alla valutazione dei componenti del Group Executive Council e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- esamina le proposte del Presidente o altro amministratore esecutivo concernenti i criteri di valutazione delle prestazioni, le politiche generali retributive, fisse e variabili, applicabili al Gruppo ed i piani di incentivazione, anche azionari;
- valuta particolari e specifiche questioni in materia di trattamento economico ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla politica della Società in materia di remunerazione e alle relazioni sulle remunerazioni.

Il Presidente del Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta.

RIUNIONI

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno, quando lo richiedano gli amministratori esecutivi e comunque almeno una volta l'anno.

Il Presidente del Comitato può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa essere di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.

Il Comitato può avvalersi a spese della società del supporto di consulenti esterni.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza, ecc.). Il Segretario redige il verbale delle riunioni.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Comitato dovrà verificare periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e proporre al Consiglio eventuali modifiche.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2010

Revisione: Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2011

Revisione: Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2012

9 – PROCEDURE PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO
ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 17221
DEL 12 MARZO 2010, COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO ED INTEGRATO

INDICE

PREMESSA			
1. Definizioni	200	3. Obblighi informativi	205
2. Categorie di operazioni con parti correlate e relative modalità di attuazione	200	3.1. Informazione al pubblico	205
2.1. Operazioni di maggiore rilevanza	203	3.1.1. Trasparenza continua	205
2.2. Operazioni di minore rilevanza	203	3.1.2. Trasparenza periodica	206
2.3. Operazioni infragruppo	204	3.2. Flussi informativi interni	206
2.4. Altre operazioni compiute da società controllate	204		
2.5. Operazioni aventi ad oggetto beni immateriali	204		
2.6. Delibere-quadro	204		
2.7. Casi di esenzione	205		

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2011 ha adottato, sentito il parere favorevole del Comitato Controllo Interno, queste "Procedure per le operazioni con parti correlate" volte a far sì che eventuali operazioni con dette parti siano studiate ed eseguite assicurandone la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Comitato Controllo Interno, interamente costituito da amministratori indipendenti come il comitato investito del compito di esaminare le operazioni con parti correlate, fatta eccezione per le Operazioni di minore rilevanza (vedi successivo par. 2.2) in materia di remunerazioni per le quali la competenza è attribuita al Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità costituito in maggioranza da amministratori indipendenti.

Le Procedure, conformi al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito "Regolamento") ed alla Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 (di seguito "Comunicazione"), si applicano a far data dal 22 aprile 2011 e sono pubblicate sul sito internet di Fiat Industrial S.p.A. (di seguito "Società") www.fiatindustrial.com.

1. DEFINIZIONI

Nelle presenti Procedure sono adottate le seguenti definizioni.

"Amministratori indipendenti": amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza adottati dalla Società sin dal 2005 e conformi alle Raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane edito nel marzo 2006. In base alla Comunicazione i requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina sono ritenuti almeno equivalenti a quelli dell'art. 148 c.3 del D.Lgs. 58/98. In particolare gli amministratori vengono considerati indipendenti se:

- a) non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né abbiano intrattenuto nell'ultimo triennio, rapporti economici, di partecipazione o di altra natura con i soggetti di seguito elencati:
 - la Società, le sue controllate e collegate, le società sottoposte a comune controllo con la stessa;
 - il soggetto che, anche congiuntamente ad altri, controlla la Società, partecipi a patti parasociali per il controllo della stessa od eserciti sulla Società un'influenza notevole;
 - gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche dei predetti soggetti;
- b) non siano, o non siano stati negli ultimi tre anni, amministratori esecutivi o comunque dirigenti con responsabilità strategiche dei soggetti di cui al punto a);
- c) non siano stati amministratori della Società per più di nove anni anche non continuativi;
- d) non siano amministratori esecutivi di società terze in cui uno o più amministratori esecutivi della Società siano amministratori non esecutivi;
- e) non siano stati negli ultimi tre anni, soci o amministratori di società primaria concorrente della Società;
- f) non siano stati negli ultimi tre anni, soci o amministratori di una società di rating incaricata, attualmente o negli ultimi tre anni, dell'attribuzione del rating alla Società, a una società controllata dalla Società o a una società che, anche congiuntamente ad altri, controlla la Società;
- g) non siano o non siano stati negli ultimi tre anni soci o amministratori o componenti del team di revisione di una società di revisione – o delle entità appartenenti al relativo "network" – che sia stata incaricata, negli ultimi tre anni, della revisione contabile della Società, delle sue controllate, delle società sottoposte a comune controllo con la stessa o delle società che, anche congiuntamente ad altri, la controllano od esercitano sulla stessa una influenza notevole;
- h) non siano stretti familiari o conviventi di soggetti che si trovino nelle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale qualora accerti la sussistenza di taluno dei rapporti di cui al punto a), potrà ugualmente esprimere una valutazione positiva nel caso in cui tale rapporto risulti irrilevante in ragione della sua natura o del suo ammontare.

“Amministratori non correlati”: amministratori che non siano controparte, o parte correlata della medesima, in una determinata operazione.

“Comitato”: il Comitato si identifica nel Comitato Controllo Interno della Società, ad eccezione di quanto previsto in Premessa.

Qualora uno o più membri del Comitato presentino una correlazione in relazione alle controparti dell'operazione sottoposta ad esame, gli stessi dovranno dichiarare al Presidente del Comitato la sussistenza della correlazione.

Qualora la presenza degli amministratori indipendenti e non correlati non corrisponda al numero minimo richiesto con riferimento alla singola operazione dal Regolamento, il Comitato verrà di volta in volta integrato con altro/i amministratore/i in possesso dei medesimi requisiti. La designazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se correlato, dal Presidente del Comitato o, in mancanza, dagli altri due componenti il Comitato, tenendo presente che per le Operazioni di minore rilevanza esso deve essere composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati in maggioranza indipendenti, mentre per le Operazioni di maggiore rilevanza è composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati.

Qualora non sia possibile, nonostante quanto sopra previsto, costituire il Comitato per i vincoli di correlazione eventualmente esistenti, le funzioni attribuite al Comitato saranno svolte dal Collegio Sindacale della Società.

Il Comitato può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Comitato Controllo Interno.

“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”: si considerano tali le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; le condizioni basate su tariffe regolamentate, su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Sono inoltre ricomprese nelle condizioni di cui alla presente definizione quelle basate su listini prezzi pubblicamente disponibili emessi da Società del Gruppo ovvero quelle riconducibili a quanto usualmente praticato nei confronti della migliore clientela.

La relativa documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

“Interesse significativo”: la significatività, ai fini delle presenti procedure, di un interesse di una parte correlata con riguardo ad una operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dai Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i quali potranno avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati.

Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente

dall'andamento della controllata – ivi inclusi i citati piani di incentivazione – rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

“Operazione con una parte correlata”: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque inclusi:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale e gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Sono escluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione.

“Operazioni di importo esiguo”: operazioni di importo inferiore a € 200.000, e, limitatamente a quelle poste in essere con soggetti giuridici il cui fatturato annuo consolidato superi € 200 milioni, le operazioni di importo inferiore a € 10 milioni.

“Operazioni di maggior rilevanza”: operazioni nelle quali – secondo le definizioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento – almeno uno degli indici di rilevanza rappresentati dal controvalore dell'operazione, dal totale dell'attivo e dal totale delle passività dell'entità acquisita sia superiore alla soglia del 5% (2,5% in caso di operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati) da rapportarsi, rispettivamente, il primo al patrimonio netto consolidato della Società ovvero, se maggiore, alla capitalizzazione di borsa della stessa, gli altri due indici all'attivo consolidato della Società.

“Operazioni di minore rilevanza”: operazioni diverse dalle Operazioni di maggior rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo.

“Operazioni ordinarie”: operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria in quanto accessoria all'attività operativa.

Per attività operativa si intendono le operazioni che rientrano nelle attività che contribuiscono a generare le componenti principali del fatturato e tutte le altre attività di gestione, pur se estranee all'attività principale dell'oggetto sociale, che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”.

La classificazione della singola operazione all'interno di una delle tre aree di attività (operativa, “di investimento”, “finanziaria”) deve essere compiuta nel modo più appropriato alla luce dell'attività svolta dalla Società. Le caratteristiche generali delle operazioni sono inoltre da valutare tenuto conto dei seguenti elementi: oggetto dell'operazione, ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società, dimensione dell'operazione, termini e condizioni contrattuali anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, natura della controparte.

“Parti Correlate”: un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche, inclusi gli amministratori ed i sindaci effettivi, della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

secondo la definizione di cui all'Allegato 1.1 del Regolamento, che riprende la nozione contenuta nel principio contabile internazionale IAS 24.

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

2. CATEGORIE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E RELATIVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Le Procedure per le Operazioni con Parti Correlate di cui al presente documento, che costituiscono tra l'altro istruzioni impartite da Fiat Industrial alle società da essa controllate ai sensi dell'art.114, comma 2 del D.Lgs. 58/98, sono attuate e diffuse tra le società del Gruppo a cura dei Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i quali ne garantiscono inoltre il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98.

A tal fine ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale è tenuto a fornire preventiva comunicazione ai nominati Dirigenti preposti nel caso in cui egli stesso, o soggetti ad esso correlati, intendano porre in essere, anche indirettamente, operazioni non esigue di qualsiasi natura con Società del Gruppo.

Con cadenza almeno triennale i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari valutano se procedere ad una revisione delle Procedure tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle Procedure nella prassi applicativa. In sede di tale valutazione i Dirigenti preposti possono avvalersi del parere del Comitato Controllo Interno.

2.1. Operazioni di maggiore rilevanza

Le Operazioni di maggiore rilevanza sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale delibera previo parere favorevole del Comitato. Quest'ultimo esprime un parere motivato avente carattere vincolante.

Il parere riguarda la correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione nonché la convenienza delle relative condizioni.

In alternativa, l'operazione potrà essere approvata direttamente in Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati i quali abbiano ricevuto un flusso informativo completo e tempestivo.

Quando l'operazione è di competenza dell'assemblea, la Società può avvalersi della facoltà di cui all'art. 11 comma 2 del Regolamento: in tal caso l'operazione potrà essere compiuta solo se la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto favorevole all'operazione.

Durante la fase delle trattative e nella fase istruttoria il Comitato ovvero uno o più componenti dallo stesso delegati ricevono un flusso informativo completo e tempestivo ed hanno inoltre facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il Consiglio di

Amministrazione e il Comitato devono essere adeguatamente e tempestivamente informati su: natura della correlazione, modalità esecutive dell'operazione, condizioni temporali ed economiche per il suo compimento, procedimento valutativo seguito, interesse e motivazioni sottostanti ed eventuali rischi per il Gruppo.

L'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni sono adeguatamente motivati nei verbali di approvazione delle operazioni.

Il Comitato fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, un'informativa completa sull'esecuzione delle operazioni di cui al presente paragrafo.

2.2. Operazioni di minore rilevanza

Il Comitato esprime un parere preventivo e motivato avente carattere non vincolante.

Tale parere riguarda la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione, elementi che dovranno essere adeguatamente motivati nei verbali di approvazione delle operazioni, ove esistenti.

In caso di parere negativo del Comitato, l'organo competente potrà comunque procedere al compimento dell'operazione, fatti salvi gli obblighi informativi verso il pubblico di cui all'art. 7 lettera g) del Regolamento.

Per le Operazioni di minore rilevanza valgono gli obblighi informativi di cui al precedente paragrafo.

Per le Operazioni di minore rilevanza in materia di compensi, il parere preventivo e motivato avente carattere non vincolante è espresso dal Comitato Nomine, Compensi e Sostenibilità.

2.3. Operazioni infragruppo

Le operazioni con o tra società controllate o con società collegate sono escluse dall'applicazione delle procedure, fatti salvi i casi che nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione sussistano comprovati Interessi significativi di altre parti correlate della Società.

2.4. Altre operazioni compiute da società controllate

Eventuali altre operazioni non esenti compiute da società controllate con una parte correlata della Società sono da equipararsi alle operazioni con parti correlate compiute dalla Società se ed in quanto siano classificabili ai sensi del Regolamento come operazioni compiute dalla Società per il tramite di controllate.

2.5. Operazioni aventi ad oggetto beni immateriali

Alle eventuali operazioni che abbiano ad oggetto il marchio Fiat Industrial o altri beni di pari interesse aziendale per il Gruppo, compiute con una parte correlata della Società, si applicano le Procedure di cui rispettivamente ai punti 2.1. e 2.2. in funzione dell'importo dell'operazione, nonché quanto previsto al punto 2.3. in funzione delle controparti dell'operazione, fatto comunque salvo che il Consiglio di Amministrazione decida l'applicazione di ulteriori misure di cautela.

Nell'ambito di tali valutazioni il Consiglio di Amministrazione esaminerà l'eventuale incidenza dell'operazione sull'autonomia gestionale della Società.

2.6. Delibere-quadro

Relativamente ad operazioni omogenee e sufficientemente determinate per tipologia di operazione e categorie di parti correlate che vengano poste in essere in serie, è consentita l'adozione di delibere-quadro.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare ciascuna delibera-quadro – di efficacia non superiore ad un anno – indica il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, nonché la motivazione delle condizioni previste.

Con riferimento alla citata delibera-quadro, si applicano le Procedure di cui rispettivamente ai punti 2.1. e 2.2. a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera, cumulativamente considerate. Alle singole operazioni concluse in attuazione di delibera-quadro non si applicano le Procedure di cui ai punti 2.1. e 2.2.

Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non sono computate ai fini del cumulo previsto dal punto 3.1.1.

Il Comitato fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, un'informativa completa sull'attuazione delle delibere-quadro.

2.7. Casi di esenzione

Sono escluse dall'applicazione delle Procedure sopra descritte le seguenti Operazioni:

- le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, fatti salvi i casi in cui nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione sussistano Interessi significativi di altre parti correlate della Società;
- le operazioni di importo esiguo;
- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/98 e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi il cui importo complessivo sia predeterminato dall'assemblea;
- le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in assenza di un importo complessivo predeterminato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389 terzo comma c.c. nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che la Società abbia adottato una politica di remunerazione in conformità al Regolamento.

3. OBBLIGHI INFORMATIVI

3.1. Informazione al pubblico

3.1.1. Trasparenza continua

Per le Operazioni di maggior rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate¹ italiane o estere, la Società predisponde un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento. Tale obbligo sussiste anche qualora la Società, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima

.....
(1) A tali fini si fa riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 c.c.

che alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, cumulativamente considerate, determinino il superamento delle soglie di rilevanza previste nell'Allegato 3 del Regolamento ("Cumulo").

Il documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico e trasmesso a Consob, nei termini e con le modalità indicate nel Regolamento, unitamente agli eventuali pareri di amministratori indipendenti e, limitatamente ai soli elementi essenziali di cui all'Allegato 4 del Regolamento, i pareri di esperti indipendenti.

Nel caso di operazioni compiute da società controllate, queste ultime sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Società le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.

L'obbligo di predisposizione del documento informativo non sussiste per le operazioni incluse nei Casi di Esenzione di cui alle presenti Procedure (individualmente o cumulativamente considerate), fermi gli obblighi di trasparenza verso Consob per le Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114 comma 1 del D.Lgs. 58/98, il comunicato da diffondere al pubblico è integrato con le ulteriori informazioni richieste dal Regolamento.

3.1.2. Trasparenza periodica

La Società fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, sulle singole operazioni di maggiore rilevanza nonché sulle altre eventuali singole operazioni, concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; fornisce inoltre informazione su modifiche o sviluppi delle operazioni già descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

La Società deve menzionare quali delle predette operazioni siano state concluse avvalendosi dell'esclusione dalle Procedure in quanto Operazioni ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

La suddetta informativa non è richiesta per le seguenti operazioni:

- le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi il cui importo complessivo sia predeterminato dall'assemblea;
- le operazioni di importo esiguo.

3.2. Flussi informativi interni

Il Comitato nonché gli organi di amministrazione e controllo ricevono con adeguato anticipo rispetto alla deliberazione le informazioni sulle operazioni e la relativa documentazione e vengono costantemente aggiornati durante e dopo l'esecuzione delle stesse.

I soggetti controllanti, i componenti degli organi di amministrazione e controllo e i dirigenti della Società, nonché i soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/98 o partecipano ad un patto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 58/98 che siano parti correlate della Società forniscono alla stessa le informazioni necessarie per consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2011

In vigore: Dal 22 aprile 2011

10 – LINEE GUIDA SULLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE

1. PREMESSA

Conformemente al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana il Consiglio di Amministrazione riserva ai propri preventivi esame ed approvazione le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario.

2. OPERAZIONI SIGNIFICATIVE

Sono sottratte alla delega conferita ai consiglieri delegati le decisioni che concernono Operazioni Significative.

Per **Operazioni Significative** si intendono quelle che, di per sé, sottopongano la società alla necessità di comunicazione al mercato accompagnata da una situazione contabile predisposta ad-hoc secondo le prescrizioni delle autorità di vigilanza dei mercati.

Quando venga a presentarsi la necessità per la Società di dar corso ad operazioni significative, i consiglieri delegati metteranno a disposizione del Consiglio di Amministrazione con ragionevole anticipo un quadro riassuntivo delle analisi condotte in termini di coerenza strategica, di fattibilità economica e di atteso ritorno per la Società.

3. APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA

I consiglieri muniti di delega dovranno far sì che Fiat Industrial S.p.A. e le società controllate si conformino ai principi di comportamento descritti in queste Linee Guida.

Ciascun consigliere dovrà comunicare alla Società le informazioni necessarie a consentire alla stessa l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'attuazione delle Linee Guida.

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2010

Revisione: Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2011

11 – STATUTO DELLA FIAT INDUSTRIAL S.P.A. (INVIGORE DAL 5 FEBBRAIO 2013)

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "Fiat Industrial S.p.A.".

La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

ART. 2 – SEDE

La società ha sede in Torino.

ART. 3 – OGGETTO

La società ha per oggetto l'esercizio, attraverso società od enti di partecipazione, o direttamente, di attività nel campo della motorizzazione civile e commerciale, dei trasporti, della meccanizzazione, dell'equipaggiamento agricolo, dell'energia e della propulsione, nonché di qualsiasi altra attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria in genere.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità la società potrà:

- operare, tra l'altro, nei settori dell'industria meccanica, elettrica, elettromeccanica, termomeccanica, elettronica, nucleare, chimica, mineraria, siderurgica, metallurgica; delle telecomunicazioni; dell'ingegneria civile, industriale, agraria; dell'editoria e dell'informazione; del turismo e di altre industrie terziarie;
- assumere partecipazioni ed interessi in società ed imprese di ogni tipo e forma; acquistare, vendere e collocare azioni, quote, obbligazioni;
- provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
- acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo nell'ambito delle medesime società ed enti di partecipazione;
- promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati;
- compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, associativa, comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

ART. 4 – DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 1.919.433.144,74, suddiviso in numero 1.222.568.882 azioni ordinarie da nominali Euro 1,57 cadauna.

ART. 6 – AZIONI

Le azioni sono nominative ed emesse in regime di dematerializzazione.

Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili di cui sia deliberata la distribuzione e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Ogni azione attribuisce inoltre il diritto di voto senza limitazione alcuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti.

ART. 7 – ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

L'assemblea ordinaria, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

ART. 8 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accettare i risultati della votazione;

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.

Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

ART. 9 – COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissidenti.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà del capitale; nell'unica o in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che per le nomine degli amministratori e dei membri del collegio sindacale, per le quali si applica quanto previsto agli art. 11 e 17.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà del capitale, in seconda, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale, mentre in terza o nell'unica convocazione, con la partecipazione di almeno un quinto del capitale stesso.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari maggioranze previste dalla legge.

ART. 10 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato; in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il segretario è nominato dall'assemblea, su proposta del presidente. Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

ART. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da nove a quindici, secondo la determinazione fatta dall'assemblea.

Non può essere nominato amministratore chi ha compiuto il settantacinquesimo anno di età.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto a presentare

le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la società dalla disciplina vigente. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni trasmesse dall'intermediario alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò, nonché delle modalità e dei mezzi utilizzabili per la presentazione delle liste, è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente articolo.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del consiglio di amministrazione non dovesse risultare conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati di genere diverso l'assemblea assume le conseguenti necessarie deliberazioni.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di composizione del consiglio di amministrazione.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, le sostituzioni sono

effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di composizione del consiglio di amministrazione. Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

ART. 12 – CARICHE SOCIALI, COMITATI E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il presidente, un vice presidente, se lo ritiene opportuno, e uno o più amministratori delegati. In caso di assenza o impedimento del presidente il vice presidente, se nominato, ne assume le funzioni.

Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo e/o altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento. In particolare il consiglio istituisce un comitato per vigilare sul sistema di controllo interno e comitati per le nomine ed i compensi degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attribuendo le relative funzioni anche a più soggetti purchè congiuntamente e con responsabilità solidale; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

Il consiglio di amministrazione può nominare anche uno o più direttori generali e può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

I compensi spettanti al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo sono determinati dall'assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 13 – RIUNIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre amministratori o un amministratore cui siano stati delegati poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco.

La convocazione avviene con comunicazione scritta corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato; in mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Nel corso delle riunioni, gli amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle società controllate e ciascun amministratore deve riferire ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, esamina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

È ammessa la possibilità per gli amministratori ed i sindaci di partecipare alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ART. 14 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni si fa constare con verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

ART. 15 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato – ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono – tranne quanto riservato per legge alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione e la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il consiglio di amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.

Il consiglio di amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

ART. 16 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente del consiglio di amministrazione, vice presidente e amministratore delegato, in via fra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed in giudizio, nonché per l'esercizio dei poteri loro conferiti dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare ad altri amministratori proprie attribuzioni con la relativa rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, ivi incluso il potere di rendere l'interrogatorio formale ai sensi di legge.

ART. 17 – NOMINA E REQUISITI DEI SINDACI

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e da 3 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste depositate presso la sede della società, almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea, nelle quali i candidati, in numero non superiore ai sindaci da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista dalla disciplina vigente per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione della società.

Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni trasmesse dall'intermediario alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò, nonché delle modalità e dei mezzi utilizzabili per la presentazione delle liste, è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa stessa e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del collegio sindacale, conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; qualora la sezione

relativa ai sindaci supplenti di dette liste indichi più candidati, quelli inseriti ai primi due posti devono, per lo stesso fine, essere di genere diverso tra loro.

Le liste devono inoltre essere corredate:

- delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro, ne viene data notizia ai sensi della disciplina vigente. In tal caso possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota di partecipazione predetta è ridotta alla metà.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. In caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della seconda lista come determinata ai sensi del precedente punto 2.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica il primo supplente appartenente alla lista di quello cessato che consenta il rispetto della normativa in materia di equilibrio fra i generi e che abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.

Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per l'integrazione del collegio nel rispetto di tale normativa.

Le precedenti regole in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ART. 18 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del relativo corrispettivo sono di competenza dell'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale.

La durata dell'incarico, i diritti, i compiti e le prerogative della società di revisione legale sono regolati dalla legge.

ART. 19 – ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 20 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:

- alla riserva legale il 5% fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- ad ulteriore accantonamento a riserva legale, alla riserva straordinaria, ad utili portati a nuovo e/o ad altre destinazioni eventuali assegnazioni deliberate dall'assemblea;
- alle azioni gli utili che residuano di cui l'assemblea deliberi la distribuzione.

Il consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, verificate le condizioni di legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

ART. 21 – RECESSO DEGLI AZIONISTI

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

ART. 22 – DOMICILIO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

ART. 23 – LIQUIDAZIONE

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è ripartito tra le azioni in egual misura.

ART. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni contenute negli articoli 11 e 17 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivo al 12 agosto 2012.

12 – REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

- 1.1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in quanto compatibili, delle assemblee speciali.
- 1.2. Le modificazioni del presente regolamento sono approvate dall'assemblea ordinaria. Nelle relative deliberazioni hanno diritto di voto anche le azioni privilegiate.

2. LEGITTIMAZIONE PER L'INTERVENTO E LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- 2.1. Possono intervenire alle assemblee, o farsi rappresentare, i titolari di diritti di voto che abbiano previamente ottenuto l'attestazione della loro legittimazione da parte dei rispettivi intermediari, in conformità alla normativa vigente ed allo statuto.
- 2.2. La partecipazione dei rappresentanti la società di revisione non necessita di alcuna formalità.
- 2.3. Il presidente può consentire ad analisti finanziari e giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie di assistere ai lavori, previa loro identificazione e salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

3. ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ E DELLA LEGITTIMAZIONE

- 3.1. Le operazioni di accertamento dell'identità e della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere alle assemblee vengono effettuate da personale incaricato dal presidente, munito di apposito cartellino di riconoscimento, con inizio almeno un'ora prima di quella stabilita nell'avviso di convocazione.
- 3.2. L'avente diritto deve consegnare al personale incaricato un documento di legittimazione rilasciato dall'intermediario abilitato, o copia della comunicazione dallo stesso effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente ed allo statuto, e deve ritirare il documento di partecipazione.
- 3.3. Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve consegnare i documenti di legittimazione propri e degli aventi diritto e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega deve essere sottoscritta dal titolare del diritto di voto o da suo legale rappresentante, procuratore o mandatario.
- 3.4. L'avente diritto al voto che partecipa all'assemblea può rilasciare delega per parte dei propri voti. La delega deve riportare gli argomenti per i quali è rilasciata.
- 3.5. Il committente o l'intermediario che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto ed i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte.

- 3.6. Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video deve essere dichiarato prima dell'ingresso in sala ed il loro eventuale utilizzo deve essere autorizzato dal presidente. I telefoni portatili devono essere disattivati.
- 3.7. È vietato introdurre nella sala dell'assemblea oggetti pericolosi e armi di qualsiasi tipo, anche improprie.

4. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA, PRESIDENZA E APERTURA DEI LAVORI

- 4.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata nello statuto. In sua assenza, la presidenza dei lavori necessari per procedere alla costituzione dell'assemblea ed alla nomina del presidente viene assunta dal consigliere presente più anziano di età, il quale raccoglie le candidature e le mette ai voti. Viene eletto presidente dell'assemblea colui che riceve i voti della maggioranza relativa del capitale presente.
- 4.2. In caso di assemblea speciale la presidenza è assunta dal rappresentante comune, se nominato; in mancanza il presidente viene eletto dall'assemblea.
- 4.3. Il presidente è assistito dal segretario, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso o, quando necessario o ritenuto opportuno, da un notaio. Il segretario ed il notaio possono avvalersi della collaborazione di persone di loro fiducia, anche non soci.
- 4.4. Il presidente può farsi assistere dagli amministratori, dai sindaci, da dipendenti della società e/o delle società controllate nonché da esperti esterni appositamente invitati.
- 4.5. I servizi logistici e strumentali sono prestati da personale incaricato dalla società, munito di apposito cartellino di riconoscimento.
- 4.6. I lavori dell'assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/ proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte. Le informazioni fornite all'assemblea dagli organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito Internet della società.
- 4.7. Il presidente comunica il numero dei presenti e delle azioni da loro rappresentate e verifica che l'assemblea sia regolarmente costituita.
- 4.8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea o per la trattazione di taluno degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente o, in sua assenza, chi presiede i lavori, ne dà comunicazione agli intervenuti e può rinviare l'apertura della riunione per non più di un'ora, prima di rimettere la trattazione degli argomenti stessi a successiva convocazione.
- 4.9. Ove il presidente metta ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, l'assemblea si esprime con la maggioranza del capitale presente.
- 4.10. Coloro che intendono abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima di una votazione devono comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti presenti.
- 4.11. Verificata la regolare costituzione, il presidente dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

5. ORDINE DEL GIORNO

- 5.1. Il presidente, o su suo invito chi lo assiste, illustra gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Il presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può trattare congiuntamente diversi argomenti all'ordine del giorno e può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.
- 5.2. Salvo che il presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata previamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.

6. DISCUSSIONE E POTERI DEL PRESIDENTE

- 6.1. Il presidente apre la discussione e la regola dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine cronologico di prenotazione e assicurando il diritto agli interventi.
- 6.2. Il presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, indicando l'argomento che si intende trattare.
- 6.3. Ogni legittimato ad intervenire, compresi, se esistono, i rappresentanti comuni degli azionisti delle diverse categorie di azioni e quello degli obbligazionisti, ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione, di esporre osservazioni e di formulare proposte.
- 6.4. Gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente pertinenti alle materie trattate e devono essere svolti nel tempo ritenuto adeguato dal presidente.
- 6.5. Ove chi ha ottenuto la parola non si attenga a quanto sopra prescritto, il presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale, gli toglie la parola.
- 6.6. Il presidente dirige i lavori assembleari per consentirne il corretto svolgimento e garantire i diritti di tutti i partecipanti. Pertanto egli toglie o nega la parola, assumendo anche provvedimenti secondo le circostanze, nel caso di interventi che non siano autorizzati o siano ripetitivi, di disturbo od impedimento agli altri partecipanti, offensivi, contro la morale o l'ordine pubblico o siano in conflitto con l'interesse sociale.

7. SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA

- 7.1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a due ore.
- 7.2. Il presidente può, con il consenso dell'assemblea adottato con la maggioranza prevista dall'art. 2374 del codice civile, rinviare l'assemblea, per una sola volta, a non oltre cinque giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

8. RISPOSTE E CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

- 8.1. Il presidente o, su suo invito, chi lo assiste risponde alle domande e sulle questioni poste dagli intervenuti immediatamente oppure al termine di tutti gli interventi. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.
- 8.2. Il presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti:

- informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute;
- informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell'assemblea o che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto.

8.3. Ultimati gli interventi e le risposte, il presidente dichiara chiusa la discussione.

9. VOTAZIONE E CONTEGGIO DEI VOTI

- 9.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di alcuni o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.2. Ciascun legittimato al voto può dichiarare la motivazione del proprio voto nel tempo strettamente necessario.
- 9.3. L'espressione del voto deve essere palese, per alzata di mano od in altro modo indicato dal presidente al momento di ogni votazione, anche mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti.
- 9.4. Se l'esito della votazione per alzata di mano non è unanime, il presidente, a seconda dei casi, invita gli astenuti ed i contrari, se sono in numero inferiore dei favorevoli, o viceversa i favorevoli, se sono in numero inferiore dei contrari, a dichiarare o a far conoscere, eventualmente attraverso il metodo o lo strumento indicato, il loro intendimento in merito alla votazione stessa.
- 9.5. Nella votazione per liste, o a maggioranza relativa, si conteggiano solo i voti favorevoli a ciascuna lista o candidato; coloro che non hanno espresso il voto sono considerati astenuti. Ogni legittimato al voto può votare, con la totalità dei propri voti una sola lista od un solo candidato per ciascun seggio disponibile.
- 9.6. In ogni caso i rappresentanti di società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono dichiarare di votare in modo difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.

10. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

- 10.1. Ultimate le votazioni il presidente ne accerta i risultati, dichiarando approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento.
- 10.2. Esaurite le materie da trattare il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

11. ALLEGATI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA

- 11.1. Il presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.

Approvazione: Assemblea del 27 settembre 2010



CONTATTI



SEDE CENTRALE

Via Nizza, 250 - 10126 Torino (Italia)

Tel. +39 011 00 61 111

sito web: www.fiatindustrial.com

INVESTOR RELATIONS

Tel. +39 011 00 62 186

Fax +39 011 00 61 346

e-mail: investor.relations@fiatindustrial.com

SOSTENIBILITÀ

Tel. +39 011 00 62 627

e-mail: sustainability@fiatindustrial.com

UFFICIO STAMPA

Tel. +39 011 00 62 464

Fax +39 011 00 62 094

e-mail: mediarelations@fiatindustrial.com

Questo documento è stampato su carta eco-sostenibile prodotta da Arjowiggins graphic: Polyedra Revive Pure Silk 150 gr per l'interno e 300 gr per la copertina.

Polyedra Revive Pure Silk è una carta ultra bianca riciclata al 100% con certificazione EU Flower FR/011/003



Usando Polyedra Revive Pure Silk di Arjowiggins graphic invece di carte non riciclate l'impatto ambientale è stato così ridotto:



Fiat Industrial compensa le emissioni di gas serra associate ai consumi di carta relativi alla pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale, del Bilancio di Sostenibilità e della Relazione sulla Corporate Governance. Le emissioni sono pari a circa 32 tonnellate di CO₂ e verranno compensate attraverso l'acquisto di 32 crediti di emissione provenienti da un progetto di forestazione in Italia.

Illustrazioni e progetto creativo

Atelier Roger Pfund, Communication visuelle S.A.
Ginevra, Svizzera

Progetto grafico

Sunday
Torino, Italia

Coordinamento editoriale

Sunday
Torino, Italia

Stampa

Graf Art - Officine Grafiche Artistiche
Venaria Reale (To), Italia

Stampato in Italia
Marzo 2013



Pacific Highway
(Nord America)



Silk Road
(Asia)



Route 40
(Sud America)

Auguratevi un buon cammino!

Ho imboccato la mia strada tanto tempo fa.

Desideravo far rotta sulla mia vita.

Con la sensazione che non fosse né un sentiero né una via maestra.

Ma cosciente tuttavia che ci fossero delle indicazioni, una direzione.

Le mie orme sono diventate la strada da seguire.

La mia convinzione era la mia mappa.

Ero alla ricerca, consapevole che la meta sarebbe dipesa dalla strada scelta.

Talvolta ho pensato di aver sbagliato strada, ma in realtà non mi ero spinto abbastanza lontano.

Oggi credo che, qualunque sia la strada scelta, porti sempre ad un luogo abitato.

Abitato di significato, di vita, di obiettivo, di successo.

“Ogni verità è una strada tracciata attraverso la realtà.”

Henri Bergson

Roger Pfrund

